

Comune di Pesian di Prato

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

Base: variante 33. Aggiornamenti: varianti (34), (35), (36), 37, (38), 39, 40, (41), 42, 43, 44, 45, 46, (47), 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, (55), 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64.

(n): Variante non modificante questo elaborato.

≡ **ARCHIUR Srl** UDINE



(CONFORMAZIONE AL PPR)

Parole barrate: soppresse.

Parole sottolineate: inserite.

NORME DI ATTUAZIONE.

Allegata: Legenda di zonizzazione.

INDICE

Art. 1.	Norme generali	4
<i>Art. 1 bis</i>	<i>Prescrizioni geologiche e idrauliche</i>	7
Art. 2.	Piano particolareggiato	9
Art. 3.	Suddivisione in zone	11
Art. 4.	Zona A0 - Di nucleo tipico storico, di conservazione tipologica ed ambientale	13
Art. 5.	Zona AR - Di nucleo tipico storico, di ristrutturazione urbanistica	19
Art. 6.	Zona B1 - Di completamento, di edilizia tradizionale	23
Art. 7.	Zona B2 - Di completamento, intensiva	26
Art. 8.	Zona B3 - Di completamento, estensiva	29
Art. 9.	Zona BC - Di completamento, di convenzione	32
Art. 10.	(Soppresso)	34
Art. 11.	Zona CP - Di espansione, prevista	35
Art. 12.	Zona CR - Di espansione, di ristrutturazione urbanistica	38
Art. 13.	Zona D2H2 - Industriale e commerciale, prevista o in corso	41
Art. 14.	Zona D3H3 - Industriale e commerciale, esistente	45
Art. 15.	Zona D3 - Industriale, esistente	48
Art. 16.	Zona E4 - Di interesse agricolo-paesaggistico	52
Art. 17.	Zona E4 C - Di interesse agricolo-paesaggistico, del Cormôr	54
Art. 18.	Zona E6 - Di interesse agricolo	57
Art. 19.	Zona E6 R - Di interesse agricolo, di rispetto	63
Art. 20.	Zona H2 - Commerciale, prevista	66
<i>Art. 20 bis.</i>	<i>Zona H3 - commerciale, esistente o in corso</i>	69
Art. 21.	Zona I - Direzionale	72
Art. 22.	Zona R4 <u>GR1</u> - Ricettiva, alberghiera	75
Art. 23.	Zona R2 <u>GR2</u> - Ricettiva, complementare	77
Art. 24.	Zona S - Per servizi ed attrezzature collettive	78
Art. 25.	Zona T - Di parcheggio privato	82
Art. 26.	Zona V - Di verde privato	83
Art. 27.	Viabilità, ferrovia e acqua	85
Art. 28.	Attività produttive	88
Art. 29.	<u>Vincoli Tutela</u> e criteri paesaggistici	90
<i>Art. 29 bis.</i>	<i>Tutela Vincolo culturale</i>	94
<i>Art. 29 ter.</i>	<i>Tutela ambientale</i>	95
<i>Art. 29 quater.</i>	<i>Morfotipi</i>	95
<i>Art. 29 quinquies.</i>	<i>Ulteriori contesti</i>	101
<i>Art. 29 sexies.</i>	<i>Aree compromesse e degradate</i>	103
<i>Art. 29 septies.</i>	<i>Rete ecologica</i>	103
<i>Art. 29 octies.</i>	<i>Rete dei beni culturali</i>	106
<i>Art. 29 nonies.</i>	<i>Rete della mobilità lenta</i>	106
<i>Art. 29 decies.</i>	<i>Aree a rischio/potenziale archeologico</i>	107
Art. 30.	(Soppresso)	108
Art. 31.	Deroghe	109
<i>Art. 31 bis.</i>	<i>Impianti fotovoltaici a terra</i>	112
Art. 32.	Definizioni	114
Art. 33.	Norme transitorie	123
Tabelle	124
<i>Legenda di zonizzazione</i>	133

SIGLE

<u>ABAP</u>	<u>Archeologia, belle arti e paesaggio</u>
Aas	Azienda per l'assistenza sanitaria
Arpa	Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente
Dlgs	decreto legislativo
Id	intervento diretto
Lr	legge regionale
Ls	legge statale
max	massimo
min	minimo
<u>PGRA</u>	<u>piano gestione rischio alluvioni</u>
Prg	piano regolatore generale comunale
Prp	piano regolatore particolareggiato / <i>piano attuativo comunale</i>
Rd	regio decreto
Sc	strada comunale
Sp	strada provinciale
Sr	strada regionale
<u>SS</u>	<u>strada statale</u>
Su	superficie utile
Sv	superficie di vendita
Uba	Unità di bestiame adulto

RIFERIMENTI

L'espressione «elenco di industrie insalubri» fa riferimento all'elenco di cui al Rd 1265/1934, art. 216.

L'espressione «zona residenziale» fa riferimento a zone A, B e C.

L'espressione «area fluviale» fa riferimento a contenuto specifico di zonizzazione.

L'espressione «o pari a esistente», presente in alcuni indici di zona, esprime una possibilità alternativa *ad un indice altro*. La maggiorazione dell'indice di fabbricabilità o del rapporto di copertura eventualmente prevista per unità funzionali vale rispetto all'indice e alle unità funzionali esistenti. La maggiorazione riferita ad una unità funzionale eventualmente divisa in più proprietà è ripartita per millesimi, salvo accordo diverso tra proprietari.

La parola «esistente» fa riferimento a *caratteristiche* esistenti sia al momento della domanda di intervento che al momento di adozione del Prg, variante n. 33.

La parola «recupero» fa riferimento a opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, conservazione tipologica, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia senza o con demolizione.

Le parole «prato naturale» sono riferite a prato di cui al decreto del presidente della regione 298/2002.

L'espressione «volume geometrico» fa riferimento al volume fisico (ingombro), vuoto per pieno, compresi androni, portici e logge.

NORME DI ATTUAZIONE

ART. 1. NORME GENERALI.

1. Il piano regolatore generale comunale (Prg):
 - a) disciplina l'uso e l'assetto del territorio comunale;
 - b) ha valore a tempo indeterminato;
 - c) è attuato mediante:
 - 1) intervento diretto (Id), salvo quanto previsto ai punti 2) e 3);
 - 2) concessione convenzionata in zona BC;
 - 3) piano regolatore particolareggiato (Prp):
 - 3.1) in area compresa in perimetro di Prp previsto;
 - 3.2) per allevamento zootecnico a carattere industriale.

Restano salve le previsioni di cui all'art. 2.
2. Il Prg è costituito dagli elementi seguenti:
 - a) strategia di piano;
 - b) zonizzazione;
 - c) zone A - prescrizioni;
 - d) norme di attuazione;
 - e) obiettivi, strategie e limiti di flessibilità;
 - f) tavola Quadro conoscitivo;
 - g) tavola Parte statutaria;
 - h) tavola Parte strategica;
 - i) zone A e B al 6 settembre 1985.
3. Presso le opere elencate in tab. 1, esistenti o previste, sono rispettati i limiti di distanza ivi indicati. Entro i limiti di distanza sono vietate le opere seguenti:
 - a) nuova costruzione di edifici;
 - b) integrazione di edifici se non mediante recupero di altri;
 - c) opere altre specificatamente indicate.

Le opere sono però ammesse se previste da deroga e/o autorizzate dal soggetto competente, compatibilmente con le norme di settore.
- 3 bis.** *In area di rispetto da eliporto vale il limite di altezza previsto dal progetto della base HEMS approvato.*
Il limite di altezza è di 1 metro sopra la quota di 90 metri sul livello del mare per ogni 10 metri di distanza dal punto di atterraggio. La misura va poi aumentata a nord e diminuita a sud della differenza tra la quota di terreno del punto di atterraggio e la quota di terreno dell'opera.
- 3 ter.** *Ai fini di disposizioni applicative in materia di ristrutturazione edilizia di cui alla legge regionale 19/2009, art. 38, comma 1, in zone E, e V fuori dal centro abitato, per prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali in materia di allineamento degli edifici e fasce di rispetto del nastro stradale si intende l'indice di distanza da strada.*

- 3 quater.** *Ai fini della localizzazione di esercizi commerciali, con riferimento alle previsioni di cui alla legge regionale 29/2005:*
- a) sono zona urbanisticamente compatibile le zone in cui è ammessa la destinazione commerciale al dettaglio, nei limiti di generi e di superficie previsti dalle norme di zona;*
 - b) sono aree edificate le aree impegnate secondo un indice di fabbricabilità convenzionale di m^3/m^2 0,4 o di un rapporto di copertura convenzionale di m^2/m^2 0,15 da edifici esistenti da almeno 4 anni prima dell'intervento;*
 - c) sono aree dei centri storici le zone A e B1;*
 - d) sono aree soggette a interventi di recupero e riqualificazione urbanistica le zone A, B1, CR, e le zone D3, D3H3 e I con edifici non occupati o sottooccupati da più di 10 anni;*
 - e) sono edifici soggetti a regime vincolistico gli edifici soggetti ~~al vincolo~~ a tutela culturale di cui al decreto legislativo 42/2004, parte seconda, e gli edifici di particolare interesse storico-artistico o documentale;*
 - f) sono zona omogenea propria a destinazione commerciale le zone D2H2, D3H3, H2, H3 e I, ed inoltre:*
 - 1) (soppresso);*
 - 2) per la vendita di beni non alimentari a basso impatto come definiti dalle norme di settore le zone D2H2 e D3H3;*
 - g) le zone a destinazione industriale o artigianale sono le zone D2H2 e D3H3.*
- 3 quinquies.** *In caso di mutamento di destinazione d'uso anche senza opere sono comunque rispettate le destinazioni d'uso previste dalle norme di zona.*
- 3 sexies.** *Il Comune può subordinare il titolo abilitativo per la realizzazione di opere in aree in cui è stato alterato lo stato dei luoghi in violazione delle norme di Prg al ripristino della morfologia, del verde, delle acque e della viabilità e all'incremento del verde.*
- 3 septies.** *In zone E il Comune può subordinare il titolo abilitativo per la realizzazione di opere comportanti impermeabilizzazioni del suolo al mantenimento allo stato naturale di aree di bosco, di macchia o di prato esistenti, e alla riconversione a bosco, a macchia o a prato e/o alla costituzione di alberature lungo strade e corsi d'acqua fino a una superficie pari a quella impermeabilizzata.*
- 3 octies.** *(Soppresso).*
- 4. In area di servitù militare valgono le limitazioni previste da decreti puntuali.*
 - 5. (Soppresso).*
 - 6. In opera avente e mantenevole destinazione d'uso non prevista specificatamente da norme di zona è vietato aumento:*
 - a) del numero di unità immobiliari;*
 - b) della superficie sia utile che di pavimento, se non in zone E.**Resta salva l'applicazione di norme specifiche.*
 - 7. Recintazione di fondi e colture agrarie costituiscono esercizio normale del diritto di proprietà, e sono libere. Resta salva l'applicazione di norme specifiche.*
 - 8. (Soppresso).*
 - 9. Resta salva l'applicazione di norme e piani di settore.*

10. *Per modalità di applicazione delle norme di attuazione il Comune può dotarsi di criteri propri.*
11. *In caso di modesta discordanza tra limite grafico ed elemento fisico o documentale assunto a riferimento dalla zonizzazione può essere assunto come limite grafico l'elemento fisico o documentale, salvo che ciò non contrasti con specifica norma, progetto pubblico approvato o fine di Prg.*
12. *Il volume ottenibile in applicazione dell'indice di fabbricabilità o comunque previsto dalle norme di attuazione è il volume utile, se non dove previsto espressamente essere il volume geometrico.*
13. *Dove previsto un indice di fabbricabilità o comunque un volume, fermo restando quanto previsto al comma 12, il volume geometrico comprensivo del volume utile non può superare il 150% del volume ottenibile in applicazione dell'indice di fabbricabilità o del volume comunque previsto dalle norme di attuazione. Il volume geometrico corrisponde alla sagoma fuori terra dell'edificio.*
14. *Il volume geometrico realizzabile in regime di edilizia libera:*
 - a) *è computato nel limite di volume geometrico di cui al comma 13 nelle zone A;*
 - b) *nelle zone diverse da A può eccedere dal limite di volume geometrico del 150% di cui al comma 13 solo per la parte che non sarebbe ammissibile considerandosi l'indice di fabbricabilità o il volume comunque previsto dalle norme di attuazione aumentati del 50%.*
15. *Ai sensi della legge LR 5/2007, articolo 57 ter, comma 1 e articolo 57 quater, commi 1 e 2, il presente PRGC si conforma ai contenuti del PPR di cui concorre a perseguire gli obiettivi di qualità paesaggistica (PPR, NDA, articolo 8).*

ART. 1 BIS. PRESCRIZIONI GEOLOGICHE E IDRAULICHE.

1. Valgono le prescrizioni geologiche seguenti:
 - a) in area esondabile di zona S5 SS presso torrente Lavia è da tenersi conto della quota raggiungibile dall'acqua. In ogni caso:
 - 1) il piano di calpestio di edifici è elevato di almeno 30 cm rispetto al piano di campagna adiacente al rilevato;
 - 2) sono vietati vani interrati e seminterrati;
 - b) l'area esondabile presso torrente Cormôr è inedificabile;
 - c) in area di terrazzo gli interventi aventi rilevanza urbanistica sono preceduti da un'indagine geologica volta a definire la situazione geostatica successiva. Gli elaborati di indagine sono allegati alla relazione tecnica del progetto di cui al Dpgr 164/1989, art. 3;
 - d) la progettazione della viabilità relativa all'eliminazione del passaggio a livello di Santa Caterina dovrà essere supportata da idonee indagini geologico-geotecniche che definiscano la stratigrafia dei depositi alluvionali, i parametri di permeabilità, nell'ipotesi della realizzazione di dreni e la caratterizzazione sismica in base alla normativa vigente.
2. Dovrà essere rispettato quanto riportato nelle Conclusioni della Relazione geologica allegata per la variante 43 al Prgc (pagine 13 e 14), con particolare riguardo al richiamo all'articolo 1 bis delle Norme di attuazione e all'esecuzione delle verifiche geostatiche dell'area n. 43 (della variante 43) (Santa Caterina, interni di via Santa Caterina - via Lignano).
3. ~~Nelle aree classificate dal Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini di interesse regionale (PAIR) P1, P2, P3 e F valgono le norme di attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini di interesse regionale stesso.~~
~~In aggiunta, nelle aree classificate P1 se sono ammessi dal PRGC nuovi edifici sono prescritti quali misure minime di sicurezza:~~
 - a) ~~l'innalzamento del piano di calpestio dei nuovi edifici ad una quota di almeno 50 cm sopra il piano di campagna;~~
 - b) ~~il divieto di realizzare vani accessibili al di sotto della quota di cui alla lettera a).~~~~In caso di contrasto tra Prg e piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini di interesse regionale vale il piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini di interesse regionale.~~
~~Le aree eventualmente classificate fabbricabili dal Prg comprese nelle aree di pericolosità idraulica indicate dal PAIR non fabbricabili sono computabili ai fini dell'applicazione dell'indice di fabbricabilità e del rapporto di copertura per opere da realizzarsi fuori dalle aree di pericolosità idraulica indicate dal PAIR non fabbricabili.~~
Per le aree soggette alle previsioni del Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) valgono le classificazioni in area di pericolosità e area di rischio e le norme tecniche di attuazione del PGRA stesso.
 Nel caso di contrasto tra le norme di cui a questo comma 3 e altre norme per la sicurezza idro-geologica prevale la norma più restrittiva.

4. *In attuazione della legge regionale 11/2015, le trasformazioni di uso del suolo rispettano il principio dell'invarianza idraulica, come da norme regionali.*

ART. 2. PIANO PARTICOLAREGGIATO.

1. Il Prp é formato per ambiti unitari corrispondenti a:
 - a) in genere: perimetro di Prp;
 - b) per allevamento zootecnico a carattere industriale: area di opere e loro pertinenze.

Restano salve le previsioni di cui al comma 2, *le norme specifiche di zona* e la possibilità di formare un Prp di iniziativa privata anche ove non espressamente previsto se proposto all'unanimità dei proprietari, e un Prp unico per aree di Prp indicati distinti.

2. In area di Prp previgente valgono a tempo indeterminato le norme di attuazione e le indicazioni tipologiche, allineamenti e altre prescrizioni urbanistiche ivi previste. Resta salvo che:
 - a) il Prp previgente:
 - 1) se valido: può essere modificato mediante variante;
 - 2) se decaduto di validità:
 - 2.1) non può essere modificato mediante variante, *se non in applicazione di norme regionali specifiche per Prp*;
 - 2.2) può essere sostituito con Prp nuovo, nelle zone in cui il Prp è obbligatorio o se il Prp nuovo è formato di iniziativa unanime dei proprietari;
 - 3) se decaduto di validità dopo essere stato formato di iniziativa privata e le opere di urbanizzazione non sono state iniziate: è inapplicabile;
 - 4) può essere revocato motivatamente. Dopo la revoca sono applicate le altre previsioni di Prg, senza necessità di soppressione o modifica della simbologia di Prp previgente nel Prg. Dopo la revoca:
 - 4.1) il Prg è comunque attuato:
 - 4.1.1) mediante Prp nuovo:
 - 4.1.1.1) in zone AR, C, D2H2, E4 C, H2, R4 GR1 e R2 GR2;
 - 4.1.1.2) per allevamento zootecnico a carattere industriale;
 - 4.1.1.3) in area comunque compresa in perimetro di Prp previsto;
 - 4.1.2) mediante intervento diretto in zone, per opere e in aree diverse da quelle di cui al punto 4.4.1);
 - 4.2) in zona AR: il Prp nuovo rispetta il perimetro di Prp previgente;
 - 4.3) in zone C, D2H2, E4 C, H2, R4 GR1 e R2 GR2:
 - 4.3.1) se la revoca è totale: il Prp nuovo è formato per l'area di Prp previgente, limitatamente alle *zone o aree in cui il Prp è obbligatorio*, senza necessità di modifica della simbologia di Prp nel Prg;
 - 4.3.2) se la revoca è parziale: il Prp nuovo è formato per l'area corrispondente alla parte revocata, limitatamente alle *zone o aree in cui il Prp è obbligatorio*, senza necessità di modifica *della simbologia* di Prp nel Prg;

4.4) per allevamento zootecnico a carattere industriale: il Prp è formato comunque per l'area di opere e loro pertinenze;

- b)** ove non contrastanti né con obiettivi, strategie e strategia di piano di Prg né con riserve regionali eventuali: Prp nuovo e variante possono mantenere destinazioni d'uso, indici e standards urbanistici previsti o applicati dal Prp previgente di iniziativa privata diversi da quelli di Prg. Il mantenimento di destinazioni d'uso, indici e standards urbanistici può essere anche parziale, ove da ciò non derivi un incremento di volume e superficie coperta previste dal Prp previgente;
- c)** Prp nuovo, variante e interventi diretti di iniziativa privata non possono comunque ridurre la quantità complessiva di spazi per servizi ed attrezzature collettive rispetto a Prp previgente di iniziativa privata, *se non per adeguamento a previsioni viarie specifiche del Prg, eventualmente con modifiche rispettanti i limiti di variante di livello comunale;*
- d)** eventuali previsioni di Prg diverse da Prp previgente possono essere applicate direttamente dal Comune in ogni tempo *per servizi ed attrezzature collettive, viabilità, sicurezza geologico-idraulica, storia, arte, ambiente, igiene e sanità;*
- e)** se non previsto diversamente nel Prp previgente: per indici edilizi ed urbanistici valgono le definizioni del Prg vigente al momento della *formazione del titolo per realizzazione di opere.*

In caso di contrasto tra perimetro di Prp previgente riportato dal Prg e perimetro di Prp approvato vale per tutti i fini il perimetro di Prp approvato.

- 3.** Le previsioni di cui al comma 2 per Prp previgente valgono anche per Prp approvato dopo l'adozione del Prg, variante n. 33. Dopo l'approvazione del Prp la simbologia di Prp previsto vale sia come simbologia di Prp previsto che come simbologia di Prp previgente.
- 4.** Le zone S eventualmente previste dal Prg entro il perimetro di Prp di zona fabbricabile sono computabili per lo standard per servizi ed attrezzature collettive tipico di zona fabbricabile.
- 5.** La convenzione per Prp può prevedere mantenimento di proprietà e gestione di opere di urbanizzazione da parte di privati.
- 6.** Il Prp può rettificare e integrare le previsioni grafiche del Prg per servizi ed attrezzature collettive, viabilità, ferrovia, acqua e area fluviale.
- 7.** Il Prp può modificare motivatamente il Prg, *nei limiti di variante di livello comunale, rispettandone obiettivi e strategie.* Le modifiche del Prg mediante Prp di iniziativa privata sono comunque rimesse alla valutazione del Comune. Il Prp modificante la zonizzazione di Prg è corredato di grafici indicanti la classificazione in zone e le simbologie eventuali delle aree oggetto di modifica, coerenti con la classificazione in zone e le simbologie del Prg vigente. *L'inserimento eventuale di simbologia di Prp previgente non costituisce modifica del Prg. La soppressione eventuale di simbologia di Prp previgente rispetto a Prp revocato non costituisce modifica del Prg.*
- 8.** Il Comune può prescrivere la realizzazione o il completamento di opere di urbanizzazione circostanti l'ambito di Prp.
- 9.** *Il Prp può essere convenzionato e attuato per comparti.*

ART. 3. SUDDIVISIONE IN ZONE.

1. Il territorio comunale è suddiviso nelle zone seguenti:

Zona	Sottozona	Tipo
A	A0 AR	Di nucleo tipico storico di conservazione tipologica ed ambientale di ristrutturazione urbanistica
B	B1 B2 B3 BC	Di completamento di edilizia tradizionale intensiva estensiva di convenzione
C	CP CR	Di espansione prevista di ristrutturazione urbanistica
DH	D2H2 D3H3	Industriale e commerciale prevista o in corso esistente
D	D3	Industriale esistente
E	E4 E4 C E6 E6 R	Agricola di interesse agricolo-paesaggistico di interesse agricolo-paesaggistico, del Cormôr di interesse agricolo di interesse agricolo, di rispetto
GR R	R1 <u>GR1</u> R2 <u>GR2</u>	Ricettiva alberghiera complementare
H	H2 H3	Commerciale prevista <i>esistente o in corso</i>
I		Direzionale
S	S1 S2 S3 S4	Per servizi ed attrezzature collettive per viabilità e trasporti per culto, vita associativa e cultura per istruzione per assistenza e sanità

S5	per verde, sport e spettacoli all'aperto
S6	per varie
<hr/>	
T	Di parcheggio privato
<hr/>	
V	Di verde privato
<hr/>	

2. Nelle zone sono ammesse opere e usi direttamente corrispondenti al titolo delle destinazioni d'uso ivi elencate, e opere e usi strettamente strumentali o complementari. Resta salva l'applicazione di norma specifica diversa.
3. Un'opera funzionale a edificio esistente e il cui tipo è ammesso in due zone confinanti può essere *realizzata* anche nella zona diversa da quella dell'edificio, entro 30 m di distanza dal confine di zone. *L'opera rispetta comunque gli indici e le disposizioni particolari della zona in cui è realizzata.*

ART. 4. ZONA A0 - DI NUCLEO TIPICO STORICO, DI CONSERVAZIONE TIPOLOGICA ED AMBIENTALE.

A) Destinazioni d'uso.

1. Le opere e *attività* rispettano le destinazioni d'uso seguenti:
 - a) alberghiera e agrituristica;
 - a1) *agricola, eccetto allevamento zootecnico se non per consumo o uso proprio, previa verifica dell'Aas.*
Valgono i limiti di cui alla sezione B), comma 2;
 - b) *artigianale produttiva di beni di consumo alimentari, dell'abbigliamento e artistici, o di alta tecnologia o alta qualità, non insalubre né molesta, e senza depositi o lavorazioni all'aperto.*
Valgono i limiti di cui alla sezione B), comma 2;
 - c) commerciale al dettaglio.
Vale il limite di cui alla sezione B), comma 1, lettera i);
 - d) direzionale;
 - e) *servizi e attrezzature collettive;*
 - f) residenziale;
 - g) *servizi di interesse residenziale;*
 - h) *viabilità.*
2. *In caso di costituzione, integrazione, spostamento, mutamento o ripristino dopo dismissione di uso è vietato uso compreso in elenco di industrie insalubri di prima e seconda classe, se non di servizio di interesse residenziale o artigianale produttivo di beni di consumo alimentari, dell'abbigliamento e artistici, o di alta tecnologia o alta qualità, non insalubre né molesto, e senza depositi o lavorazioni all'aperto.*
3. (Soppresso).

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:
 - a) altezza:
 - 1) m 9, o pari a esistente, salvo quanto previsto ai punti 2) e 3).
È ammessa altezza superiore sul confine con edificio altro esistente per realizzare armonizzazione tipologica di coperture contigue;
 - 2) in opere di restauro e conservazione tipologica: pari a esistente, computata senza tenere conto delle soprastrutture di epoca recente prive di carattere storico-artistico o di pregio ambientale;
 - 3) *in opere di trasformazione planivolumetrica ed in integrazione con presenza, entro 20 m, di edifici soggetti a vincolo tutela culturale, di cui al Dlgs 42/2004, parte seconda, l'altezza media dell'opera oggetto di trasformazione planivolumetrica e dell'integrazione non può essere superiore al più alto degli edifici vincolati.*
 - b) distanza da confine: vale il codice civile;
 - c) distanza da edifici soggetti a vincolo tutela culturale di cui al Dlgs 42/2004, parte seconda, distanti meno di m 20: pari a esistente;

- d) distanza da strada: m 0;
 - e) indice di fabbricabilità fondiaria:
 - 1) pari a esistente, salvo quanto previsto al punto 2);
 - 2) ove *previsto* in disposizioni particolari anche ampliamento:
 - 2.1) pari a esistente + 150 m³ per ogni unità funzionale, salvo quanto previsto al punto 2.2);
 - 2.2) per vecchio mulino di Colloredo: pari a esistente + volume ottenibile da chiusura con serramenti dell'80% di portici e logge;
 - f) rapporto di copertura: pari a esistente + 75 m² per ogni unità funzionale;
 - g) superficie per parcheggio, per nuova costruzione, *per ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, per ampliamento con aumento di superficie utile, per aumento del numero di unità immobiliari se non di una abitazione o accessori e per mutamento di destinazione d'uso da una non aperta al pubblico ad altra aperta al pubblico*, salvo norma specifica diversa, fino a distanza di m 200 di percorso, minima:
 - 1) stanziale: 1 m² per ogni 10 m³, ma non meno di 1,5 *posti auto* per ogni unità immobiliare di uso diverso da accessori;
 - 2) di relazione:
 - 2.1) per opera alberghiera o agrituristica: 1 posto auto per ogni 2 utenti;
 - 2.2) di Su artigianale: 10%;
 - 2.3) di Sv commerciale al *dettaglio*: 60%;
 - 2.4) di Su direzionale: 30%;
 - 2.5) di Su di *servizi e attrezzature collettive*:
 - 2.5.1) per nuova costruzione o ampliamento: 80%;
 - 2.5.2) per recupero: 40%;
 - 2.6) di Su di *servizi di interesse residenziale*: 30%.

Le prescrizioni in materia di aree da riservare a parcheggi in edifici preesistenti alla data del 18 giugno 2003 per destinazione d'uso anche successiva commerciale al dettaglio non trovano applicazione.
Per medie strutture di vendita vale la norma di cui alla legge regionale 29/2005, articolo 18, comma 5;

 - h) superficie utile di unità immobiliare residenziale, in nuova costruzione, *ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, ampliamento con aumento di superficie utile, aumento del numero delle unità immobiliari residenziali se non accessori e per mutamento di destinazione d'uso in residenziale*, minima:
 - 1) m² 55, salvo quanto previsto al punto 2);
 - 2) per ogni 3 unità immobiliari residenziali della superficie di m² 55 o superiore, nello stesso edificio: m² 45;
 - i) superficie di vendita di esercizio commerciale *al dettaglio*, massima: m² 400, o pari a esistente.
2. La superficie di pavimento di destinazione d'uso agricola non agrituristica e di destinazione d'uso artigianale produttiva non può superare m² 100, o l'esistente + m² 20.

C) Disposizioni particolari.

1. Gli interventi su edifici classificati in cartografia rispettano i criteri e sono articolati nei tipi seguenti:
 - a) edificio di interesse storico e/o architettonico:
 - 1) criterio di intervento: conservazione dell'involucro e dello schema distributivo. E' *ammesso* aumento del numero di unità immobiliari. Per vecchio mulino di Colloredo: mantenimento e riporto a vista di muri di pietra, sasso e/o mattone;
 - 2) tipi di intervento:
 - 2.1) manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - 2.2) restauro;
 - 2.3) conservazione tipologica;
 - 2.4) risanamento conservativo;
 - 2.5) per vecchio mulino di Colloredo: ampliamento mediante chiusura con serramenti dell'80% di portici e logge;
 - b) edificio di interesse tipologico ambientale:
 - 1) criterio di intervento: rispetto della tipologia edilizia;
 - 2) tipi di intervento:
 - 2.1) manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - 2.2) restauro;
 - 2.3) conservazione tipologica;
 - 2.4) risanamento conservativo;
 - 2.5) ristrutturazione edilizia, con demolizione eventuale parziale;
 - 2.6) ampliamento;
 - c) edificio di interesse ambientale:
 - 1) criterio di intervento: rispetto della tipologia edilizia del complesso residenziale urbanistico in cui sono inseriti;
 - 2) tipi di intervento:
 - 2.1) manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - 2.2) restauro;
 - 2.3) conservazione tipologica;
 - 2.4) risanamento conservativo;
 - 2.5) ristrutturazione edilizia;
 - 2.6) ampliamento;
 - d) edificio *contrastante* con il contesto tipologico-ambientale:
 - 1) criterio di intervento: adeguamento a caratteristiche tipiche storiche del contesto, o realizzazione di neutralità rispetto a questo;
 - 2) tipi di intervento:
 - 2.1) manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - 2.2) restauro;
 - 2.3) conservazione tipologica;
 - 2.4) risanamento conservativo;
 - 2.5) ristrutturazione edilizia;
 - 2.6) ristrutturazione urbanistica;
 - 2.7) ampliamento;
 - e) edificio del quale è consentita la demolizione e *rilocalizzazione*:
 - 1) criterio di intervento: demolizione e ricostruzione eventuale rispettosa della tipologia storica dell'insediamento;

- 2) tipo di intervento: demolizione e ricostruzione eventuale, anche in area diversa, a confine di proprietà o in accorpamento a edificio esistente;
- f) pertinenza (cortile, giardino) non edificabile:
 - 1) criterio di intervento: conservazione di rapporti funzionali e visivi tra edifici e pertinenze tipici storici;
 - 2) tipo di intervento: l'edificazione è vietata, se non per rilocalizzare edifici di cui è ammessa la demolizione e ricostruzione, in unione o aderenza a edifici esistenti, e per un volume non superiore a m³ 200, *o per realizzare ampliamenti*;
- 2. Gli interventi su elementi edilizi e architettonici riportati in cartografia rispettano i criteri seguenti:
 - a) su fronte edilizio unitario da conservare: unitarietà del fronte edilizio e di caratteristiche architettoniche e decorative tipiche storiche;
 - b) *su paramento murario da conservare: conservazione o ripristino senza demolizione di paramento di pietra, sasso o mattone esistente e di eventuali elementi decorativi. La demolizione ed eventuale ricostruzione è ammessa tuttavia per ragioni di sicurezza. Nella ricostruzione il Comune può prescrivere l'arretramento o l'avanzamento per motivi di viabilità. Nel paramento murario possono essere costituite aperture e inseriti elementi di unione tra corpi di fabbrica diversi in coerenza con le tipologie storiche locali, realizzandosi le opere congrue con le caratteristiche originarie*;
 - c) su elementi decorativi, architettonici o naturali da conservare: conservazione o ripristino. E' ammesso l'abbattimento di alberi di pregio deperiti previo impegno di loro sostituzione con altri di stessa specie di altezza all'impalcato minima di m 2,5. E' ammesso il tamponamento di portali, *arretrando il tamponamento rispetto al piano della facciata*.
- 3. Salvo mantenimento, ripristino o *conformazione* a caratteristiche tipiche storiche *locali diverse* appropriate all'edificio:
 - a) le coperture sono realizzate:
 - 1) a falda/e;
 - 2) con colmo orizzontale;
 - 3) *con pendenza di falda/e, anche per l'intradosso della sporgenza perimetrale (linde) se non realizzato cornicione o altra opera tipica storica*:
 - 3.1) *minima pari a esistente in recupero senza demolizione e in ampliamento*;
 - 3.2) *conforme alla tipologia rurale tradizionale riscontrabile nell'ambito territoriale oggetto d'intervento, esaustivamente giustificata e documentata da specifica ricerca tipologica*;
 - 4) con sporgenza da muratura perimetrale nel verso della pendenza non superiore a m 1,5;
 - 5) con manto di laterizio naturale curvo a canale singolo.
In edifici accessori è ammesso anche materiale diverso che ne riproduca fedelmente le caratteristiche visive.

Resta salva la possibilità di realizzazione di terrazze *senza aggetto, come previsto* alla lettera d), punto 1);

 - b) i muri esterni sono realizzati:

- 1) intonacati con malta di calce o cemento, o a vista di pietra, sasso, mattone o misti;
 - 2) colorati armonizzati con il contesto tipico storico, non vistosi, o al naturale di pietra, sasso, mattone o misti a vista;
 - c) le aperture di facciata rispettano:
 - 1) una figura quadrata o rettangolare verticale, con rapporto tra altezza e larghezza compreso tra 1 e 1,6, eccetto porte, porte-vetrine e portoni;
 - 2) uno schema di allineamento orizzontale e verticale.
 In tutte le aperture sono vietati serramenti di alluminio naturale o anodizzato e griglie metalliche avvolgibili o impacchettabili;
 - d) le terrazze sono ammesse solo all'interno delle corti, e:
 - 1) se senza aggetto: con parapetto, e di superficie fino a 1/4 della superficie coperta dell'edificio;
 - 2) se in aggetto:
 - 2.1) con montanti e copertura (ballatoio);
 - 2.2) di sporgenza fino a m 1,5;
 - e) gli impianti tecnologici sporgenti da edificio sono realizzati possibilmente non visibili da spazi pubblici;
 - f) i pluviali e le grondaie sono realizzati di sezione circolare e semicircolare;
 - g) le insegne sono realizzate di materiale opaco, esclusa plastica, illuminate da esterno;
 - h) i pergolati sono realizzati di legno o ferro;
 - i) i portici sono realizzati di profondità dal limite esterno delle colonne minima di m 2,5;
 - l) i recinti di nuova costruzione verso spazio pubblico:
 - 1) sono realizzati di muro. E' ammessa la realizzazione di aperture;
 - 2) rispettano un'altezza minima di m 1,6 e massima di m 3, salvo che per cancellata o portale di forma tipica storica;
 - m) (soppressa);
 - n) le opere accessorie sono realizzate comunque di dimensione, forma, materiale e colore coerenti con gli edifici;
 - o) in opere di recupero senza demolizione i muri di pietra e sasso a vista, consistenti e omogenei, e i portali di pietra o mattone ed altri elementi speciali di particolare interesse sono conservati o ripristinati a vista. Ove la demolizione o la trasformazione non sia necessaria per motivate esigenze le opere di cui al periodo precedente sono comunque conservate o ripristinate a vista.
- 3 bis.** La realizzazione di tettoie e pertinenze costituenti attività edilizia libera è ammessa:
- a) a confine di proprietà o in accorpamento a edificio esistente;
 - b) per un'altezza non superiore a metri 3;
 - c) nel rispetto delle norme di distanza del codice civile;
 - d) nel rispetto delle norme di cui al comma 3.
- Le condizioni di cui al periodo primo sono da rispettarsi tutte.
- 3 ter.** Gli impianti solari termici o fotovoltaici nei tetti degli edifici delle zone A0 classificati di interesse storico e/o architettonico sono collocati integrati o

complanari alla copertura e colorati tali da essere in sintonia con la copertura.

4. Gli edifici esistenti difformi dai criteri di cui al comma 3 sono adeguati per le opere oggetto di intervento. *Sono comunque ammesse opere realizzate con caratteristiche di neutralità rispetto al contesto nel caso di interventi parziali di recupero.*
5. Il Comune può prescrivere la conservazione o il ripristino totale o parziale di elementi di interesse storico-artistico, documentale o ambientale esistenti, e in particolare di:
 - a) sporti di tetto di travi di legno a vista;
 - b) portali carrai e pedonali;
 - c) cornici e cornicioni sagomati;
 - d) riquadrature di pietra, mattoni o intonaco lavorato;
 - e) inferriate e cancelli in ferro lavorato;
 - f) muri in pietra, ciottoli, mattoni o misti, a vista, consistenti ed omogenei;
 - g) balconcini di pietra;
 - h) loggiati;
 - i) comignoli lavorati;
 - l) inserti di pietra, laterizio, ceramica o ferro lavorati;
 - m) pozzi e fontane in pietra;
 - n) edicole religiose;
 - o) pitture murali;
 - p) frangisole di laterizio;
 - q) parapetti di pietra o ferro lavorato;
 - r) finestre di soffitte curvilinee o composite;
 - s) pavimentazioni di ciottoli o cotto pregiato;
 - t) opere artistiche;
 - u) alberi notevoli.
6. *Sono vietati cartelli pubblicitari.*
7. Il progetto è corredato di fotografie di stato di fatto e, in caso di ristrutturazione e/o ampliamento, di un grafico interpretativo della tipologia originaria e dimostrativo della coerenza dell'intervento con l'insediamento tipico storico.

ART. 5. ZONA AR - DI NUCLEO TIPICO STORICO, DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA.

A) Destinazioni d'uso.

1. Le opere e *attività* rispettano le destinazioni d'uso seguenti:
 - a) alberghiera e agrituristica;
 - a1) *agricola, eccetto allevamento zootecnico se non per consumo o uso proprio, previa verifica dell'Aas.*
Valgono i limiti di cui alla sezione B), comma 2;
 - b) *artigianale produttiva di beni di consumo alimentari, dell'abbigliamento e artistici, o di alta tecnologia o alta qualità, non insalubre né molesta, e senza depositi o lavorazioni all'aperto.*
Valgono i limiti di cui alla sezione B), comma 2;
 - c) commerciale al dettaglio.
Vale il limite di cui alla sezione B), comma 1, lettera e);
 - d) direzionale;
 - e) *servizi e attrezzature collettive;*
 - f) residenziale;
 - g) *servizi di interesse residenziale;*
 - h) *viabilità.*
2. *In caso di costituzione, integrazione, spostamento, mutamento o ripristino dopo dismissione di uso è vietato uso compreso in elenco di industrie insalubri di prima e seconda classe, se non di servizio residenziale o artigianale produttivo di beni di consumo alimentari, dell'abbigliamento e artistici, o di alta tecnologia o alta qualità, non insalubre né molesto, e senza depositi o lavorazioni all'aperto.*
3. *(Soppresso).*

B) Indici.

1. Valgono gli indici, le previsioni e gli oneri previsti in tab. 2, salvo quanto previsto al comma 2.
Per altezza è ammessa misura superiore per realizzare armonizzazione tipologica di coperture contigue.
2. Le opere rispettano gli indici seguenti:
 - a) distanza da confine: vale il codice civile;
 - b) distanza da strada: m 0;
 - c) superficie per parcheggio, per nuova costruzione, *per ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, per ampliamento con aumento di superficie utile, per aumento del numero di unità immobiliari se non di una abitazione o accessori e per mutamento di destinazione d'uso da una non aperta al pubblico ad altra aperta al pubblico o da non commerciale al dettaglio a commerciale al dettaglio*, salvo norma specifica diversa, fino a distanza di m 200 di percorso, minima:
 - 1) *stanziale: 1 m² per ogni 10 m³, ma non meno di 1,5 posti auto per ogni unità immobiliare di uso diverso da accessori;*

2) di relazione:

2.1) per opera alberghiera o agrituristica: 1 posto auto per ogni 2 utenti;

2.2) di Su artigianale: 10%;

2.3) di Sv commerciale al *dettaglio*: 60%;

2.4) di Su direzionale: 30%;

2.5) di Su di *servizi e attrezzature collettive*:

2.5.1) per nuova costruzione o ampliamento: 80%;

2.5.2) per recupero: 40%;

2.6) di Su di *servizi di interesse residenziale*: 30%.

Le prescrizioni in materia di aree da riservare a parcheggi in edifici preesistenti alla data del 18 giugno 2003 per destinazione d'uso anche successiva commerciale al dettaglio non trovano applicazione.

Per medie strutture di vendita vale la norma di cui alla legge regionale 29/2005, articolo 18, comma 5;

d) superficie utile di unità immobiliare residenziale, in nuova costruzione, ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, ampliamento con aumento di superficie utile, aumento del numero delle unità immobiliari residenziali se non accessori e per mutamento di destinazione d'uso in residenziale, minima:

1) m^2 55, salvo quanto previsto al punto 2);

2) per ogni 3 unità immobiliari residenziali della superficie di m^2 55 o superiore, nello stesso edificio: m^2 45;

e) superficie di vendita di esercizio commerciale *al dettaglio*, massima: m^2 400, o pari a esistente.

2. La superficie di pavimento di destinazione d'uso agricola non agrituristica e di destinazione d'uso artigianale produttiva non può superare m^2 100, o l'esistente + m^2 20.

C) Disposizioni particolari.

1. Salvo mantenimento, ripristino o *conformazione* a caratteristiche tipiche storiche *locali diverse* appropriate all'edificio:

a) le coperture sono realizzate:

1) a falda/e;

2) con colmo orizzontale;

3) con pendenza *di falda/e*, anche per l'intradosso della sporgenza perimetrale (linde) se non realizzato cornicione o altra opera tipica storica:

3.1) minima pari a esistente in recupero senza demolizione e in ampliamento;

3.2) *conforme alla tipologia rurale tradizionale riscontrabile nell'ambito territoriale oggetto d'intervento, esaustivamente giustificata e documentata da specifica ricerca tipologica;*

4) con sporgenza da muratura perimetrale nel verso della pendenza non superiore a m 1,5;

5) con manto di laterizio naturale curvo a canale singolo.

In edifici accessori è ammesso anche materiale diverso che ne riproduca fedelmente le caratteristiche visive.

Resta salva la possibilità di realizzazione di terrazze *senza aggetto, come previsto* alla lettera d), punto 1);

- b)** i muri esterni sono realizzati:
 - 1)** intonacati con malta di calce o cemento, *o a vista di pietra, sasso, mattone o misti;*
 - 2)** *colorati armonizzati con il contesto tipico storico, non vistosi, o al naturale di pietra, sasso, mattone o misti a vista;*
 - c)** *le aperture di facciata rispettano:*
 - 1)** *una figura quadrata o rettangolare verticale, eccetto porte, porte-ventrine e portoni;*
 - 2)** *uno schema di allineamento orizzontale e verticale.*

In tutte le aperture sono vietati serramenti di alluminio naturale o anodizzato e griglie metalliche avvolgibili o impacchettabili;
 - d)** le terrazze sono ammesse:
 - 1)** se senza aggetto: *con parapetto*, e di superficie fino a 1/4 della superficie coperta dell'edificio;
 - 2)** se in aggetto:
 - 2.1)** con montanti e copertura (loggiate);
 - 2.2)** di sporgenza fino a m 1,5;
 - e)** gli impianti tecnologici sporgenti da edificio sono realizzati possibilmente non visibili da spazi pubblici;
 - f)** i pluviali e le grondaie sono realizzati di sezione circolare e semicircolare;
 - g)** le insegne sono realizzate di materiale opaco, esclusa plastica, illuminate da esterno;
 - h)** i pergolati sono realizzati di legno o ferro;
 - i)** i portici sono realizzati di profondità dal limite esterno delle colonne minima di m 2,5;
 - l)** i recinti di nuova costruzione verso spazio pubblico:
 - 1)** sono realizzati di muro;
 - 2)** rispettano un'altezza minima di m 1,6 e massima di m 3, salvo che per cancellata o portale di forma tipica storica;
 - m)** *(soppressa);*
 - n)** le opere accessorie sono realizzate comunque di dimensione, forma, materiale e colore coerenti con gli edifici;
 - o)** in opere di recupero senza demolizione i muri di pietra e sasso a vista, consistenti e omogenei, e i portali di pietra o mattone ed altri elementi speciali di particolare interesse sono conservati o ripristinati a vista. Ove la demolizione o la trasformazione non sia necessaria per motivate esigenze le opere di cui al periodo precedente sono comunque conservate o ripristinate a vista.
- 2.** Gli edifici esistenti difformi dai criteri di cui al comma 1 sono adeguati per le opere oggetto di intervento. *Sono comunque ammesse opere realizzate con caratteristiche di neutralità rispetto al contesto nel caso di interventi parziali di recupero.*
- 3.** *Sono vietati cartelli pubblicitari.*

4. Il Comune può prescrivere la conservazione o il ripristino totale o parziale di elementi di interesse storico-artistico, documentale o ambientale esistenti, e in particolare di:
 - a) sporti di tetto di travi di legno a vista;
 - b) portali carrai e pedonali;
 - c) cornici e cornicioni sagomati;
 - d) riquadrature di pietra, mattoni o intonaco lavorato;
 - e) inferriate e cancelli in ferro lavorato;
 - f) muri in pietra, ciottoli, mattoni o misti, a vista, consistenti ed omogenei;
 - g) balconcini di pietra;
 - h) loggiati;
 - i) comignoli lavorati;
 - l) inserti di pietra, laterizio, ceramica o ferro lavorati;
 - m) pozzi e fontane in pietra;
 - n) edicole religiose;
 - o) pitture murali;
 - p) frangisole di laterizio;
 - q) parapetti di pietra o ferro lavorato;
 - r) finestre di soffitte curvilinee o composite;
 - s) pavimentazioni di ciottoli o cotto pregiato;
 - t) opere artistiche;
 - u) alberi notevoli.
5. La pavimentazione di aree private é vietata di asfalto o *battuto di cemento*.
6. Il progetto è corredato di fotografie di stato di fatto e, in caso di ristrutturazione e/o ampliamento, di un grafico interpretativo della tipologia originaria e dimostrativo della coerenza dell'intervento con l'insediamento tipico storico.
- 6 bis. (Soppresso).**
7. In assenza di Prp sono ammesse opere di *recupero, eccetto ristrutturazione edilizia*.

ART. 6. ZONA B1 - DI COMPLETAMENTO, DI EDILIZIA TRADIZIONALE.

A) Destinazioni d'uso.

1. Le opere e attività rispettano le destinazioni d'uso seguenti:
 - a) alberghiera e agrituristica.
 - a1) *agricola, eccetto allevamento zootecnico se non per consumo o uso proprio, previa verifica dell'Aas.
Valgono i limiti di cui alla sezione B), comma 1 bis;*
 - b) *artigianale produttiva di beni di consumo alimentari, dell'abbigliamento e artistici, o di alta tecnologia o alta qualità, non insalubre né molesta, e senza depositi o lavorazioni all'aperto.
Valgono i limiti di cui alla sezione B), comma 1 bis;*
 - c) commerciale al dettaglio.

Vale il limite di cui alla sezione B), comma 1, lettera i);
 - d) direzionale;
 - e) servizi e attrezzature collettive;
 - f) residenziale;
 - g) servizi di interesse residenziale;
 - h) viabilità.
2. *In caso di costituzione, integrazione, spostamento, mutamento o ripristino dopo dismissione di uso è vietato uso compreso in elenco di industrie insalubri di prima e seconda classe, se non di servizio di interesse residenziale o artigianale produttivo di beni di consumo alimentari, dell'abbigliamento e artistici, o di alta tecnologia o alta qualità, non insalubre né molesto, e senza depositi o lavorazioni all'aperto.*

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:
 - a) altezza:
 - 1) m 9, o pari a esistente + m 0,5, salvo quanto previsto al punto 2);
 - 2) a distanza da confine inferiore a m 5: m 3 + il 40% della distanza dal confine, o pari a esistente + m 0,5.
È ammessa altezza superiore sul confine con edificio altro esistente per realizzare armonizzazione tipologica di coperture contigue;
 - b) distanza da confine:
 - 1) m 5, o pari a esistente, salvo quanto previsto ai punti 2) e 3);
 - 2) per accessori: m 0. Le opere di nuova costruzione fruenti di questa norma non possono essere più di 1 per ogni lotto, e non possono avere alcun fronte *distante dal confine meno di m 5* superiore a m 7,5;
 - 3) in corrispondenza di edificio posto in lotto contiguo a confine: m 0;
 - c) distanza tra parete finestrata e parete di edificio antistante: m 10.
Nel rispetto delle disposizioni del Codice civile in materia di distanze, eventuali piani attuativi possono ammettere interventi di ampliamento di edifici esistenti in deroga alle distanze minime di cui al decreto

ministeriale 1444/1968 qualora ciò consenta l'allineamento del patrimonio edilizio e il migliore assetto urbanistico e paesaggistico del territorio;

- d) distanza da strada: m 5, o pari a esistente;
 - e) indice di fabbricabilità fondiaria: m^3/m^2 1,5, o pari a esistente + 150 m^3 per ogni unità funzionale;
 - f) rapporto di copertura: m^2/m^2 0,5, o pari a esistente + 75 m^2 per ogni unità funzionale;
 - g) superficie per parcheggio, per nuova costruzione, per ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, per ampliamento con aumento di superficie utile, per aumento del numero di unità immobiliari se non di una abitazione o accessori e per mutamento di destinazione d'uso da una non aperta al pubblico ad altra aperta al pubblico, salvo norma specifica diversa, fino a distanza di m 200 di percorso, minima:
 - 1) stanziale: 1 m^2 per ogni 10 m^3 , ma non meno di 2 posti auto per ogni unità immobiliare di uso diverso da accessori;
 - 2) di relazione:
 - 2.1) per opera alberghiera o agrituristica: 1 posto auto per ogni 2 utenti;
 - 2.2) di Su artigianale: 10%;
 - 2.3) di Sv commerciale al dettaglio: 60%;
 - 2.4) di Su direzionale: 30%;
 - 2.5) di Su di servizi e attrezzature collettive:
 - 2.5.1) per nuova costruzione o ampliamento: 80%;
 - 2.5.2) per recupero: 40%;
 - 2.6) di Su di servizi di interesse residenziale: 30%.

Le prescrizioni in materia di aree da riservare a parcheggi in edifici preesistenti alla data del 18 giugno 2003 per destinazione d'uso anche successiva commerciale al dettaglio non trovano applicazione.

Per medie strutture di vendita vale la norma di cui alla legge regionale 29/2005, articolo 18, comma 5;
 - h) superficie utile di unità immobiliare residenziale, in nuova costruzione, ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, ampliamento con aumento di superficie utile, aumento del numero delle unità immobiliari residenziali se non accessori e per mutamento di destinazione d'uso in residenziale, minima:
 - 1) m^2 55, salvo quanto previsto al punto 2);
 - 2) per ogni 3 unità immobiliari residenziali della superficie di m^2 55 o superiore, nello stesso edificio: m^2 45;
 - i) superficie di vendita di esercizio commerciale, massima: m^2 400, o pari a esistente.
2. La superficie di pavimento di destinazione d'uso agricola non agrituristica e di destinazione d'uso artigianale produttiva non può superare m^2 100, o l'esistente + m^2 20.

C) Disposizioni particolari.

1. *Salvo mantenimento, ripristino o conformazione a caratteristiche tipiche storiche locali diverse, le opere rispettano i criteri costruttivi seguenti:*
 - a) *tipologia edilizia di base: lineare o a corte adeguata a stato del luogo;*
 - b) *copertura:*
 - 1) *a falda/e. E' ammessa copertura a terrazza senza aggetto, con parapetto, di superficie fino a 1/4 della superficie coperta dell'edificio;*
 - 2) *con colmo orizzontale;*
 - 3) *con pendenza di falda/e, anche per l'intradosso della sporgenza perimetrale se non realizzato cornicione o altra opera tipica storica:*
 - 3.1) *minima pari a esistente in recupero senza demolizione e in ampliamento;*
 - 3.2) *conforme alla tipologia rurale tradizionale riscontrabile nell'ambito territoriale oggetto d'intervento, esaustivamente giustificata e documentata da specifica ricerca tipologica;*
 - c) *muri esterni:*
 - 1) *intonacati con malta di calce o cemento, o a vista di pietra, sasso, mattone o misti;*
 - 2) *colorati armonizzati con il contesto tipico storico, non vistosi, o al naturale di pietra, sasso, mattone o misti a vista.*
 - d) *le aperture di facciata rispettano:*
 - 1) *una figura quadrata o rettangolare verticale, eccetto porte, porte-ventrine e portoni;*
 - 2) *uno schema di allineamento orizzontale e verticale;*
 - e) *gli impianti tecnologici sporgenti da edificio sono realizzati possibilmente non visibili da spazi pubblici.*

Sono comunque ammesse opere realizzate con caratteristiche di neutralità rispetto al contesto nel caso di interventi parziali di recupero.
- 1 bis 0.** *Gli edifici esistenti difformi dai criteri di cui al comma 1 sono adeguati per le opere oggetto di intervento.*
- 1 bis.** *Sono vietati cartelli pubblicitari di dimensione superiore a m² 3.*
2. *Il progetto è corredato di fotografie di stato di fatto.*
3. *Il permesso di costruire è comunque subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria, compreso accesso adeguato, o alla previsione da parte del comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso.*

ART. 7. ZONA B2 - DI COMPLETAMENTO, INTENSIVA.

A) Destinazioni d'uso.

1. Le opere e attività rispettano le destinazioni d'uso seguenti:
 - a) alberghiera;
 - b) (soppressa);
 - c) commerciale al dettaglio.
Vale il limite di cui alla sezione B), comma 1, lettera i);
 - d) direzionale;
 - e) servizi e attrezzature collettive;
 - f) residenziale;
 - g) servizi di interesse residenziale;
 - h) viabilità.
2. *In caso di costituzione, integrazione, spostamento, mutamento o ripristino dopo dismissione di uso è vietato uso compreso in elenco di industrie insalubri di prima e seconda classe, se non di servizio.*

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:
 - a) altezza:
 - 1) m 9, o pari a esistente + m 0,5, salvo quanto previsto al punto 2);
 - 2) a distanza da confine inferiore a m 5: m 3 + il 40% della distanza dal confine, o pari a esistente + m 0,5.
È ammessa altezza superiore sul confine con edificio altro esistente per realizzare armonizzazione tipologica di coperture contigue;
 - b) distanza da confine:
 - 1) m 5, o pari a esistente, salvo quanto previsto ai punti 2) e 3);
 - 2) per accessori: m 0. Le opere di nuova costruzione fruenti di questa norma non possono essere più di 1 per ogni lotto, e non possono avere alcun fronte *distante dal confine meno di m 5* superiore a m 7,5;
 - 3) in corrispondenza di edificio *posto* in lotto contiguo a confine: m 0;
 - c) distanza tra parete finestrata e parete di edificio antistante: m 10;
 - d) distanza da strada:
 - 1) *in genere*: m 5, o pari a esistente;
 - 2) statale 13 (Pontebbana) *complanare autostradale e regionale 464 (di Spilimbergo)*:
 - 2.1) *nel centro abitato*: m 5, o pari all'esistente;
 - 2.2) *fuori dal centro abitato*:
 - 2.2.1) *se è previsto ma non è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo*: m 40;
 - 2.2.2) *se l'attuazione è diretta o è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo*: m 20;
 - 3) statale 13 (Pontebbana) *ordinaria e regionali ex provinciale 52 (di Sedegliano) ed ex provinciale 60 (di Flaibano)*:
 - 3.1) *nel centro abitato*: m 5, o pari all'esistente;

3.2) fuori dal centro abitato:

3.2.1) se è previsto ma non è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 30;

3.2.2) se l'attuazione è diretta o è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 20.

Eventuali distanze dalle strade di cui ai punti 2.2) e 3.2) inferiori purché nel rispetto del codice della strada sono motivatamente ammesse previo consenso dell'ente gestore;

- e) indice di fabbricabilità fondiaria: pari a esistente + 300 m³ per ogni unità funzionale;
- f) rapporto di copertura: pari a esistente + 150 m² per ogni unità funzionale;
- g) superficie per parcheggio, per nuova costruzione, per ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, per ampliamento con aumento di superficie utile, per aumento del numero di unità immobiliari se non accessori e per mutamento di destinazione d'uso da una non aperta al pubblico ad altra aperta al pubblico o da non commerciale al dettaglio a commerciale al dettaglio, salvo norma specifica diversa, fino a distanza di m 100 di percorso, minima:
 - 1) stanziale: 1 m² per ogni 10 m³, ma non meno di 2 posti auto per ogni unità immobiliare di uso diverso da accessori;
 - 2) di relazione:
 - 2.1) per opera alberghiera: 1 posto auto per ogni 2 utenti;
 - 2.2) (soppresso);
 - 2.3) di Sv commerciale al dettaglio: 60%;
 - 2.4) di Su direzionale: 30%;
 - 2.5) di Su di servizi e attrezzature collettive:
 - 2.5.1) per nuova costruzione o ampliamento: 80%;
 - 2.5.2) per recupero: 40%;
 - 2.6) di Su di servizi di interesse residenziale: 30%;
- h) superficie utile di unità immobiliare residenziale, in nuova costruzione, ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, ampliamento con aumento di superficie utile, aumento del numero delle unità immobiliari residenziali se non accessori e per mutamento di destinazione d'uso in residenziale, minima:
 - 1) m² 55, salvo quanto previsto al punto 2);
 - 2) per ogni 3 unità immobiliari residenziali della superficie di m² 55 o superiore, nello stesso edificio: m² 45;
- i) superficie di vendita di esercizio commerciale, massima: m² 400, o pari a esistente.

C) Disposizioni particolari.

1. Sono vietati cartelli pubblicitari di dimensione superiore a m² 3.
2. Il permesso di costruire è comunque subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria, compreso accesso adeguato, o alla previsione da parte del comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle

medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso.

- 3.** *È vietata la tipologia edilizia a capannone, chiuso o aperto.*

ART. 8. ZONA B3 - DI COMPLETAMENTO, ESTENSIVA.

A) Destinazioni d'uso.

1. Le opere e attività rispettano le destinazioni d'uso seguenti:
 - a) alberghiera e agrituristica;
 - b) *(soppressa)*;
 - c) commerciale al dettaglio.
Vale il limite di cui alla sezione B), comma 1, lettera i);
 - d) direzionale;
 - e) *servizi e attrezzature collettive*;
 - f) residenziale;
 - g) *servizi di interesse residenziale*;
 - h) *viabilità*.
2. *In caso di costituzione, integrazione, spostamento, mutamento o ripristino dopo dismissione di uso è vietato uso compreso in elenco di industrie insalubri di prima e seconda classe, se non di servizio.*

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:
 - a) altezza:
 - 1) m 8,5, o pari a esistente + m 0,5, salvo quanto previsto al punto 2);
 - 2) a distanza da confine inferiore a m 5: m 3 + il 40% della distanza dal confine, o pari a esistente + m 0,5.
È ammessa altezza superiore sul confine con edificio altro esistente per realizzare armonizzazione tipologica di coperture contigue;
 - b) distanza da confine:
 - 1) m 5, o pari a esistente, salvo quanto previsto ai punti 2) e 3);
 - 2) per accessori: m 0. Le opere *di nuova costruzione* fruenti di questa norma non possono essere più di 1 per ogni lotto, e non possono avere alcun fronte *distante dal confine meno di m 5* superiore a m 7,5;
 - 3) in corrispondenza di edificio *posto* in lotto contiguo a confine: m 0;
 - c) distanza tra parete finestrata e parete di edificio antistante: m 10;
 - d) distanza da strada:
 - 1) *in genere*: m 5, o pari a esistente. Se presente indicazione grafica vale l'indicazione grafica;
 - 2) *statale 13 (Pontebbana) complanare autostradale e regionale 464 (di Spilimbergo)*:
 - 2.1) *nel centro abitato*: m 5, o pari all'esistente;
 - 2.2) *fuori dal centro abitato*:
 - 2.2.1) *se è previsto ma non è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo*: m 40;
 - 2.2.2) *se l'attuazione è diretta o è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo*: m 20;
 - 3) *statale 13 (Pontebbana) ordinaria e regionali ex provinciale 52 (di Sedegliano) ed ex provinciale 60 (di Flaibano)*:

3.1) nel centro abitato: m 5, o pari all'esistente;

3.2) fuori dal centro abitato:

3.2.1) se è previsto ma non è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 30;

3.2.2) se l'attuazione è diretta o è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 20.

Eventuali distanze dalle strade di cui ai punti 2.2) e 3.2) inferiori purché nel rispetto del codice della strada sono motivatamente ammesse previo consenso dell'ente gestore;

- e) indice di fabbricabilità fondiaria: m^3/m^2 0,8, o pari a esistente + 150 m^3 per ogni unità funzionale;
- f) rapporto di copertura: m^2/m^2 0,4, o pari a esistente + 75 m^2 per ogni unità funzionale;
- g) superficie per parcheggio, per nuova costruzione, per ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, per ampliamento con aumento di superficie utile, per aumento del numero di unità immobiliari se non accessori e per mutamento di destinazione d'uso da una non aperta al pubblico ad altra aperta al pubblico o da non commerciale al dettaglio a commerciale al dettaglio, salvo norma specifica diversa, fino a distanza di m 100 di percorso, minima:
 - 1) stanziale: 1 m^2 per ogni 10 m^3 , ma non meno di 2 posti auto per ogni unità immobiliare di uso diverso da accessori;
 - 2) di relazione:
 - 2.1) per opera alberghiera o agrituristica: 1 posto auto per ogni 2 utenti;
 - 2.2) (soppresso);
 - 2.3) di Sv commerciale al dettaglio: 60%;
 - 2.4) di Su direzionale: 30%;
 - 2.5) di Su di servizi e attrezzature collettive:
 - 2.5.1) per nuova costruzione o ampliamento: 80%;
 - 2.5.2) per recupero: 40%;
 - 2.6) di Su di servizi di interesse residenziale: 30%;
- h) superficie utile di unità immobiliare residenziale, in nuova costruzione, ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, ampliamento con aumento di superficie utile, aumento del numero delle unità immobiliari residenziali se non accessori e per mutamento di destinazione d'uso in residenziale, minima:
 - 1) m^2 55, salvo quanto previsto al punto 2);
 - 2) per ogni 3 unità immobiliari residenziali della superficie di m^2 55 o superiore, nello stesso edificio: m^2 45;
- i) superficie di vendita di esercizio commerciale, massima: m^2 400, o pari a esistente.

C) Disposizioni particolari.

1. Sono vietati cartelli pubblicitari di dimensione superiore a m^2 3.

- 2. Il permesso di costruire è comunque subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria, compreso accesso adeguato, o alla previsione da parte del comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso.*
- 3. L'accesso sulla viabilità pubblica necessario al lotto residenziale di cui alla modifica 14 introdotta con variante n. 49 al PRGC, va posizionato all'esterno dell'intersezione a raso e presso il limite est della contigua zona V.*
- 4. È vietata la tipologia edilizia a capannone, chiuso o aperto.*

ART. 9. ZONA BC - DI COMPLETAMENTO, DI CONVENZIONE.

A) Destinazioni d'uso.

1. Le opere e attività rispettano le destinazioni d'uso seguenti:
 - a) alberghiera e agrituristica;
 - b) *(soppressa)*;
 - c) commerciale al dettaglio.
Vale il limite di cui alla sezione B), comma 1, lettera i);
 - d) direzionale;
 - e) *servizi e attrezzature collettive*;
 - f) residenziale;
 - g) *servizi di interesse residenziale*;
 - h) *viabilità*.

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:
 - a) altezza: prevista in tab. 3;
 - b) distanza da confine:
 - 1) m 5, salvo quanto previsto ai punti 2) e 3);
 - 2) per accessori: m 0. Le opere *di nuova costruzione* fruienti di questa norma non possono essere più di 1 per ogni lotto, e non possono avere alcun fronte *distante dal confine meno di m 5* superiore a m 7,5;
 - 3) in corrispondenza di edificio *posto* in lotto contiguo a confine: m 0;
 - c) distanza tra parete finestrata e parete di edificio antistante: m 10;
 - d) distanza da strada:
 - 1) *in genere*: m 5;
 - 2) *statale 13 (Pontebbana) complanare autostradale e regionale 464 (di Spilimbergo)*:
 - 2.1) *nel centro abitato*: m 5, o pari all'esistente;
 - 2.2) *fuori dal centro abitato*:
 - 2.2.1) *se è previsto ma non è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo*: m 40;
 - 2.2.2) *se l'attuazione è diretta o è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo*: m 20;
 - 3) *statale 13 (Pontebbana) ordinaria e regionali ex provinciale 52 (di Sedegliano) ed ex provinciale 60 (di Flaibano)*:
 - 3.1) *nel centro abitato*: m 5, o pari all'esistente;
 - 3.2) *fuori dal centro abitato*:
 - 3.2.1) *se è previsto ma non è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo*: m 30;
 - 3.2.2) *se l'attuazione è diretta o è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo*: m 20.

Eventuali distanze dalle strade di cui ai punti 2.2) e 3.2) inferiori purché nel rispetto del codice della strada sono motivatamente ammesse previo consenso dell'ente gestore;

- e) indice di fabbricabilità territoriale: previsto in tab. 3;
- f) rapporto di copertura: previsto in tab. 3;
- g) superficie per parcheggio, fino a distanza di m 100 di percorso, minima:
 - 1) stanziale: 1 m² per ogni 10 m³, ma non meno di 2 *posti auto* per ogni unità immobiliare di uso diverso da accessori;
 - 2) di relazione:
 - 2.1) per opera alberghiera o agrituristica: 1 posto auto per ogni 2 utenti;
 - 2.2) di Su artigianale: 10%;
 - 2.3) di Sv commerciale al *dettaglio*: 60%;
 - 2.4) di Su direzionale: 30%;
 - 2.5) di Su di *servizi e attrezzature collettive*: 80%;
 - 2.6) di Su di *servizi di interesse residenziale*: 30%;
- h) superficie utile di unità immobiliare residenziale, in nuova costruzione, *ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, ampliamento con aumento di superficie utile, aumento del numero delle unità immobiliari residenziali se non accessori e per mutamento di destinazione d'uso in residenziale*, minima:
 - 1) m² 55, salvo quanto previsto al punto 2);
 - 2) per ogni 3 unità immobiliari residenziali della superficie di m² 55 o superiore, nello stesso edificio: m² 45;
- i) superficie di vendita di esercizio commerciale, massima: m² 400.

C) Disposizioni particolari.

1. La realizzazione di opere è subordinata a stipula di convenzione o presentazione di atto d'obbligo unilaterale prevedente realizzazione e cessione al Comune di opere di urbanizzazione previste in tab. 3, o *comunque necessarie mancanti*. La localizzazione di opere di urbanizzazione prevista in zonizzazione non è vincolante.
2. Il valore delle aree e delle opere di urbanizzazione di cui al comma 1 è scomputato dagli oneri di concessione in base a prezzi unitari deliberati dal Comune.
3. La convenzione o atto d'obbligo unilaterale di cui al comma 1 è applicato ad ambiti unitari definiti in genere da perimetro. Sono ammesse tuttavia convenzioni parziali per proprietà distinte ove sia dimostrata funzionalità complessiva delle opere e ripartizione degli oneri proporzionale o maggiore per il proponente *precedente altri*.
4. *Valgono le prescrizioni seguenti:*
 - a) *nella zona BC 9 possono essere realizzati non più di 1 edificio per ogni mappale esistente, e non più di 2 unità immobiliari per ogni edificio, se non accessori.*
Lungo i margini esterni dell'insediamento verso zona agricola e di verde privato sono costituite mitigazioni vegetali in forma di siepe, arbustive o arboree, comunque autoctone e disposte in modo naturaliforme e coerenti con il sistema paesaggistico del contesto;

- b) *l'attuazione della zona BC 25 è subordinata alla ricostruzione laterale alla strada, lato est, in zona A0, di muro di cinta tipico storico;*
 - c) *(soppressa);*
 - d) *la viabilità interna all'ambito BC2, di uso pubblico da realizzare e cedere al Comune, dovrà essere raccordata a quella prevista per il limitrofo comparto C1 e, una volta realizzata in quest'ultimo la strada di penetrazione da Via Nogaredo, dovrà essere alla stessa collegata con eliminazione della previsione di accesso, ovvero di istituzione di divieto di transito, ove detto accesso sia già stato realizzato, sul tratto della traversa nord di Via Gemona a confine con l'ambito BC2, in quanto l'ultimo tratto di detta traversa andrà destinato a nucleo elementare di verde in prosecuzione e ampliamento di quello attualmente esistente a sud e per la medesima ampiezza. Tali impegni a carico del soggetto attuatore, andranno inclusi nella convenzione o atto unilaterale d'obbligo di cui al comma 1;*
 - e) *(soppressa);*
 - f) *l'attuazione della zona BC 37 è subordinata alla dimostrazione del diritto di uso della diramazione da via D'Antoni, e alla realizzazione delle opere di urbanizzazione mancanti e di una rotatoria terminale di manovra;*
 - g) *nella zona BC 38 sono adottate misure di mitigazione ambientale e paesaggistica verso le zone circostanti diverse da residenziali. In particolare verso zona S (SSP) e verso zona D3H3 è realizzata una fascia di mitigazione multifilare pluristratificata o banda boscata costituita da specie arboree e arbustive autoctone, della larghezza di almeno metri 10 e dell'altezza di almeno metri 6. La barriera è realizzata di densità tale da contenere gli effetti delle emissioni odorigene provenienti dal circolo ippico della zona S (SSP) anche in relazione ai venti prevalenti.*
5. Sono vietati cartelli pubblicitari di dimensione superiore a m^2 3.
6. È vietata la tipologia edilizia a capannone, chiuso o aperto.
7. Nelle zone BC 23, 24, 27, 29, 32, 34 lungo margini esterni dell'insediamento verso zona agricola sono costituite mitigazioni vegetali in forma di siepe, arbustive o arboree, comunque autoctone e disposte in modo naturaliforme e coerenti con il sistema paesaggistico del contesto.

ART. 10. (SOPPRESSO).

ART. 11. ZONA CP - DI ESPANSIONE, PREVISTA.

A) Destinazioni d'uso.

1. Le opere e attività rispettano le destinazioni d'uso seguenti:

- a) *(soppressa)*;
- b) commerciale al *dettaglio*.
Vale il limite di cui alla sezione B), comma 1, lettera i);
- c) direzionale;
- d) *servizi e attrezzature collettive*;
- e) residenziale;
- f) *servizi di interesse residenziale*;
- g) *viabilità*.

Le destinazioni d'uso diverse da residenziale non possono superare rispetto al volume teoricamente edificabile totale il 30%, salvo che nella zona compresa tra Sr 13 e ferrovia, ove le destinazioni d'uso diverse da residenziale non possono superare rispetto al volume teoricamente edificabile totale il 50%.

- 2. Sono comunque vietati usi comportanti un carico sulle opere di urbanizzazione tale da alterarne la normale fruizione o producenti sensibile alterazione o insalubrità ambientale.
- 3. *In caso di costituzione, integrazione, spostamento, mutamento o ripristino dopo dismissione di uso è vietato uso compreso in elenco di industrie insalubri di prima e seconda classe, se non di servizio.*

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:

- a) altezza: m 9;
- b) distanza da confine:
 - 1) m 5, salvo quanto previsto al punto 2);
 - 2) in corrispondenza di edificio *posto* in lotto contiguo esterno al Prp a confine: m 0;
- c) distanza tra parete finestrata e parete di edificio antistante residenziale: m 10;
- d) distanza da strada:
 - 1) *in genere*:
 - 1.1) di larghezza inferiore a m 7 o a fondo cieco: m 5;
 - 1.2) di larghezza compresa tra m 7 e m 15, se non a fondo cieco: m 7,5;
 - 1.3) di larghezza superiore a m 15, se non a fondo cieco: m 10.
 Il Prp con indicazione planivolumetrica può prevedere distanza inferiore, ma non minore di m 5;
 - 2) *statale 13 (Pontebbana) complanare autostradale e regionale 464 (di Spilimbergo)*:
 - 2.1) *nel centro abitato: m 5, o pari all'esistente*;
 - 2.2) *fuori dal centro abitato*:

- 2.2.1) *se è previsto ma non è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 40;*
 - 2.2.2) *se l'attuazione è diretta o è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 20;*
 - 3) *statale 13 (Pontebbana) ordinaria e regionali ex provinciale 52 (di Sedegliano) ed ex provinciale 60 (di Flaibano):*
 - 3.1) *nel centro abitato: m 5, o pari all'esistente;*
 - 3.2) *fuori dal centro abitato:*
 - 3.2.1) *se è previsto ma non è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 30;*
 - 3.2.2) *se l'attuazione è diretta o è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 20.*
- Eventuali distanze dalle strade di cui ai punti 2.2) e 3.2) inferiori purché nel rispetto del codice della strada sono motivatamente ammesse previo consenso dell'ente gestore;*
- e) *indice di fabbricabilità territoriale:*
 - 1) *m³/ha 8.000, o pari a esistente se superiore;*
 - 2) *(soppresso);*
 - f) *rapporto di copertura: m²/m² 0,3;*
 - g) *superficie per parcheggio, nel lotto, minima:*
 - 1) *stanziale: 1 m² per ogni 10 m³, ma non meno di 2 posti auto per ogni unità immobiliare di uso diverso da accessori;*
 - 2) *di relazione:*
 - 2.1) *(soppresso);*
 - 2.2) *di Sv commerciale al dettaglio: 60%;*
 - 2.3) *di Su direzionale: 30%;*
 - 2.4) *di Su di servizi e attrezzature collettive: 80%;*
 - 2.5) *di Su di servizi di interesse residenziale: 30%;*
 - h) *superficie utile di unità immobiliare residenziale, in nuova costruzione, ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, ampliamento con aumento di superficie utile, aumento del numero delle unità immobiliari residenziali se non accessori e per mutamento di destinazione d'uso in residenziale, minima:*
 - 1) *m² 55, salvo quanto previsto al punto 2);*
 - 2) *per ogni 3 unità immobiliari residenziali della superficie di m² 55 o superiore, nello stesso edificio: m² 45;*
 - i) *superficie di vendita di esercizio commerciale, massima: m² 400.*

C) Disposizioni particolari.

- 1. Il Prp prevede:
 - a) *servizi ed attrezzature collettive seguenti:*
 - 1) *parcheggio, minimo:*
 - 1.1) *m² 6 per ogni 100 m³ di volume previsto dal Prp, salvo quanto previsto al punto 1.2);*
 - 1.2) *(soppresso);*

- 2) verde elementare, minimo: $m^2 \geq 10$ per ogni $100 m^3$ di volume previsto dal Prp;
salvo quantità superiori o tipologie diverse ulteriori previste in zonizzazione;
- b) criteri di omogeneità e qualità delle opere, comprese quelle di verde;
- b1)** *realizzazione delle opere secondo principi di risparmio energetico, utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e riutilizzo di acque piovane;*
- c) in zona CP contigua a zona A0 o AR: altezze e tipologie edilizie armonizzate con quelle di zona A0 o AR;
- d) in zona V compresa nello stesso perimetro di Prp di zona C: piantagione di alberi e/o arbusti di specie tipica locale a densità colma *su almeno metà dell'area classificata zona V;*
- d1)** *nell'ambito C8: entrata e uscita da via Leonardo da Vinci senza attraversamento di corsia;*
- e) (soppressa);
- f) nell'ambito C27:
- 1) demolizione preventiva di tutte le opere esistenti;
 - 2) realizzazione in zona V di barriera fonoassorbente;
 - 3) divieto di svolta a sinistra in entrata e in uscita su Sr 13;
 - 4) *partecipazione alle spese per l'opera di sistemazione di via Lignano, parte nord;*
- f1)** (soppressa);
- f2)** (soppressa);
- f3)** (soppressa);
- f4)** (soppressa);
- g) *nell'ambito C1 è prevista come opera da realizzare e cedere al Comune una viabilità interna di comparto della larghezza di ml. 11,50 con marciapiedi su entrambi i lati e pista ciclabile;*
- h)** *negli ambiti C 20 e C 23 lungo margini esterni dell'insediamento verso zona agricola sono costituite mitigazioni vegetali in forma di siepe, arbustive o arboree, comunque autoctone e disposte in modo naturaliforme e coerenti con il sistema paesaggistico del contesto.*
2. *E' discrezione del Comune accettare o prescrivere, anche parzialmente, la monetizzazione delle aree destinate a verde.*
3. *È vietata la tipologia edilizia a capannone, chiuso o aperto.*

ART. 12. ZONA CR - DI ESPANSIONE, DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA.

A) Destinazioni d'uso.

1. Le opere e attività rispettano le destinazioni d'uso seguenti:

- a) (soppressa);
- b) commerciale al dettaglio.
Vale il limite di cui alla sezione B), comma 1, lettera i);
- c) direzionale;
- d) servizi e attrezzature collettive;
- e) residenziale;
- f) servizi di interesse residenziale;
- g) viabilità.

Le destinazioni d'uso diverse da residenziale non possono superare il 30% del volume teoricamente edificabile totale, con eccezione della zona CR -Via Colombo, in cui tale limite è del 49%.

- 2. Sono comunque vietati usi comportanti un carico sulle opere di urbanizzazione tale da alterarne la normale fruizione o producenti sensibile alterazione o insalubrità ambientale.
- 3. In caso di costituzione, integrazione, spostamento, mutamento o ripristino dopo dismissione di uso è vietato uso compreso in elenco di industrie insalubri di prima e seconda classe, se non di servizio.

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:

- a) altezza: prevista in tab. 5;
- b) distanza da confine:
 - 1) m 5, salvo quanto previsto al punto 2);
 - 2) in corrispondenza di edificio posto in lotto contiguo esterno al Prp a confine: m 0;
- c) distanza tra parete finestrata e parete di edificio antistante: pari all'altezza dell'edificio più alto, ma non minore di m 10;
- d) distanza da strada:
 - 1) in genere:
 - 1.1) di larghezza inferiore a m 7 o a fondo cieco: m 5;
 - 1.2) di larghezza compresa tra m 7 e m 15, se non a fondo cieco: m 7,5;
 - 1.3) di larghezza superiore a m 15, se non a fondo cieco: m 10.
 Il Prp con indicazione planivolumetrica può prevedere distanza inferiore;
 - 2) statale 13 (Pontebbana) complanare autostradale e regionale 464 (di Spilimbergo):
 - 2.1) nel centro abitato: m 5, o pari all'esistente;
 - 2.2) fuori dal centro abitato:

- 2.2.1)** *se è previsto ma non è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 40;*
- 2.2.2)** *se l'attuazione è diretta o è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 20;*
- 3)** *statale 13 (Pontebbana) ordinaria e regionali ex provinciale 52 (di Sedegliano), ex provinciale 99 (di Bressa) ed ex provinciale 60 (di Flaibano):*
- 3.1)** *nel centro abitato: m 5, o pari all'esistente;*
- 3.2)** *fuori dal centro abitato:*
- 3.2.1)** *se è previsto ma non è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 30;*
- 3.2.2)** *se l'attuazione è diretta o è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 20.*
- Eventuali distanze dalle strade di cui ai punti 2.2) e 3.2) inferiori purché nel rispetto del codice della strada sono motivatamente ammesse previo consenso dell'ente gestore;*
- e)** *indice di fabbricabilità territoriale: previsto in tab. 5;*
- f)** *rapporto di copertura: previsto in tab. 5;*
- g)** *superficie per parcheggio, nel lotto, minima:*
- 1)** *stanziale: 1 m² per ogni 10 m³, ma non meno di 2 posti auto per ogni unità immobiliare di uso diverso da accessori;*
- 2)** *di relazione:*
- 2.1)** *(soppresso);*
- 2.2)** *di Sv commerciale al dettaglio per esercizi fino a mq 400 di superficie di vendita: 60% della superficie di vendita;*
di Sv commerciale al dettaglio per esercizi superiore a mq 400 e fino a mq 1500 di superficie di vendita: 150% della superficie di vendita.
- Le medie strutture alimentari e miste con superficie di vendita superiore a 400 metri quadrati devono essere dotate di un'area pertinenziale riservata alle operazioni di carico e scarico merci e al parcheggio di veicoli merci. Tale area deve essere delimitata rispetto alle aree di parcheggio quantomeno con un'idonea segnaletica orizzontale e verticale.*
- 2.3)** *di Su direzionale: 30%;*
- 2.4)** *di Su di servizi e attrezzature collettive: 80%;*
- 2.5)** *di Su di servizi di interesse residenziale: 30%;*
- h)** *superficie utile di unità immobiliare residenziale, in nuova costruzione, ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, ampliamento con aumento di superficie utile, aumento del numero delle unità immobiliari residenziali se non accessori e per mutamento di destinazione d'uso in residenziale, minima:*
- 1)** *m² 55, salvo quanto previsto al punto 2);*
- 2)** *per ogni 3 unità immobiliari residenziali della superficie di m² 55 o superiore, nello stesso edificio: m² 45;*
- i)** *superficie di vendita di esercizio commerciale, massima: m² 400, con eccezione della zona CR - Via Colombo, ove sono ammesse attività fino*

ad un massimo complessivo di 1500 m² di superficie di vendita insediabile nell'intero ambito.

C) Disposizioni particolari.

1. Il Prp prevede:
 - a) servizi ed attrezzature collettive seguenti:
 - 1) parcheggio, minimo: m² 6 per ogni 100 m³ di volume previsto dal Prp;
 - 2) verde elementare, minimo: m² 6 per ogni 100 m³ di volume previsto dal Prp;
 salvo quantità superiori o tipologie diverse ulteriori previste in zonizzazione o in tab. 5;
 - b) criteri di omogeneità e qualità delle opere, comprese quelle di verde;
 - b1) realizzazione delle opere secondo principi di risparmio energetico, utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e riutilizzo di acque piovane;**
 - c) assunzione degli oneri e rispetto delle prescrizioni previste in tab. 5;
 - d) in zona CR contigua a zona A0 o AR: altezze e tipologie edilizie armonizzate con quelle di zona A0 o AR;
 - e) *per opere di urbanizzazione:*
 - 1) *piattaforma veicolare della larghezza minima di m 6,5;*
 - 2) *2 marciapiedi della larghezza minima di m 1,5 per ognuno;*
 - 3) *standards funzionali di opere di servizio e arredo;*
 - 4) *rispetto delle disposizioni in materia di acque meteoriche di dilavamento del Piano Regionale di Tutela delle Acque.*
2. *E' discrezione del Comune accettare o prescrivere, anche parzialmente, la monetizzazione delle aree destinate a verde.*
3. *È vietata la tipologia edilizia a capannone, chiuso o aperto.*
4. *Vale la legge regionale 19/2009, articolo 60, comma 1.*

ART. 13. ZONA D2H2 - INDUSTRIALE E COMMERCIALE, PREVISTA O IN CORSO.

A) Destinazioni d'uso.

1. Le opere e *attività* rispettano le destinazioni d'uso seguenti:
 - a) artigianale;
 - b) commerciale all'ingrosso;
 - c) *commerciale al dettaglio, di:*
 - 1) *beni di produzione propria;*
 - 2) *beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio artigianale;*
 - 3) *beni soggetti a lavorazione parziale o finitura;*
 - 4) *beni anche di produzione diversa da propria, similari e accessori a quelli di produzione propria;*
 - 5) *beni non alimentari a basso impatto come definiti dalle norme di settore.*

I beni di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) sono commerciabili nel lotto delle opere di destinazione d'uso artigianale o industriale;
 - d) di deposito, magazzino e trasporto di merci;
 - e) direzionale di servizio artigianale, industriale o commerciale;
 - f) industriale;
 - g) *servizio o attrezzatura collettiva* artigianale, industriale o commerciale o assimilabile per effetti ad opera artigianale, industriale o commerciale.
Sono compresi bar, ristorante e foresteria per gli addetti e i visitatori;
 - h) *servizi;*
 - i) *destinazioni d'uso su immobili preesistenti in atto alla data di adozione della variante 58 (2 4 2019);*
 - l) *viabilità.*
2. Per custodia è ammessa un'abitazione per ogni unità funzionale, purchè la superficie *lorda di pavimento* di opere diverse da abitazione superi m² 2.000.
3. (Soppresso).
4. (Soppresso).

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:
 - a) altezza: m 10.
Per i sili di servizio, verso zone diverse da D2H2: quanto necessario per motivi tecnici o funzionali;
 - b) distanza da confine:
 - 1) m 7,5, salvo quanto previsto al punto 2);
 - 2) per tettoia per parcheggio alta non più di m 5: m 0 + 2,5 volte la misura corrispondente alla parte di altezza superante m 3;
 - c) distanza tra parete finestrata e parete di edificio antistante: m 10;
 - d) distanza da strada:
 - 1) *in genere: m 10, o pari all'esistente;*

- 2) statale 13 (Pontebbana) complanare autostradale e regionale 464 (di Spilimbergo):
- 2.1) nel centro abitato: m 10, o pari all'esistente;
- 2.2) fuori dal centro abitato:
- 2.2.1) se è previsto ma non è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 40;
- 2.2.2) se l'attuazione è diretta o è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 20;
- 3) statale 13 (Pontebbana) ordinaria e regionali ex provinciale 52 (di Sedegliano) ed ex provinciale 60 (di Flaibano):
- 3.1) nel centro abitato: m 10, o pari all'esistente;
- 3.2) fuori dal centro abitato:
- 3.2.1) se è previsto ma non è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 30;
- 3.2.2) se l'attuazione è diretta o è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 20.

Eventuali distanze dalle strade di cui ai punti 2.2) e 3.2) inferiori purché nel rispetto del codice della strada sono motivatamente ammesse previo consenso dell'ente gestore;

- e) distanza da zone A, B, C, I, R, S2, S3, S4 e S5:
- 1) per uso produttivo di beni: m 20, salvo quanto previsto ai punti 2), 3), 4) e 5);
- 2) per uso compreso in elenco di industrie insalubri di prima classe: m 150;
- 3) per uso compreso in elenco di industrie insalubri di seconda classe: m 50;
- 4) per lavorazione all'aperto dante luogo ad emissioni o immissioni in atmosfera e sonore: m 50;
- 5) per deposito all'aperto: pari all'altezza del deposito.
- E' ammessa distanza minore previo parere dell'Aas;*
- f) rapporto di copertura: m^2/m^2 0,5. *L'indice è maggiorato del 20% se il tetto viene sistemato a giardino per almeno l'80% della superficie coperta e/o se l'edificio viene dotato di impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica mediante pannelli installati sul tetto. Per i lotti saturi alla data di adozione della variante 49 al PRGC e ove il tetto sia interamente sistemato a giardino, l'indice è maggiorato del 30%. La maggiorazione è graduata in proporzione alla percentuale di tetto sistemato a giardino rispetto al 100% della superficie coperta, e in proporzione alla potenza in kWp dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica rispetto alla potenza di kWp 20. In ogni caso la maggiorazione non può superare il 30% dell'indice già previsto. La maggiorazione è subordinata a stipula con il Comune di convenzione o presentazione al Comune di atto d'obbligo prevedente i tempi e le garanzie per l'attuazione degli interventi che la motivano;*
- g) superficie per parcheggio, nel lotto, minima:
- 1) stanziale: 1 posto auto per ogni 2 addetti, ma non meno di 1 posto auto per ogni unità immobiliare di uso diverso da accessori;

2) di relazione:

2.1) di Su artigianale o industriale: 10%;

2.2) di Su commerciale all'ingrosso o di deposito: 25%;

2.3) di Sv commerciale al dettaglio:

2.3.1) 100%, salvo quanto previsto al punto 2.3.2);

2.3.2) per esercizio singolo di Sv compresa tra m^2 400 e m^2 1.500: 150%;

2.3.3) per esercizio di superficie coperta complessiva superiore a m^2 1.500: 200%;

2.4) di Su direzionale: 80%;

2.5) di Su di servizio o attrezzatura collettiva: 80%;

2.6) di Su di servizi: 80%;

g1) in assenza di piano di settore del commercio sono ammessi esercizi di vendita al dettaglio fino alla grande struttura esclusa (m^2 1.500 di superficie di vendita). In assenza di piano di settore del commercio, in un piano attuativo la somma delle superfici di vendita di tutti i singoli esercizi non può eccedere la soglia massima di m^2 1.500 di superficie di vendita;

h) volume di abitazione di custodia, massimo: m^3 450;

2. (Soppresso).

C) Disposizioni particolari.

1. Il Prp prevede:

a) organizzazione interna economica, circa consumo di spazio e ottimizzazione dell'uso di opere di urbanizzazione;

b) destinazione a servizi ed attrezzature collettive, per parcheggi, verde ed altri usi eventuali, di una superficie complessiva minima pari al 10% della superficie fondiaria;

c) strutturazione della trama fondiaria di base di aree libere in funzione di possibili aggregazioni o disaggregazioni degli spazi edificabili;

d) requisiti di opere e attività, in funzione di omogeneità dell'insediamento e del suo inserimento nel contesto territoriale;

e) una struttura di spazi a verde, in funzione di ricreazione, arredo o mascheramento e costituzione eventuale di percorsi pedonali e ciclabili. In particolare il Prp prevede verso zona omogenea diversa da D e DH fascia di verde costituita da:

1) alberi preminentemente autoctoni, alti almeno metri 2,5 alla piantagione e metri 5 a maturità, di densità media di almeno 1 per ogni 2 metri di fronte;

2) arbusti preminentemente autoctoni, di densità media di almeno 1 per ogni metro di fronte;

per l'intero fronte libero da *costruzioni* e accessi;

f) criteri per l'igiene ambientale. In particolare il Prp:

1) favorisce attività che:

1.1) contengono l'emissione o immissione in atmosfera di sostanze organiche volatili e gas generatori di effetto serra;

- 1.2) utilizzano forme di risparmio energetico, cogenerazione energetica o fonti di energia rinnovabile;
 - 2) definisce *direttamente o mediante regolamento ambientale* i requisiti degli insediamenti e/o delle attività tali che gli scarichi siano compatibili con la capacità della rete fognaria esistente o siano smaltiti con sistema autonomo o consorziale;
 - g) criteri per la qualificazione produttiva. In particolare il Prp favorisce attività utilizzanti o produttori beni di alta tecnologia;
 - h) caratteristiche di recinzazioni;
 - i) caratteristiche di pavimentazioni;
 - l) (soppressa);
 - m) (soppressa).
2. (Soppresso).
 3. *I parcheggi di esercizi commerciali di superficie di vendita superiore a m² 400 sono dotati di opere di verde in continuità con le analoghe opere di zone limitrofe commerciali, industriali e per servizi ed attrezzature collettive.*
 4. *Gli esercizi commerciali al dettaglio alimentari e misti con superficie di vendita superiore a m² 400 sono dotati di un'area pertinenziale riservata alle operazioni di carico e scarico merci e al parcheggio di veicoli merci.*

ART. 14. ZONA D3H3 - INDUSTRIALE E COMMERCIALE, ESISTENTE.

A) Destinazioni d'uso.

1. Le opere e *attività* rispettano le destinazioni d'uso seguenti:
 - a) artigianale, salvo quanto previsto al comma 4;
 - b) commerciale all'ingrosso;
 - c) commerciale al *dettaglio*;
 - d) di deposito, magazzino e trasporto di merci;
 - e) direzionale;
 - f) industriale, salvo quanto previsto al comma 4;
 - g) *servizio o attrezzatura collettiva* artigianale, industriale o commerciale o assimilabile per effetti ad opera artigianale o industriale o commerciale;
 - h) *servizi*;
 - i) *destinazioni d'uso su immobili preesistenti in atto alla data di adozione della variante 58 (2 4 2019)*;
 - l) *viabilità*;
 salvo quanto previsto al comma 2.
2. Nella zona distinta con numero 1 cerchiato le destinazioni d'uso commerciale al *dettaglio* e direzionale sono vietate. *Nella zona distinta con numero 1 cerchiato è tuttavia ammessa la destinazione d'uso commerciale al dettaglio per la vendita di generi non alimentari a basso impatto come definiti dalle norme di settore.*
3. Per custodia è ammessa un'abitazione per ogni unità funzionale.
4. La destinazione d'uso artigianale produttiva o industriale non può subentrare a destinazione d'uso diversa cessata a distanza da zone A, B, C, I, R, S2, S3, S4 o S5 minore di metri 150.
5. *(Soppresso).*

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:
 - a) altezza: m 8, o pari a esistente;
 - b) distanza da confine:
 - 1) m 7,5, o pari a esistente, salvo quanto previsto al punto 2);
 - 2) per tettoia per parcheggio alta non più di m 5, verso zona non residenziale: m 0 + 2,5 volte la misura corrispondente alla parte di altezza superante m 3;
 - 3) *in corrispondenza di edificio posto in lotto contiguo a confine ed avente una delle destinazioni di cui alla sezione A), comma 1: m 0;*
 - c) distanza tra parete finestrata e parete di edificio antistante: m 10;
 - d) distanza da strada:
 - 1) *in genere: m 10, o pari all'esistente;*
 - 2) *statale 13 (Pontebbana) complanare autostradale e regionale 464 (di Spilimbergo):*
 - 2.1) *nel centro abitato: m 10, o pari all'esistente;*
 - 2.2) *fuori dal centro abitato:*

- 2.2.1)** *se è previsto ma non è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 40;*
- 2.2.2)** *se l'attuazione è diretta o è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 20;*
- 3)** *statale 13 (Pontebbana) ordinaria e regionali ex provinciale 52 (di Sedegliano) ed ex provinciale 60 (di Flaibano):*
- 3.1)** *nel centro abitato: m 10, o pari all'esistente;*
- 3.2)** *fuori dal centro abitato:*
- 3.2.1)** *se è previsto ma non è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 30;*
- 3.2.2)** *se l'attuazione è diretta o è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 20.*
- Eventuali distanze dalle strade di cui ai punti 2.2) e 3.2) inferiori purché nel rispetto del codice della strada sono motivatamente ammesse previo consenso dell'ente gestore;*
- e)** *distanza da zone A, B, C, I, R, S2, S3, S4 e S5, e da abitazione estranea, in caso di costituzione, integrazione, spostamento, mutamento o ripristino dopo dismissione di uso:*
- 1)** *per uso produttivo di beni: m 10, o pari a esistente, salvo quanto previsto ai punti 2), 3), 4) e 5);*
- 2)** *per uso compreso in elenco di industrie insalubri di prima classe: m 150;*
- 3)** *per uso compreso in elenco di industrie insalubri di seconda classe: m 50;*
- 4)** *per lavorazione all'aperto dante luogo ad emissioni o immissioni in atmosfera o sonore: m 50;*
- 5)** *per deposito all'aperto: pari all'altezza del deposito.*
- E' ammessa distanza minore previo parere dell'Aas;*
- f)** *rapporto di copertura:*
- 1)** *m²/m² 0,5, o pari a esistente + 200 m² per ogni unità funzionale;*
- g)** *superficie per parcheggio, per nuova costruzione, per ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, per ampliamento con aumento di superficie utile, per aumento del numero di unità immobiliari se non accessori e per mutamento di destinazione d'uso da una non aperta al pubblico ad altra aperta al pubblico o da non commerciale al dettaglio a commerciale al dettaglio, salvo norma specifica diversa, fino a distanza di m 100 di percorso, minima:*
- 1)** *stanziale: 1 posto auto per ogni 2 addetti, ma non meno di 1 posto auto per ogni unità immobiliare di uso diverso da accessori;*
- 2)** *di relazione:*
- 2.1)** *di Su artigianale o industriale: 10%;*
- 2.2)** *di Su commerciale all'ingrosso o di deposito: 25%;*
- 2.3)** *di Sv commerciale al dettaglio:*
- 2.3.1)** *100%, salvo quanto previsto al punto 2.3.2);*
- 2.3.2)** *per esercizio singolo di Sv compresa tra m² 400 e m² 1.500: 150%;*

- 2.3.3) *per esercizio di superficie coperta complessiva superiore a m² 1.500: 200%;*
- 2.4) di Su direzionale: 80%;
- 2.5) di Su di servizio o attrezzatura collettiva:
 - 2.5.1) per nuova costruzione e ampliamento: 80%;
 - 2.5.2) per recupero: 40%;
- 2.6) di Su di servizi: 80%;
- h) volume di abitazione di custodia, massimo: m³ 450, o pari a esistente + 150 m³;
- i) *in assenza di piano di settore del commercio sono ammessi esercizi di vendita al dettaglio fino alla grande struttura esclusa (m² 1.500 di superficie di vendita). In assenza di piano di settore del commercio, in un piano attuativo la somma delle superfici di vendita di tutti i singoli esercizi non può eccedere la soglia massima di m² 1.500 di superficie di vendita;*
- l) (soppressa).

C) Disposizioni particolari.

1. Per realizzare opere superanti la manutenzione straordinaria in lotto avente accesso da strada *regionale* è assicurata scorrevolezza in entrata e in uscita, o spostamento di accesso su strada diversa.
2. (Soppresso).
3. Verso zona omogenea diversa da DH e D è realizzata fascia di verde costituita da:
 - a) alberi preminentemente autoctoni, alti almeno metri 2,5 alla piantagione e metri 5 a maturità, di densità media di almeno 1 per ogni 2 metri di fronte;
 - b) arbusti preminentemente autoctoni, di densità media di almeno 1 per ogni metro di fronte;
 per l'intero fronte libero da costruzioni e accessi.
4. Il Comune può prescrivere la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria specifiche per l'area di intervento.
5. *I parcheggi di esercizi commerciali di superficie di vendita superiore a m² 400 sono dotati di opere di verde in continuità con le analoghe opere di zone limitrofe commerciali, industriali e per servizi ed attrezzature collettive.*
6. *Gli esercizi commerciali al dettaglio alimentari e misti con superficie di vendita superiore a m² 400 sono dotati di un'area pertinenziale riservata alle operazioni di carico e scarico merci e al parcheggio di veicoli merci.*

ART. 15. ZONA D3 - INDUSTRIALE, ESISTENTE.

A) Destinazioni d'uso.

1. Le opere e attività rispettano le destinazioni d'uso seguenti:

- a) artigianale;
- b) *commerciale all'ingrosso, di:*
 - 1) *beni di produzione propria;*
 - 2) *beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio artigianale;*
 - 3) *beni soggetti a lavorazione parziale o finitura;*
 - 4) *beni anche di produzione diversa da propria, simili e accessori a quelli di produzione propria;*
 - 5) *beni non alimentari a basso impatto come definiti dalle norme di settore.*

I beni di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) sono commerciabili nel lotto delle opere di destinazione d'uso artigianale o industriale;
- c) *commerciale al dettaglio, di:*
 - 1) *beni di produzione propria;*
 - 2) *beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio artigianale;*
 - 3) *beni soggetti a lavorazione parziale o finitura;*
 - 4) *beni anche di produzione diversa da propria, simili e accessori a quelli di produzione propria;*
 - 5) *beni non alimentari a basso impatto come definiti dalle norme di settore.*

I beni di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) sono commerciabili nel lotto delle opere di destinazione d'uso artigianale o industriale.
- d) di deposito, magazzino e trasporto di merci;
- e) direzionale di servizio artigianale o industriale;
- f) industriale;
- g) *servizio o attrezzatura collettiva* artigianale o industriale o assimilabile per effetti ad opera artigianale o industriale;
- h) *attrezzature ludico-sportive a servizio degli addetti alle attività di zona;*
- i) servizi;
- l) *destinazioni d'uso su immobili preesistenti in atto alla data di adozione della variante 58 (2 4 2019);*
- m) *viabilità.*

2. Per custodia è ammessa un'abitazione per ogni unità funzionale.

3. (Soppresso).

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:

- a) altezza: m 8, o pari a esistente;
- b) distanza da confine:
 - 1) m 7,5, o pari a esistente, salvo quanto previsto al punto 2);

- 2) per tettoia per parcheggio alta non più di m 5, verso zona non residenziale: m 0 + 2,5 volte la misura corrispondente alla parte di altezza superante m 3;
- c) distanza tra parete finestrata e parete di edificio antistante: m 10;
- d) distanza da strada:
- 1) *in genere: m 10, o pari all'esistente;*
 - 2) *statale 13 (Pontebbana) complanare autostradale e regionale 464 (di Spilimbergo):*
 - 2.1) *nel centro abitato: m 10, o pari all'esistente;*
 - 2.2) *fuori dal centro abitato:*
 - 2.2.1) *se è previsto ma non è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 40;*
 - 2.2.2) *se l'attuazione è diretta o è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 20;*
 - 3) *statale 13 (Pontebbana) ordinaria e regionali ex provinciale 52 (di Sedegliano) ed ex provinciale 60 (di Flaibano):*
 - 3.1) *nel centro abitato: m 10, o pari all'esistente;*
 - 3.2) *fuori dal centro abitato:*
 - 3.2.1) *se è previsto ma non è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 30;*
 - 3.2.2) *se l'attuazione è diretta o è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 20;*
- Se presente indicazione grafica: vale l'indicazione grafica.
Eventuali distanze dalle strade di cui ai punti 2.2) e 3.2) inferiori purché nel rispetto del codice della strada sono motivatamente ammesse previo consenso dell'ente gestore;*
- e) distanza da zone A, B, C, I, R, S2, S3, S4 e S5, e da abitazione estranea, in caso di costituzione, *integrazione, spostamento, mutamento o ripristino dopo dismissione di uso:*
- 1) per uso produttivo di beni: m 10, o pari a esistente, salvo quanto previsto ai punti 2), 3), 4) e 5);
 - 2) per uso compreso in elenco di industrie insalubri di prima classe: m 150;
 - 3) per uso compreso in elenco di industrie insalubri di seconda classe: m 50;
 - 4) per lavorazione all'aperto dante luogo ad emissioni o immissioni in atmosfera o sonore: m 50;
 - 5) per deposito all'aperto: pari all'altezza del deposito.
E' ammessa distanza minore previo parere dell'Aas;
- f) rapporto di copertura:
- 1) *(soppresso);*
 - 2) rispetto al lotto: m^2/m^2 0,5, o pari a esistente + 200 m² per ogni unità funzionale;
- g) superficie per parcheggio, per nuova costruzione, per ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, per ampliamento con aumento di superficie utile, per aumento del numero di unità immobiliari se non accessori e per mutamento di destinazione d'uso da una non aperta al pubblico ad altra

aperta al pubblico o da non commerciale al dettaglio a commerciale al dettaglio, salvo norma specifica diversa, fino a distanza di m 100 di percorso, minima:

1) stanziale: 1 posto auto per ogni 2 addetti, ma non meno di 1 posto auto per ogni unità immobiliare di uso diverso da accessori;

2) di relazione:

2.1) di Su artigianale o industriale: 10%;

2.2) di Su *commerciale* all'ingrosso e di deposito: 25%;

2.3) di Sv *commerciale al dettaglio*:

2.3.1) 100%, salvo quanto previsto al punto 2.3.2);

2.3.2) per esercizio singolo di Sv compresa tra m² 400 e m² 1.500: 150%;

2.3.3) per esercizio di superficie coperta complessiva superiore a m² 1.500: 200%;

2.4) di Su direzionale: 80%;

2.5) di Su di servizio o attrezzatura collettiva:

2.5.1) per nuova costruzione e ampliamento: 80%;

2.5.2) per recupero: 40%;

2.6) di Su di servizi: 80%;

g1) *in assenza di piano di settore del commercio sono ammessi esercizi di vendita al dettaglio fino alla grande struttura esclusa (m² 1.500 di superficie di vendita). In assenza di piano di settore del commercio, in un piano attuativo la somma delle superfici di vendita di tutti i singoli esercizi non può eccedere la soglia massima di m² 1.500 di superficie di vendita;*

h) volume di abitazione di custodia, massimo: m³ 450, o pari a esistente + 150 m³.

2. (Soppresso).

C) Disposizioni particolari.

1. Per realizzare opere superanti la manutenzione straordinaria in lotto avente accesso da strada *statale e regionale* è assicurata scorrevolezza in entrata e in uscita, o spostamento di accesso carraio su strada diversa.

2. Verso zona omogenea diversa da DH e D è realizzata fascia di verde costituita da:

a) alberi preminentemente autoctoni, alti almeno metri 2,5 alla piantagione e metri 5 a maturità, di densità media di almeno 1 per ogni 2 metri di fronte;

b) arbusti preminentemente autoctoni, di densità media di almeno 1 per ogni metro di fronte;

per l'intero fronte libero da costruzioni e accessi.

3. Il Comune può prescrivere la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria specifiche per l'area di intervento.

4. *I parcheggi di esercizi commerciali di superficie di vendita superiore a m² 400 sono dotati di opere di verde in continuità con le analoghe opere di zone limitrofe commerciali, industriali e per servizi ed attrezzature collettive.*

5. *Gli esercizi commerciali al dettaglio alimentari e misti con superficie di vendita superiore a m² 400 sono dotati di un'area pertinenziale riservata alle operazioni di carico e scarico merci e al parcheggio di veicoli merci.*

ART. 16. ZONA E4 - DI INTERESSE AGRICOLO PAESAGGISTICO.

A) Destinazioni d'uso.

1. Sono ammesse:

- a) manutenzione e sistemazione di strade, corsi d'acqua, argini e condutture;
- b) mitigazione dell'impatto paesaggistico di opere;
- c) naturalizzazione territoriale;
- d) percorsi ciclabili e pedonali, comprese opere accessorie o complementari;
- e) opere di modesta rilevanza per fini di memoria storica, devozione popolare, segnalazione turistica e ricerca paleontologica e archeologica solo su concessione del Ministero della cultura ovvero se autorizzate dalla Soprintendenza ABAP del Friuli Venezia Giulia;
- f) opere per osservazione di fauna selvatica o caccia, fino a m³ 30 e m² 10 per ogni impianto;
- g) opere per viabilità prevista;
- h) (soppressa);
- i) in area di sistemazione idrogeologica del torrente Lavia: opere per difesa del suolo e difesa da esondazioni, rispettandosi i criteri seguenti:
 - 1) altezza di rilievi, massima: m 2,5;
 - 2) limitazione di impatto su elementi di interesse paesaggistico;
 - 3) inerbimento e alberatura di spazi ove l'opera non è vietata per motivi idraulici o manutentivi.

Le opere sono realizzate preminentemente di materiali e colori naturali.

2. Sono comunque vietati:

- a) edifici di nuova costruzione;
- b) strade di nuova costruzione, eccetto opere per viabilità prevista e percorsi ciclabili e pedonali;
- c) riordino fondiario e movimenti di terreno superiori a 1.000 m² o 200 m³;
- d) disboscamento o trasformazione di aree di bosco o prato naturale;
- e) sradicamento di alberi e siepi arboree e arbustive ed estrazione di ceppaie, eccetto che di colture specializzate, se non con contestuale ricostituzione di piantagione, in area stessa o contigua, o per realizzare opera pubblica. Gli alberi di pregio di dimensione rilevante e i filari di gelso sono comunque conservati;
- f) cartelli pubblicitari;
- g) deposito o esposizione di prodotti o materiali a cielo aperto;
- h) recintazione di fondi se non con siepe. La siepe può avere paletti di legno e rete;
- i) pali di cemento per colture;
- l) parcheggi;
- m) nelle aree di prato *stabile*:
 - 1) uso comportante calpestamento significativo;
 - 2) piantagione di alberi o arbusti;
 - 3) *infrastrutture stabili* di irrigazione;

n) ogni altra opera causante impatto ambientale rilevante;
salvo quanto previsto al comma 1.

3. Le siepi, fasce arboree e arbustive e filari di gelsi di chiusura delle particelle sono conservati e/o ripristinati.
L'estirpazione di filari di gelsi è consentita solo in caso di riordino o accorpamento fondiario con l'obbligo di reimpianto degli stessi filari in nuova posizione, previa denuncia al Comune.
4. Le modificazioni dei tracciati del sistema di fossi e scoline e della viabilità interpoderale sono vietate, salvo che per motivate esigenze comprovate.
5. L'eradicazione di specie di flora e di fauna alloctone è sempre ammessa.
6. I varchi sono da conservare, ripristinare e migliorare, come individuati in parte strategica.

B) Indici.

1. I fondi di zona E4 sono computabili per opere *residenziali agricole a uso abitazione dell'imprenditore agricolo professionale*, da realizzarsi in zona E6, nella misura di m³/m³ 0,03.

C) Disposizioni particolari.

1. *Nelle aree di parco comunale dei prati di Lavia e del Beato Bertrando valgono le previsioni contenute nel progetto di parco formato ai sensi della Lr 42/1996, art. 6, indipendentemente da previsioni del Prg altre.*
2. L'irrigazione è realizzata mediante sistemi efficienti e funzionali al minor consumo di acqua, rispettosi del mosaico particellare tradizionale e coerenti con il sistema ecologico ambientale.
Per interventi di trasformazione del sistema irriquo sono mantenuti o ripristinati gli elementi vegetazionali esistenti.

ART. 17. ZONA E4 C - DI INTERESSE AGRICOLO-PAESAGGISTICO, DEL CORMÒR.

A) Destinazioni d'uso.

1. *(Soppresso)*.
2. Sono ammessi:
 - a) recupero e ampliamento di opere esistenti, per la destinazione d'uso esistente;
 - b) opere seguenti:
 - 1) manutenzione e sistemazione di strade, corsi d'acqua, argini e condutture;
 - 2) mitigazione dell'impatto paesaggistico di opere;
 - 3) naturalizzazione territoriale;
 - 4) percorsi ciclabili e pedonali, comprese opere accessorie o complementari;
 - 5) opere di modesta rilevanza per fini di memoria storica, devozione popolare, segnalazione turistica e ricerca paleontologica e archeologica solo su concessione del Ministero della cultura ovvero se autorizzate dalla Soprintendenza ABAP del Friuli Venezia Giulia;
 - 6) opere per osservazione di fauna selvatica o caccia, fino a m³ 30 e m² 10 per ogni impianto;
 - 7) opere per viabilità prevista;
 - 8) *(soppresso)*;
 - 9) opere per sosta e ricreazione all'aperto.

Le opere di cui alla lettera b) sono realizzate preminentemente di materiali e colori naturali.
3. Sono comunque vietati:
 - a) edifici di nuova costruzione;
 - b) strade di nuova costruzione, eccetto opere per viabilità prevista e percorsi ciclabili e pedonali;
 - c) riordino fondiario e movimenti di terreno superiori a 1.000 m² o 200 m³, se non per fini di sicurezza geologico-idraulica;
 - d) disboscamento o trasformazione di aree di bosco o prato naturale;
 - e) sradicamento di alberi e siepi arboree e arbustive ed estrazione di ceppaie, eccetto che di colture specializzate, se non con contestuale ricostituzione di piantagione, in area stessa o contigua, o per realizzare opera pubblica. Gli alberi di pregio di dimensione rilevante sono comunque conservati;
 - f) cartelli pubblicitari;
 - g) deposito o esposizione di prodotti o materiali a cielo aperto;
 - h) recintazione di fondi se non con siepe. La siepe può avere paletti di legno e rete;
 - i) pali di cemento per colture;
 - l) parcheggi;
 - m) ogni altra opera causante impatto ambientale rilevante; salvo quanto previsto *ai commi 1 e 2.*

4. Nelle aree di prato *stabile*:
 - a) sono comunque vietati:
 - 1) uso comportante calpestamento significativo;
 - 2) piantagione di alberi o arbusti;
 - 3) *infrastrutture stabili di irrigazione*;
 - b) la trasformazione ove ammessa è comunque subordinata a trapianto di zolle per una superficie uguale su suolo di natura uguale.
5. Le siepi, fasce arboree e arbustive e filari di gelsi di chiusura delle particelle sono conservati e/o ripristinati.
L'estirpazione di filari di gelsi è consentita solo in caso di riordino o accorpamento fondiario con l'obbligo di reimpianto degli stessi filari in nuova posizione, previa denuncia al Comune.
6. Le modificazioni dei tracciati del sistema di fossi e scoline e della viabilità interpodereale sono vietate, salvo che per motivate esigenze comprovate.
7. L'eradicazione di specie di flora e di fauna alloctone è sempre ammessa.
8. I varchi sono da conservare, ripristinare e migliorare, come individuati in parte strategica.

B) Indici.

1. Valgono le norme di cui all'art. 2, comma 2.
2. Le opere di recupero e integrazione di edifici esistenti rispettano gli indici seguenti:
 - a) altezza:
 - 1) m 7,5, o pari a esistente + m 0,5, salvo quanto previsto al punto 2);
 - 2) a distanza da confine inferiore a m 5: m 3 + il 40% della distanza dal confine, o pari a esistente + m 0,5;
 - b) distanza da confine:
 - 1) m 5, o pari a esistente, salvo quanto previsto al punto 2);
 - 2) per accessori: m 0. Le opere *di nuova costruzione* fruenti di questa norma non possono essere più di 1 per ogni lotto, e non possono avere alcun fronte *distante dal confine meno di m 5* superiore a m 6;
 - c) indice di fabbricabilità fondiaria: pari a esistente + 150 m³ per ogni unità funzionale;
 - d) rapporto di copertura: pari a esistente + 75 m² per ogni unità funzionale.
2. I fondi di zona E4 C sono computabili per opere *residenziali agricole a uso abitazione dell'imprenditore agricolo professionale*, da realizzarsi in zona E6, nella misura di m³/m³ 0,03.

C) Disposizioni particolari.

1. Le opere di recupero e ampliamento di edifici esistenti rispettano criteri di armonizzazione con l'edificato tipico storico. Gli edifici esistenti difforni sono adeguati per le opere oggetto di intervento.
2. *L'area esondabile presso torrente Cormôr è inedificabile.*

3. L'irrigazione è realizzata mediante sistemi efficienti e funzionali al minor consumo di acqua, rispettosi del mosaico particellare tradizionale e coerenti con il sistema ecologico ambientale.
Per interventi di trasformazione del sistema irriguo sono mantenuti o ripristinati gli elementi vegetazionali esistenti.

ART. 18. ZONA E6 - DI INTERESSE AGRICOLO.**A) Destinazioni d'uso.****1. Sono ammesse:**

- a) opere *residenziali agricole a uso abitazione dell'imprenditore agricolo professionale*;
- b) opere *agricole volte o funzionalmente connesse a*:
 - 1) coltivazione di fondi, selvicoltura, floricoltura, vivaismo, allevamento zootecnico fino a 100 Uba e attività connesse;
 - 2) agriturismo, nei tipi, locali e limiti di cui alla legislazione specifica;
 - 3) *vendita diretta di prodotti provenienti in misura prevalente dall'azienda, da parte di imprenditore agricolo iscritto nel registro delle imprese di cui alla Ls 580/1993.*

Le opere di nuova costruzione se non per integrazione di esistenti sono riservate ad azienda agricola, tale essendo l'impresa avente almeno m² 10.000 di superficie agricola utilizzata, anche frazionata in più fondi, purchè funzionalmente contigui. Ove le colture siano specializzate il limite è ridotto a m² 3.000. Nella superficie agricola utilizzata possono essere computati anche i fondi in affitto da almeno 3 anni.

Sono assimilate a opere agricole le opere per attività artigianale agricola e attività commerciale agricola come previste dalla LR 19/2009, articolo 5, comma 1, lettere l) e m);

- c) opere per allevamenti zootecnici a carattere industriale. *E' a carattere industriale l'allevamento di animali, comprese le relative pertinenze e impianti, non classificabile come allevamento aziendale sulla base dei parametri, riferiti alla dotazione di terreno e ai capi di bestiame allevabili, individuati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di pianificazione territoriale di concerto con l'Assessore competente in materia di risorse rurali. Fino alla deliberazione della Giunta regionale è a carattere industriale l'allevamento superiore a 100 Uba;*
- d) opere di infrastrutturazione agraria, difesa del suolo, difesa da esondazioni e riassetto territoriale. Le opere consistono in:
 - 1) infrastrutturazione agraria: viabilità e irrigazione;
 - 2) difesa del suolo: interventi per impedimento di erosione e degradazione fisico-chimica;
 - 3) difesa da esondazioni: interventi per controllo delle acque del ciclo naturale;
 - 4) riassetto territoriale: recupero, ricomposizione e sviluppo dello spazio rurale finalizzato a equilibrio ecologico e valorizzazione dell'ambiente e delle risorse territoriali;
- e) depositi e magazzini per attività di manutenzione di opere infrastrutturali in funzione delle esigenze di enti riconosciuti;
- f) opere per servizio stradale, esclusa officina meccanica;
- g) recupero e integrazione di opere esistenti, per le destinazioni d'uso seguenti:

- 1) esistente;
 - 2) di cui alle lettere a), b), c), e) ed f);
- h) opere seguenti:**
- 1) manutenzione e sistemazione di strade, corsi d'acqua, argini e condutture;
 - 2) mitigazione dell'impatto paesaggistico di opere;
 - 3) naturalizzazione territoriale;
 - 4) percorsi ciclabili e pedonali, comprese opere accessorie o complementari;
 - 5) opere di modesta rilevanza per fini di memoria storica, devozione popolare, segnalazione turistica e ricerca paleontologica e archeologica solo su concessione del Ministero della cultura ovvero se autorizzate dalla Soprintendenza ABAP del Friuli Venezia Giulia;
 - 6) opere per osservazione di fauna selvatica o caccia, fino a m³ 30 e m² 10 per ogni impianto;
 - 7) opere per viabilità prevista.
- Le opere di cui alla lettera h) sono realizzate prevalentemente di materiali e colori che si armonizzino con l'ambiente naturale circostante;*
- i) recintazione di fondi con altezza massima di m 2,00 costituita da: siepi, staccionate in legno, paletti in legno e ferro e rete metallica plastificata o meno, anche su zoccoli fuoriuscenti dal terreno al massimo di cm 30, pietre, sassi, cancellate di legno e/o ferro, muratura intonacata per il solo sostegno delle cancellate e per uno sviluppo proporzionato all'apertura;
 - l) demolizione di opere esistenti, se non specificatamente vietata.
- 2.** Sono comunque vietati, a distanza da corsi d'acqua minore di m 20:
- a) disboscamento o trasformazione in coltivo di aree a bosco o prato naturale, se non in terreni ritirati da produzione temporaneamente per intervento pubblico;
 - b) sradicamento di alberi e siepi arboree e arbustive ed estrazione di ceppaie, eccetto che di colture specializzate, se non con contestuale ricostituzione di piantagione, in area stessa o contigua. Gli alberi di pregio di dimensione rilevante sono comunque conservati.
- 2 bis.** Le siepi, fasce arboree e arbustive e filari di gelsi di chiusura delle particelle sono conservati e/o ripristinati.
L'estirpazione di filari di gelsi è consentita solo in caso di riordino o accorpamento fondiario con l'obbligo di reimpianto degli stessi filari in nuova posizione, previa denuncia al Comune.
- 2 ter.** Le modificazioni dei tracciati del sistema di fossi e scoline e della viabilità interpodereale sono vietate, salvo che per motivate esigenze comprovate.
- 2 quater.** L'eradicazione di specie di flora e di fauna alloctone è sempre ammessa.
- 2 quinquies.** Sono ammessi interventi di riordino fondiario, purché si mantengano gli elementi arborei e vegetazionali strutturali del paesaggio agricolo tradizionale.
I progetti delle opere di riordino fondiario sono corredati di schede per le modalità più corrette per l'impianto di alberi e cespugli, sia per fini produttivi che per fini ambientali e paesaggistici.

3. *In opera avente destinazione d'uso non prevista specificatamente da norme di zona:*
- a) *è vietato aumento del numero di unità immobiliari;*
 - b) *in recupero è ammesso aumento della superficie sia utile che di pavimento.*
- Resta salva l'applicazione di norme specifiche.*

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:
- a) altezza:
 - 1) m 7,5, o pari a esistente + m 0,5, salvo quanto previsto al punto 2);
 - 2) a distanza da confine inferiore a m 5: m 3 + il 40% della distanza dal confine, o pari a esistente + m 0,5;
 - b) distanza da confine:
 - 1) m 5, o pari a esistente, salvo quanto previsto al punto 2);
 - 2) per accessori: m 0. Le opere *di nuova costruzione* fruienti di questa norma non possono essere più di 1 per ogni lotto, e non possono avere alcun fronte *distante dal confine meno di m 5* superiore a m 6;
 - c) distanza di allevamento zootecnico, *compresa concimaia*:
 - 1) da zone A, B, C, D, DH, H, I, R, S2, S3, S4 e S5: m 6 x numero di Uba x coefficienti di cui alla tab. 6, ma non minore di:
 - 1.1) m 150, se non per allevamento di consistenza fino a 2 Uba, salvo quanto previsto al punto 1.2);
 - 1.2) per allevamento di consistenza superiore a 50 Uba: m 500;
 - 2) da abitazione estranea: m 3 x numero di Uba x coefficienti di cui alla tab. 6, ma non minore di m 100 se non per allevamento di consistenza fino a 2 Uba;
 - 3) *se di consistenza superiore a 50 Uba, da altro allevamento di consistenza superiore a 50 Uba: m 300.*

Il numero di Uba è calcolato mediante la tab. 6. Il recinto di allevamento all'aperto rispetta da zone e da abitazione estranea le distanze di cui ai punti 1) e 2) ridotte del 10% in genere e del 30% se allevamento biologico. *La norma di distanza vale in caso di costituzione, integrazione, spostamento o ripristino dopo dismissione di uso, mutamento di specie allevata o di sistema di allevamento e sostituzione dei capi se non per fine ciclo o epidemia;*
 - d) distanza di uso artigianale produttivo da zone A, B, C, I, R, S2, S3, S4 e S5, in caso di mutamento d'uso artigianale produttivo o subentro ad attività cessata artigianale produttiva:
 - 1) m 10, salvo quanto previsto ai punti 2), 3), 4) e 5);
 - 2) per uso compreso in elenco di industrie insalubri di prima classe: m 150;
 - 3) per uso compreso in elenco di industrie insalubri di seconda classe: m 50;
 - 4) per lavorazione all'aperto dante luogo ad emissioni o immissioni in atmosfera o sonore: m 50;

- 5) per deposito all'aperto: pari all'altezza del deposito.
E' ammessa distanza minore previo parere dell'Aas;
- e) indice di fabbricabilità fondiaria:
- 1) per opere *residenziali agricole a uso abitazione dell'imprenditore agricolo professionale*:
 - 1.1) m^3/m^2 0,03, salvo quanto previsto al punto 1.2);
 - 1.2) per aziende con terreni a colture specializzate, viticole, frutticole, orticole, floricole e vivaistiche: m^3/m^2 0,05, previo parere dell'ispettorato provinciale dell'*agricoltura*.
- Ai fini di verifica del volume edificabile sono assunti a base di calcolo tutti i fondi in zone E in disponibilità del richiedente, anche se non adiacenti all'area delle opere, purché funzionalmente contigui. *Sono funzionalmente contigui i fondi distanti dall'opera non più di 2 km in linea d'aria, anche se compresi in altro comune;*
- 2) per recupero e integrazione di edifici esistenti non altrimenti ammessi:
 - 2.1) in genere: pari a esistente + 150 m^3 per ogni unità funzionale;
 - 2.2) *(soppresso)*;
- f) rapporto di copertura:
- 1) m^2/m^2 0,40, o pari a esistente + 75 m^2 per ogni unità funzionale, salvo quanto previsto ai punti 2) e 3);
 - 2) per serre fisse: m^2/m^2 0,80, o pari a esistente + 75 m^2 per ogni unità funzionale;
 - 3) per recupero o integrazione di edifici esistenti non altrimenti ammessi: pari a esistente + 75 m^2 per ogni unità funzionale;
- g) superficie per parcheggio, per nuova costruzione, *per ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, per ampliamento con aumento di superficie utile e per aumento del numero di unità immobiliari se non accessori*, salvo norma specifica diversa, fino a distanza di m 100 di percorso, minima:
- 1) stanziale:
 - 1.1) in genere: 1 posto auto per ogni 2 addetti;
 - 1.2) per residenza: 1 m^2 per ogni 10 m^3 ;
 ma non meno di 1 posto auto per ogni unità immobiliare di uso diverso da accessori;
 - 2) di relazione:
 - 2.1) in genere: 1 posto auto per ogni 2 utenti;
 - 2.2) per residenza: 1 posto auto per ogni unità immobiliare residenziale;
- h) superficie utile di opere *agricole di cui alla sezione A), comma 1, b)*, rispetto alla superficie aziendale, se non per serre, massima: m^2/m^2 0,02, o pari a esistente + 200 m^2 .

C) Disposizioni particolari.

1. Il progetto per allevamento zootecnico produttore reflui convogliati o tecnicamente convogliabili prevede costituzione di una struttura per deposito idonea al loro contenimento almeno per 6 mesi.

2. L'allevamento zootecnico esistente localizzato diversamente da previsione di distanza da zone e da abitazione estranea può essere recuperato, per esigenze funzionali o tecnologiche, purché sia realizzato un miglioramento igienico-sanitario e paesaggistico, e non sia aumentato il numero di Uba.
3. *Salvo mantenimento, ripristino o conformazione a caratteristiche tipiche storiche locali diverse, le opere di recupero o integrazione di edifici esistenti per destinazione d'uso residenziale o agrituristica rispettano i criteri seguenti:*
 - a) tipologia edilizia storica di base: conservata;
 - b) copertura:
 - 1) a falda/e. *E' ammessa copertura a terrazza senza aggetto, con parapetto, di superficie fino a 1/4 della superficie coperta dell'edificio;*
 - 2) con colmo orizzontale;
 - 3) con pendenza *di falda/e*, anche per l'intradosso della sporgenza perimetrale (linde) se non realizzato cornicione o altra opera tipica storica:
 - 3.1) minima pari a esistente in recupero senza demolizione e in ampliamento;
 - 3.2) *conforme alla tipologia rurale tradizionale riscontrabile nell'ambito territoriale oggetto d'intervento, esaustivamente giustificata e documentata da specifica ricerca tipologica;*
 - c) *muri esterni:*
 - 1) *intonacati con malta di calce o cemento, o a vista di pietra, sasso, mattone o misti;*
 - 2) *colorati armonizzati con il contesto tipico storico, non vistosi, o al naturale di pietra, sasso, mattone o misti a vista;*
 - d) *le aperture di facciata rispettano:*
 - 1) *una figura quadrata o rettangolare verticale, eccetto porte, porte-ventrine e portoni;*
 - 2) *uno schema di allineamento orizzontale e verticale.*

Sono comunque ammesse opere realizzate con caratteristiche di neutralità rispetto al contesto nel caso di interventi parziali di recupero.
- 1 bis 0. *Gli edifici esistenti difforni dai criteri di cui al comma 1 sono adeguati per le opere oggetto di intervento, eccetto che in manutenzione straordinaria parziale ove un adeguamento parziale possa causare disomogeneità stilistica. In ampliamento sono comunque ammesse finestre e luci come le esistenti dell'edificio ampliato.*
4. Le opere di cui alla sezione A), comma 1), lettera a), di nuova costruzione sono ammesse solo entro distanza di m 200 di percorso da opere di cui alle lettere b) e c) di superficie coperta superiore a m² 600 funzionalmente connesse esistenti o previste. L'abitabilità di opere di cui alla lettera a) è subordinata a presenza e possibilità di uso delle opere di cui alle lettere b) o c). La realizzazione di opere di cui alla lettera a) funzionali a soggetto già proprietario di opere per attività produttiva agricola in zone A o B è subordinata a impegno di dismissione dell'attività agricola nelle zone A o B stesse.

4 bis. Le opere di cui alla sezione A), comma 1, lettere b), c) ed e) sono mitigate lungo i margini liberi da accessi, compatibilmente con il codice della strada, tramite filari arborei di specie alte a maturità almeno quanto l'edificio principale. Questa indicazione vale anche in caso di manutenzione straordinaria o ristrutturazione di insediamenti esistenti.

5. I progetti di opere di cui alla sezione A), comma 1, lettera d), e i Prp sono corredati di relazione illustrante l'impatto delle opere sulle componenti ambientali, urbanistiche ed economiche del territorio, il grado di compatibilità e le norme e gli interventi ad essa finalizzati. I Prp prevedono:
- a) requisiti di qualità ambientale delle opere, in funzione del loro inserimento nel contesto territoriale;
 - b) opere di verde preminentemente autoctono per arredo, schermatura e filtro, avuto riguardo alla localizzazione rispetto a insediamenti, viabilità e venti prevalenti.

5 bis. Il Prp per allevamento zootecnico a carattere industriale è formato per ambito unitario corrispondente ad area di opere e loro pertinenze.

6. Le opere per stazionamento o commercializzazione di animali rispettano le norme previste per allevamenti.
7. L'area di allevamento zootecnico di consistenza superiore a 50 Uba è circondata da fascia di verde costituita da alberi preminentemente autoctoni, alti almeno metri 2,5 alla piantagione e m 5 a maturità, di densità media di almeno 1 per ogni 2 metri di fronte, e arbusti preminentemente autoctoni, di densità media di almeno 1 per ogni metro di fronte, per l'intero fronte libero da costruzioni e accessi. Nei Prp la fascia costituisce le opere di verde per quelli previste.
8. Il progetto per opere di nuova costruzione per attività agricole di cui alla sezione A), comma 1, b), è corredato di una relazione giustificativa.
- 9. L'irrigazione è realizzata mediante sistemi efficienti e funzionali al minor consumo di acqua, rispettosi del mosaico particellare tradizionale e coerenti con il sistema ecologico ambientale. Per interventi di trasformazione del sistema irriguo sono mantenuti o ripristinati gli elementi vegetazionali esistenti.**

ART. 19. ZONA E6 R - DI INTERESSE AGRICOLO, DI RISPETTO.

A) Destinazioni d'uso.

1. Sono ammesse:
 - a) *(soppressa)*;
 - b) opere di infrastrutturazione agraria, difesa del suolo, difesa da esondazioni e riassetto territoriale. Le opere consistono in:
 - 1) infrastrutturazione agraria: viabilità e irrigazione;
 - 2) difesa del suolo: interventi per impedimento di erosione e degradazione fisico-chimica;
 - 3) difesa da esondazioni: interventi per controllo delle acque del ciclo naturale;
 - 4) riassetto territoriale: recupero, ricomposizione e sviluppo dello spazio rurale finalizzato a equilibrio ecologico e valorizzazione dell'ambiente e delle risorse territoriali;
 - c) depositi e magazzini per attività di manutenzione di opere infrastrutturali in funzione delle esigenze di enti riconosciuti;
 - d) opere per servizio stradale, esclusa officina meccanica;
 - e) *recupero e integrazione di edifici esistenti, per le destinazioni d'uso seguenti:*
 - 1) *esistente*;
 - 2) *residenza agricola a uso abitazione dell'imprenditore agricolo professionale*;
 - 3) *attività agricole volte o funzionalmente connesse a:*
 - 3.1) *coltivazione di fondi, selvicoltura, floricoltura, vivaismo e attività connesse*;
 - 3.2) *agriturismo, nei tipi, locali e limiti di cui alla legislazione specifica*;
 - 3.3) *vendita di prodotti aziendali, e altri strettamente strumentali o complementari.*
 - f) *opere seguenti:*
 - 1) *manutenzione e sistemazione di strade, corsi d'acqua, argini e condutture*;
 - 2) *mitigazione dell'impatto paesaggistico di opere*;
 - 3) *naturalizzazione territoriale*;
 - 4) *percorsi ciclabili e pedonali, comprese opere accessorie o complementari*;
 - 5) *opere di modesta rilevanza per fini di memoria storica, devozione popolare, segnalazione turistica e ricerca paleontologica e archeologica solo su concessione del Ministero della cultura ovvero se autorizzate dalla Soprintendenza ABAP del Friuli Venezia Giulia*;
 - 6) *opere per osservazione di fauna selvatica o caccia, fino a m³ 30 e m² 10 per ogni impianto*;
 - 7) *opere per viabilità prevista.*

Le opere di cui alla lettera f) sono realizzate prevalentemente di materiali e colori che si armonizzino con l'ambiente naturale circostante;

- g) recintazione di fondi con altezza massima di m 2,00 costituita da: siepi, staccionate in legno, paletti in legno e ferro e rete metallica plastificata o meno, anche su zoccoli fuoriuscenti dal terreno al massimo di cm 30, pietre, sassi, cancellate di legno e/o ferro, muratura intonacata per il solo sostegno delle cancellate e per uno sviluppo proporzionato all'apertura;*
 - h) demolizione di opere esistenti, se non specificatamente vietata;*
 - i) opere per la vendita al dettaglio di prodotti provenienti dall'azienda agricola da parte dell'imprenditore agricolo professionale. Le opere sono ammesse alle condizioni seguenti:*
 - 1) l'azienda agricola abbia una superficie agricola utilizzata per la coltivazione di prodotti così venduti di almeno 1 ettaro;*
 - 2) l'accesso non sia diretto dalla strada provinciale 60 (di Flaibano);*
 - 3) le opere siano realizzate prevalentemente di legno. Resta vietato l'alluminio anodizzato.*
- 2.** Sono comunque vietati, a distanza da corsi d'acqua minore di m 20:
- a)** disboscamento o trasformazione in coltivo di aree di bosco o prato naturale, se non in terreni ritirati da produzione temporaneamente per intervento pubblico;
 - b)** sradicamento di alberi e siepi arboree e arbustive ed estrazione di ceppaie, eccetto che di colture specializzate, se non con contestuale ricostituzione di piantagione, in area stessa o contigua, o per realizzare opera pubblica. Gli alberi di pregio di dimensione rilevante sono comunque conservati.
- 3.** *Nella zona E6 R laterale alla strada regionale ex provinciale 60 (di Flaibano) sono vietati cartelli pubblicitari.*

B) Indici.

- 1.** *Le opere rispettano gli indici seguenti:*
- a) altezza:**
 - 1) m 7,5, o pari a esistente, salvo quanto previsto al punto 2);*
 - 2) a distanza da confine inferiore a m 5: m 3 + il 40% della distanza dal confine, o pari a esistente;*
 - b) distanza da confine:**
 - 1) m 5, o pari a esistente, salvo quanto previsto al punto 2);*
 - 2) per accessori: m 0. Le opere di nuova costruzione fruenti di questa norma non possono essere più di 1 per ogni lotto, e non possono avere alcun fronte distante dal confine meno di m 5 superiore a m 6;*
 - c) indice di fabbricabilità fondiaria, per recupero e integrazione di edifici esistenti: pari a esistente + 150 m³ per ogni unità funzionale;**
 - d) rapporto di copertura:**
 - 1) per recupero e integrazione di edifici esistenti: pari a esistente + 75 m² per ogni unità funzionale;*
 - 2) per opere per la vendita al dettaglio di prodotti provenienti dall'azienda agricola da parte dell'imprenditore agricolo professionale: m² 75 per ogni azienda agricola;*

e) *superficie per parcheggio, per ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, per ampliamento e per aumento del numero di unità immobiliari se non accessori con aumento di superficie utile, salvo norma specifica diversa, fino a distanza di m 100 di percorso, minima:*

1) *stanziale:*

1.1) *in genere: 1 posto auto per ogni 2 addetti;*

1.2) *per residenza: 1 m² per ogni 10 m³;*

ma non meno di 1 posto auto per ogni unità immobiliare di uso diverso da accessori;

2) *di relazione:*

2.1) *in genere: 1 posto auto per ogni 2 utenti;*

2.2) *per residenza: 1 posto auto per ogni unità immobiliare residenziale.*

2. I fondi di zona E6 R sono computabili per opere *residenziali agricole a uso abitazione dell'imprenditore agricolo professionale*, da realizzarsi in zona E6, nella misura seguente:

1) *m³/m² 0,03, salvo quanto previsto al punto 2);*

2) *per aziende con terreni a colture specializzate, viticole, frutticole, orticole, floricole e vivaistiche: m³/m² 0,05, previo parere dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura.*

C) Disposizioni particolari.

1. Il progetto per allevamento zootecnico produttore reflui convogliati o tecnicamente convogliabili prevede costituzione di una struttura per deposito idonea al loro contenimento per almeno 6 mesi.

2. *(Soppresso).*

3. I progetti di opere di cui alla sezione A), comma 1, lettera b), sono corredati di relazione illustrante l'impatto di opere su componenti ambientali, urbanistiche ed economiche del territorio, il grado di compatibilità e le norme e gli interventi ad essa finalizzati.

4. *L'area arborata esistente nella zona E6 R laterale a via Del Negro a est di questa può essere trasformata purchè ne sia assicurata la ricostituzione nell'area del Parco comunale dei prati del Lavia e del Beato Bertrando, per una superficie superiore all'esistente e con specie arboree autoctone di qualità superiore all'esistente.*

ART. 20. ZONA H2 - COMMERCIALE, PREVISTA.

A) Destinazioni d'uso.

1. Le opere e *attività* rispettano le destinazioni d'uso seguenti:
 - a) artigianale di servizio;
 - b) commerciale all'ingrosso;
 - c) commerciale al *dettaglio*;
 - d) direzionale;
 - e) *servizio o attrezzatura collettiva* commerciale o assimilabile per effetti ad opera commerciale;
 - f) per sport, spettacoli, esercizio fisico, ricreazione e intrattenimento;
 - g) *servizi*;
 - h) *viabilità*.
2. Per custodia è ammessa un'abitazione per ogni unità funzionale, purchè la superficie *lorda di pavimento* di opere diverse da abitazione vi superi m² 1.000.
3. *(Soppresso)*.

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:
 - a) altezza: m 10;
 - b) distanza da confine:
 - 1) m 5, salvo quanto previsto al punto 2);
 - 2) per tettoia per parcheggio alta non più di m 5: m 0 + 2,5 volte la misura corrispondente alla parte di altezza superante m 3;
 - c) distanza tra parete finestrata e parete di edificio antistante: m 10;
 - d) distanza da strada:
 - 1) *in genere: m 10, o pari all'esistente*;
 - 2) *statale 13 (Pontebbana) complanare autostradale e regionale 464 (di Spilimbergo)*:
 - 2.1) *nel centro abitato: m 10, o pari all'esistente*;
 - 2.2) *fuori dal centro abitato*:
 - 2.2.1) *se è previsto ma non è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 40*;
 - 2.2.2) *se l'attuazione è diretta o è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 20*;
 - 3) *statale 13 (Pontebbana) ordinaria e regionali ex provinciale 52 (di Sedegliano) ed ex provinciale 60 (di Flaibano)*:
 - 3.1) *nel centro abitato: m 10, o pari all'esistente*;
 - 3.2) *fuori dal centro abitato*:
 - 3.2.1) *se è previsto ma non è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 30*;
 - 3.2.2) *se l'attuazione è diretta o è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 20*.

Eventuali distanze dalle strade di cui ai punti 2.2) e 3.2) inferiori purché nel rispetto del codice della strada sono motivatamente ammesse previo consenso dell'ente gestore;

- e) distanza da zone A, B, C, I, R, S2, S3, S4 e S5:
 - 1) per uso compreso in elenco di industrie insalubri di prima classe: m 150;
 - 2) per uso compreso in elenco di industrie insalubri di seconda classe: m 50;
 - 3) per lavorazione all'aperto dante luogo ad emissioni o immissioni in atmosfera e sonore: m 50;
 - 4) per deposito all'aperto: pari all'altezza del deposito.
E' ammessa distanza minore previo parere dell'Aas;
 - f) rapporto di copertura: m^2/m^2 0,5;
 - g) superficie per parcheggio, nel lotto, minima:
 - 1) stanziale: 1 posto auto per ogni 2 addetti, ma non meno di 1 posto auto per ogni unità immobiliare di uso diverso da accessori;
 - 2) di relazione:
 - 2.1) di Su artigianale: 10%;
 - 2.2) di Su commerciale all'ingrosso: 25%;
 - 2.3) di Sv commerciale al dettaglio:
 - 2.3.1) 100%, salvo quanto previsto al punto 2.3.2);
 - 2.3.2) per esercizio singolo di Sv compresa tra m^2 400 e m^2 1.500: 150%;
 - 2.3.3) per esercizio di superficie coperta complessiva superiore a m^2 1.500: 200%;
 - 2.4) di Su direzionale: 80%;
 - 2.5) di Su di servizio o attrezzatura collettiva: 80%;
 - 2.6) per sport, spettacoli, esercizio fisico, ricreazione e intrattenimento: 1 posto auto per ogni 2 utenti;
 - 2.8) di Su di servizi: 80%;
 - h) volume di abitazione di custodia, massimo: m^3 300;
 - i) *in assenza di piano di settore del commercio sono ammessi esercizi di vendita al dettaglio fino alla grande struttura esclusa (m^2 1.500 di superficie di vendita). In assenza di piano di settore del commercio, in un piano attuativo la somma delle superfici di vendita di tutti i singoli esercizi non può eccedere la soglia massima di m^2 1.500 di superficie di vendita;*
 - l) (soppressa).
2. La superficie lorda di pavimento artigianale di unità funzionale non può superare né il 30% della superficie lorda di pavimento commerciale né m^2 400, o l'esistente se superiore.

C) Disposizioni particolari.

- 1. Il Prp prevede:
 - a) organizzazione interna economica, circa consumo di spazio e ottimizzazione dell'uso di opere di urbanizzazione;

- b) destinazione a servizi ed attrezzature collettive, per parcheggi, verde ed altri usi eventuali, di una superficie complessiva minima pari al 10% della superficie fondiaria;
 - c) strutturazione della trama fondiaria di base di aree libere in funzione di possibili aggregazioni o disaggregazioni degli spazi edificabili;
 - d) requisiti di opere e attività, in funzione di omogeneità dell'insediamento e del suo inserimento nel contesto territoriale;
 - e) una struttura di spazi a verde, in funzione di ricreazione, arredo o mascheramento e costituzione eventuale di percorsi pedonali e ciclabili;
 - f) caratteristiche di recinzazioni;
 - g) caratteristiche di pavimentazioni.
2. *(Soppresso).*
 3. *I parcheggi di esercizi commerciali di superficie di vendita superiore a m² 400 sono dotati di opere di verde in continuità con le analoghe opere di zone limitrofe commerciali, industriali e per servizi ed attrezzature collettive.*
 4. *Gli esercizi commerciali al dettaglio alimentari e misti con superficie di vendita superiore a m² 400 sono dotati di un'area pertinenziale riservata alle operazioni di carico e scarico merci e al parcheggio di veicoli merci.*

ART. 20 BIS. ZONA H3 - COMMERCIALE, ESISTENTE O IN CORSO.**A) Destinazioni d'uso.**

1. *Le opere rispettano le destinazioni d'uso seguenti:*
 - a) *destinazioni d'uso su immobili preesistenti in atto alla data di adozione della variante 59 (18.02.2020);*
 - b) *commerciale al dettaglio;*
 - c) *commerciale all'ingrosso;*
 - d) *direzionale di servizio commerciale;*
 - e) *servizio o attrezzatura collettiva commerciale;*
 - f) *servizi commerciali;*
 - g) *viabilità;*
2. *Per custodia è ammessa un'abitazione per ogni unità funzionale.*

B) Indici.

1. *Le opere rispettano gli indici seguenti:*
 - a) *altezza: m 7, o pari a esistente;*
 - b) *distanza da confine:*
 - 1) *m 5, o pari a esistente, salvo quanto previsto al punto 2);*
 - 2) *per tettoia per parcheggio alta non più di m 5: m 0 + 2,5 volte la misura corrispondente alla parte di altezza superante m 3;*
 - c) *distanza tra parete finestrata e parete di edificio antistante: m 10;*
 - d) *distanza da strada:*
 - 1) *in genere: m 10, o pari all'esistente;*
 - 2) *statale 13 (Pontebbana):*
 - 2.1) *nel centro abitato: m 10, o pari all'esistente;*
 - 2.2) *fuori dal centro abitato:*
 - 2.2.1) *se è previsto ma non è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 40;*
 - 2.2.2) *se l'attuazione è diretta o è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 20.*

Eventuali distanze dalle strade di cui al punto 2) inferiori purché nel rispetto del codice della strada sono motivatamente ammesse previo consenso dell'ente gestore;
 - e) *distanza da zone A, B, C, I, R, S2, S3, S4 e S5, e da abitazione estranea, in caso di costituzione, integrazione, spostamento, mutamento o ripristino dopo dismissione di uso:*
 - 1) *per uso compreso in elenco di industrie insalubri di prima classe: m 150;*
 - 2) *per uso compreso in elenco di industrie insalubri di seconda classe: m 50;*
 - 3) *per lavorazione all'aperto dante luogo ad emissioni o immissioni in atmosfera o sonore: m 50;*
 - 4) *per deposito all'aperto: pari all'altezza del deposito.*

È ammessa distanza minore previo parere favorevole dell'autorità sanitaria;

- f)** *rapporto di copertura: m^2/m^2 0,4, o pari all'esistente + 200 m^2 per ogni unità funzionale;*
 - g)** *superficie per parcheggio, per nuova costruzione, per ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, per integrazione con aumento di superficie utile, per aumento del numero di unità immobiliari se non accessori e per mutamento di destinazione d'uso da una non aperta al pubblico ad altra aperta al pubblico o da non commerciale al dettaglio a commerciale al dettaglio, salvo norma specifica diversa, fino alla distanza di m 100 di percorso, minima:

 - 1)** *stanziale: 1 posto auto per ogni 2 addetti, ma non meno di 1 posto auto per ogni unità immobiliare di uso diverso da accessori;*
 - 2)** *di relazione:

 - 2.1)** *di Su artigianale: 10%;*
 - 2.2)** *di Sv commerciale al dettaglio:

 - 2.2.1)** *100%, salvo quanto previsto ai punti 2.2.2) e 2.2.3);*
 - 2.2.2)** *per esercizio singolo di Sv compresa tra m^2 400 e m^2 1.500: 150%;*
 - 2.2.3)** *per esercizio singolo di superficie coperta complessiva superiore a m^2 1.500: 200%;**
 - 2.3)** *di Su commerciale all'ingrosso: 25%;*
 - 2.4)** *di Su direzionale: 80%;*
 - 2.5)** *di Su di servizi e attrezzature collettive:

 - 2.5.1)** *per nuova costruzione o ampliamento: 80%;*
 - 2.5.2)** *per recupero: 40%;**
 - 2.6)** *di Su di servizi: 80%;***
 - h)** *volume di abitazione di custodia, massimo: m^3 450, o pari a esistente + 150 m^3 ;*
 - i)** *superficie di vendita di esercizio commerciale al dettaglio, massima: m^2 1.500;*
 - l)** *superficie coperta complessiva di esercizio singolo, centro commerciale o complesso commerciale al dettaglio, massima: m^2 3.000.*
- 2.** *La superficie lorda di pavimento diversa da commerciale al dettaglio non può superare il 40% della superficie lorda di pavimento commerciale, o l'esistente se superiore.*
- 3.** *Le abitazioni esistenti diverse da abitazione di custodia possono essere integrate di m^3 100 di volume utile e m^2 50 di superficie utile per ognuna, senza aumento del numero di unità immobiliari, previo parere favorevole dell'autorità sanitaria.*
- 4.** *Le opere esistenti destinate a usi non rispettanti le distanze di cui al comma 1, lettera e), possono essere recuperate e integrate secondo gli indici purché:*
- a)** *sia realizzato un miglioramento ambientale e paesaggistico;*
 - b)** *non sia aumentata la superficie per usi compresi in elenco di industrie insalubri di prima e seconda classe, se non previo parere favorevole dell'autorità sanitaria.*

C) Disposizioni particolari.

1. *Per realizzare opere superanti la manutenzione straordinaria in lotto avente accesso da strada statale 13 (Pontebbana) è assicurata scorrevolezza in entrata e in uscita, o spostamento di accesso carraio su strada diversa.*
2. *Gli esercizi commerciali al dettaglio alimentari e misti con superficie di vendita superiore a m² 400 sono dotati di un'area pertinenziale riservata alle operazioni di carico e scarico merci e al parcheggio di veicoli merci.*
3. *Le opere sono realizzate tali da rispettare il principio dell'invarianza idraulica, come previsto da norme regionali, e le disposizioni in materia di acque meteoriche di dilavamento, come previste dal Piano regionale di tutela delle acque.*
4. *Nella zona sono mantenuti o piantati alberi preminentemente autoctoni, alti almeno metri 2,5 alla piantagione e metri 5 a maturità, di densità media di almeno 1 per ogni 4 posti auto.*
5. *Il permesso di costruire nella zona H3 di via Campoformido, lato nord, è subordinato alla stipula con il Comune di una convenzione prevedente l'assunzione a carico del privato della realizzazione o degli oneri di realizzazione di corsie centrali, isole centrali e attraversamento pedonale sulla strada statale 13 (Pontebbana) in corrispondenza della zona H3, e il divieto di immissione sulla strada statale 13 (Pontebbana) dalla zona H3 con svolta a sinistra.*
6. *L'allargamento della strada statale 13 (Pontebbana), previsto in corrispondenza della zona H3 di via Campoformido, lato nord, comprendente gli interventi di cui al comma 5, è comunque destinato ad interventi per la messa in sicurezza delle utenze deboli.*
7. *A confine con zona residenziale è realizzata fascia di verde preferibilmente con sesto di impianto di tipo multifilare stratificato (specie arbustive ed arboree) e con essenze di tipo autoctono e tipiche delle zone circostanti l'ambito di intervento.*
8. *Sono consentite le coperture a verde che utilizzino essenze erbacee ed arbustive preferibilmente autoctone, di cui al DPR 59/2009, articolo 2, comma 5.*
9. *Negli interventi aventi rilevanza urbanistica come definiti dalla LR 19/2009, articolo 4, comma 1, devono essere previste adeguate soluzioni tecniche che consentano di minimizzare l'esposizione al gas radon controllando la migrazione dello stesso dal terreno agli ambienti.*

ART. 21. ZONA I - DIREZIONALE.

A) Destinazioni d'uso.

1. Le opere e attività rispettano le destinazioni d'uso seguenti:
 - a) alberghiera;
 - b) *(soppressa)*;
 - c) commerciale al *dettaglio* di generi non alimentari, se non pasti e bevande consumate nell'esercizio. *La destinazione commerciale al dettaglio di generi alimentari diversi da pasti e bevande consumate nell'esercizio può essere mantenuta nei limiti di superficie di pavimento esistente, senza aumento della superficie di vendita;*
 - d) direzionale;
 - e) *servizi e attrezzature collettive*;
 - f) residenziale;
 - g) *servizi*;
 - h) *destinazioni d'uso su immobili preesistenti in atto alla data di adozione della variante 58 (2 4 2019)*;
 - i) *viabilità*.
2. La destinazione d'uso residenziale è subordinata a cessazione nel lotto di ogni attività artigianale produttiva di beni e industriale, se non per recupero o integrazione fino a m³ 150 di unità funzionale residenziale.
3. In caso di costituzione, *integrazione, spostamento, mutamento o ripristino dopo dismissione di uso*:
 - a) è vietato uso compreso in elenco di industrie insalubri di prima e seconda classe, se non di servizio;
 - b) se l'attività cessata è artigianale produttiva di beni o industriale la destinazione d'uso artigianale produttiva di beni o industriale è comunque vietata, se non per uso di mostra o ufficio.

L'aumento del numero di unità immobiliari e della superficie sia utile che di pavimento per destinazione d'uso artigianale produttiva o industriale resta vietato.
4. *(Soppresso)*.

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:
 - a) altezza: m 10, o pari a esistente;
 - b) distanza da confine: m 5, o pari a esistente;
 - c) distanza tra parete finestrata e parete di edificio antistante: m 10;
 - d) distanza da strada:
 - 1) *in genere*: m 10, o pari a esistente;
 - 2) *statale 13 (Pontebbana) complanare autostradale e regionale 464 (di Spilimbergo)*:
 - 2.1) *nel centro abitato*: m 10, o pari all'esistente;
 - 2.2) *fuori dal centro abitato*:

- 2.2.1) *se è previsto ma non è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 40;*
- 2.2.2) *se l'attuazione è diretta o è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 20;*
- 3) *statale 13 (Pontebbana) ordinaria e regionali ex provinciale 52 (di Sedegliano) ed ex provinciale 60 (di Flaibano):*
- 3.1) *nel centro abitato: m 10, o pari all'esistente;*
- 3.2) *fuori dal centro abitato:*
- 3.2.1) *se è previsto ma non è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 30;*
- 3.2.2) *se l'attuazione è diretta o è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 20.*
- Eventuali distanze dalle strade di cui ai punti 2.2) e 3.2) inferiori purché nel rispetto del codice della strada sono motivatamente ammesse previo consenso dell'ente gestore;*
- e) *indice di fabbricabilità fondiaria:*
- 1) *per destinazione d'uso alberghiera: m³/m² 1;*
- 2) *per destinazione d'uso residenziale:*
- 2.1) *in genere: pari a esistente residenziale + m³/m² 0,2;*
- 2.2) *nella zona di via Spilimbergo, lato nord: m³/m² 0,5;*
- f) *rapporto di copertura: m²/m² 0,4, o pari a esistente + 75 m² per ogni unità funzionale;*
- g) *superficie per parcheggio, per nuova costruzione, per ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, per ampliamento con aumento di superficie utile, per aumento del numero di unità immobiliari se non accessori e per mutamento di destinazione d'uso da una non aperta al pubblico ad altra aperta al pubblico o da non commerciale al dettaglio a commerciale al dettaglio, salvo norma specifica diversa, fino a distanza di m 100 di percorso, minima:*
- 1) *stanziale: 1 m² per ogni 10 m³, ma non meno di 1 posto auto per ogni unità immobiliare di uso diverso da accessori;*
- 2) *di relazione:*
- 2.1) *per opera alberghiera: 1 posto auto per ogni 2 utenti;*
- 2.2) *di Su artigianale: 10%;*
- 2.3) *di Sv commerciale al dettaglio: 100%;*
- 2.4) *di Su direzionale: 80%;*
- 2.5) *di Su di servizio o attrezzatura collettiva:*
- 2.5.1) *per nuova costruzione o ampliamento: 80%;*
- 2.5.2) *per recupero: 40%;*
- 2.6) *di Su di servizi: 80%;*
- h) *(soppressa);*
- i) *superficie di vendita di esercizio commerciale al dettaglio, massima: m² 400;*
- l) *(soppressa).*

C) Disposizioni particolari.

1. *(Soppresso).*
2. Il Comune può prescrivere la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria specifiche per l'area di intervento.
3. *Nella zona di via Spilimbergo, lato nord, sono vietati accessi da via Spilimbergo.*

ART. 22. ZONA R4 GR1 - RICETTIVA, ALBERGHIERA.**A) Destinazioni d'uso.**

1. Le opere e attività rispettano le destinazioni d'uso seguenti:

- a) alberghiera;
- a1) *direzionale*;
- b) opera per sport e ricreazione;
- c) ricettivo-complementare;
- d) *viabilità*.

E' ammessa un'abitazione di custodia per ogni Prp.

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:

- a) altezza: m 15;
- b) distanza da confine: m 10;
- c) distanza da strada:
 - 1) *in genere: m 10, o pari all'esistente*;
 - 2) *statale 13 (Pontebbana) complanare autostradale e regionale 464 (di Spilimbergo):*
 - 2.1) *nel centro abitato: m 10, o pari all'esistente*;
 - 2.2) *fuori dal centro abitato:*
 - 2.2.1) *se è previsto ma non è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 40*;
 - 2.2.2) *se l'attuazione è diretta o è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 20*;
 - 3) *statale 13 (Pontebbana) ordinaria e regionali ex provinciale 52 (di Sedegliano) ed ex provinciale 60 (di Flaibano):*
 - 3.1) *nel centro abitato: m 10, o pari all'esistente*;
 - 3.2) *fuori dal centro abitato:*
 - 3.2.1) *se è previsto ma non è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 30*;
 - 3.2.2) *se l'attuazione è diretta o è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 20*.

Eventuali distanze dalle strade di cui ai punti 2.2) e 3.2) inferiori purché nel rispetto del codice della strada sono motivatamente ammesse previo consenso dell'ente gestore;

- d) indice di fabbricabilità territoriale: m³/ha 20.000. Le opere per sala congressi, piscina, palestra e campi da gioco sono escluse dal computo di volume;
- e) rapporto di copertura: m²/m² 0,5;
- f) superficie per parcheggio, privato, minima:
 - 1) *stanziale: 1 m² per ogni 10 m³, ma non meno di 2 posti auto per ogni unità immobiliare o opera assimilabile*;
 - 2) *di relazione:*
 - 2.1) *per opera alberghiera: 1 posto auto per ogni 2 utenti*;

- 2.2) per opera ricettivo-complementare: 1 posto auto per ogni piazzola o unità abitativa;
- 2.3) per opera per sport e ricreazione: 1 posto auto per ogni 2 utenti;
- g) volume di abitazione di custodia, massimo: m³ 450.

C) Disposizioni particolari.

1. Il Prp prevede requisiti di opere e attività, in funzione di omogeneità di insediamento e di suo inserimento nel contesto territoriale.

ART. 23. ZONA R2 GR2 - RICETTIVA, COMPLEMENTARE.**A) Destinazioni d'uso.**

1. Le opere e *attività* rispettano la destinazione d'uso di attrezzature turistico-sportive-ricreative di livello intercomunale.
2. Sono ammesse abitazioni di gestione e di custodia.

B) Indici.

1. Le opere rispettano l'indice di fabbricabilità territoriale di m³/ha 2.500.

C) Disposizioni particolari.

1. Il Prp prevede:
 - a) opere coordinate con analoghe in comune di Udine;
 - b) requisiti di qualità ambientale delle opere;
 - c) azioni di valorizzazione ambientale, particolarmente per boschi e prati naturali;
 - d) la realizzazione di un corridoio ecologico consistente in una fascia costituita da habitat prativi o boschivi dello spessore di almeno m 30. Lo schema di corridoio ecologico individuato in zonizzazione è schematico ed è suscettibile di essere modificato in sede di Prp.
2. Fino ad approvazione del Prp nelle aree di prato naturale sono comunque vietati:
 - a) trasformazione di prato;
 - b) uso comportante calpestamento significativo;
 - c) piantagione di alberi o arbusti;
 - d) irrigazione.

ART. 24. ZONA S - PER SERVIZI ED ATTREZZATURE COLLETTIVE.

A) Destinazioni d'uso.

1. Le opere e *attività* rispettano le destinazioni d'uso seguenti:

S1. Per viabilità e trasporti:

P) parcheggio.

S2. Per culto, vita associativa e cultura:

CH) culto;

CC) centro civico/amministrativo/culturale.

S3. Per istruzione:

SMAT) *nido dell'infanzia / scuola dell'infanzia;*

SEL) *scuola primaria;*

SMI) *scuola secondaria di primo grado;*

SMS) *scuola secondaria di secondo grado.*

S4. Per assistenza e sanità:

ASS) opera per assistenza e sanità.

S5. Per verde, sport e spettacoli all'aperto:

VA) verde di arredo;

VC) verde di connettivo;

NV) verde elementare;

VQ) verde di quartiere;

PU) parco urbano;

SS) sport e spettacoli all'aperto;

SSP) sport e spettacoli all'aperto, di privati.

S6. Per varie:

TEC) servizio tecnologico;

MAG) magazzino;

MIL) opera militare;

OIP) *Opera idraulica di contenimento delle acque di piena.*

2. Sono ammesse anche:

a) in zone S CC, NV, VQ, PU, SS e SSP: opere per ristoro, *festeggiamenti e vita associativa*, eccetto che in area compresa in Prp di iniziativa privata se non ivi espressamente previste;

b) *in zone S tutte:*

1) *percorsi ciclabili e pedonali;*

2) *viabilità;*

3) *alloggio per il personale o la custodia, non più di uno per ogni unità o area funzionale;*

4) *raccolta differenziata di rifiuti;*

c) *in zone S, eccetto che di cimiteri e depuratori: casa dell'acqua per l'erogazione di acqua potabile per uso domestico.*

La realizzazione di casa dell'acqua nella zona S compresa nel parco comunale dei prati di Lavia e del Beato Bertrando è subordinata al recepimento della previsione di Prg nel progetto di parco.

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:
- a) altezza: m 10, o pari a esistente;
 - b) distanza da confine: m 0;
 - c) distanza da strada:
 - 1) *in genere*:
 - 1.1) in lotto contiguo a zona A o B1: m 0;
 - 1.2) in lotto non contiguo a zona A o B1: m 5, o pari a esistente;
 - 2) *statale 13 (Pontebbana) complanare autostradale e regionale 464 (di Spilimbergo)*:
 - 2.1) *nel centro abitato*: m 5, o pari all'esistente;
 - 2.2) *fuori dal centro abitato*:
 - 2.2.1) *se è previsto ma non è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo*: m 40;
 - 2.2.2) *se l'attuazione è diretta o è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo*: m 20;
 - 3) *statale 13 (Pontebbana) ordinaria e regionali ex provinciale 52 (di Sedegliano) ed ex provinciale 60 (di Flaibano)*:
 - 3.1) *nel centro abitato*: m 5, o pari all'esistente;
 - 3.2) *fuori dal centro abitato*:
 - 3.2.1) *se è previsto ma non è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo*: m 30;
 - 3.2.2) *se l'attuazione è diretta o è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo*: m 20.

Eventuali distanze dalle strade di cui ai punti 2.2) e 3.2) inferiori purché nel rispetto del codice della strada sono motivatamente ammesse previo consenso dell'ente gestore;

 - d) rapporto di copertura:
 - 1) m^2/m^2 0,5, o pari a esistente + 200 m² per ogni unità funzionale, salvo quanto previsto ai punti 2), 3) e 4);
 - 2) in zone S3 SMAT, SEL, e SMI: m^2/m^2 0,25, o pari a esistente + 200 m² per ogni unità funzionale;
 - 3) in zone S5 NV, VQ e PU: m^2/m^2 0,05, o pari a esistente + 200 m² per ogni unità funzionale;
 - 4) in zone S5 SS e SSP: m^2/m^2 0,3, o pari a esistente + 200 m² per ogni unità funzionale;
 - e) superficie per parcheggio, fino a distanza di m 400 di percorso, minima:
 - 1) per zone S5 SS e SSP: 1 posto auto per ogni 2 utenti;
 - 2) per zone S2, S3 e S4, di Su:
 - 2.1) per nuova costruzione o ampliamento: 80%;
 - 2.2) per recupero: 40%;
 - f) *superficie scoperta alberata, in aggiunta a quella di parcheggio, minima: 50% della superficie coperta di edifici, escluso, per dimostrata impossibilità, che in area edificata e urbanizzata o in caso di utilizzo di edifici esistenti.*

C) Disposizioni particolari.

1. In zona S contigua a zona A0 o AR le opere sono armonizzate con quelle di zona A0 o AR.
2. Le componenti naturali di pregio esistenti sono conservate o ricostituite.
3. Gli edifici e manufatti di interesse storico o simbolico sono conservati e valorizzati.
4. I parcheggi sono dotati di opere di verde autoctono.
5. Le aree per servizi tecnologici sono normalmente circondate da barriere alberate preminentemente autoctone o da argini con alberi ed arbusti preminentemente autoctoni con funzione paesaggistica, antinquinamento e antirumore.
6. Le opere sono realizzate o gestite:
 - a) in genere: dal Comune o da enti *pubblici altri*, istituzioni riconosciute o privati convenzionati. *La convenzione con privati contiene anche l'indicazione delle destinazioni e/o degli usi delle opere e delle aree;*
 - b) in zona S5 SSP: da privati.
7. Servizi ed attrezzature collettive possono essere realizzate e gestite di iniziativa pubblica anche in assenza di Prp o concessione convenzionata anche dove Prp e concessione convenzionata sono previsti, se il perimetro di Prp o concessione convenzionata comprende zone diverse e la superficie di zone diverse supera quella di zona S.
8. *(Soppresso).*
9. *In area esondabile di zona S5 SS presso torrente Lavia è da tenersi conto della quota raggiungibile dall'acqua. In ogni caso:*
 - a) *il piano di calpestio di edifici è elevato di almeno 30 cm rispetto al piano di campagna adiacente al rilevato;*
 - b) *sono vietati vani interrati e seminterrati.*
10. *Nella zona S TEC posta a ovest di Colloredo l'impianto fotovoltaico rispetta le condizioni seguenti:*
 - a) *i pannelli fotovoltaici:*
 - 1) *non superino l'altezza di metri 2,5;*
 - 2) *siano posti su pali infissi o avvitati nel terreno senza opere di calcestruzzo o con opere di calcestruzzo facilmente rimovibili;*
 - b) *le cabine o edifici non superino l'altezza di metri 3,0;*
 - c) *le opere siano schermate verso l'esterno mediante ~~barriere di verde autoctone~~ mitigazioni vegetali di specie autoctone;*
 - d) *il suolo non trasformato per opere indispensabili sia mantenuto a verde naturale;*
 - e) *la recintazione:*
 - 1) *non superi l'altezza di metri 2,5;*
 - 2) *sia realizzata di rete, con eventuale cordolo di calcestruzzo e sostegni di ferro o calcestruzzo;*
 - 3) *permetta il passaggio della piccola fauna selvatica;*
 - f) *i cavi siano interrati;*
 - g) *le opere siano realizzate previa stipula con il Comune di una convenzione prevedente gli obblighi del realizzatore, compresi il ripristino del terreno dopo l'eventuale dismissione.*

11. Nella zona S SSP a sud di via Cristoforo Colombo, il Prp previsto prevede la realizzazione di una fascia di mitigazione multifilare pluristratificata o banda boscata costituita da specie arboree e arbustive autoctone, della larghezza di almeno metri 10 e dell'altezza di almeno metri 6 lungo il confine nord.

ART. 25. ZONA T - DI PARCHEGGIO PRIVATO.

A) Destinazioni d'uso.

1. Le opere e *attività* rispettano la destinazione d'uso di parcheggio privato.

B) Indici.

1. Le opere e *attività* rispettano gli indici seguenti:
 - a) altezza: m 3 + il 40% della distanza dal confine, ma non maggiore di m 4,5;
 - b) distanza da confine:
 - 1) m 5, salvo quanto previsto ai punti 2) e 3);
 - 2) per accessori: m 0. Le opere *di nuova costruzione* fruenti di questa norma non possono essere più di 1 per ogni lotto, e non possono avere alcun fronte *distante dal confine meno di m 5* superiore a m 6;
 - 3) in corrispondenza di edificio *posto* in lotto contiguo a confine: m 0;
 - c) distanza da strada:
 - 1) *in genere*: m 5;
 - 2) *statale 13 (Pontebbana) complanare autostradale e regionale 464 (di Spilimbergo)*:
 - 2.1) *nel centro abitato*: m 5, o pari all'esistente;
 - 2.2) *fuori dal centro abitato*:
 - 2.2.1) *se è previsto ma non è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo*: m 40;
 - 2.2.2) *se l'attuazione è diretta o è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo*: m 20;
 - 3) *statale 13 (Pontebbana) ordinaria e regionali ex provinciale 52 (di Sedegliano) ed ex provinciale 60 (di Flaibano)*:
 - 3.1) *nel centro abitato*: m 5, o pari all'esistente;
 - 3.2) *fuori dal centro abitato*:
 - 3.2.1) *se è previsto ma non è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo*: m 30;
 - 3.2.2) *se l'attuazione è diretta o è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo*: m 20.

Eventuali distanze dalle strade di cui ai punti 2.2) e 3.2) inferiori purché nel rispetto del codice della strada sono motivatamente ammesse previo consenso dell'ente gestore;

- d) rapporto di copertura: m^2/m^2 0,1, o pari a esistente + m^2 25 per ogni unità funzionale.

C) Disposizioni particolari.

1. L'area è recintata verso strada con muro o siepe a densità colma.

ART. 26. ZONA V - DI VERDE PRIVATO.

A) Destinazioni d'uso.

1. Le opere e attività rispettano le destinazioni d'uso seguenti:

- a) *residenziale per accessori*;
- b) di verde, per protezione, arredo e ricreazione;
- c) *in ambiti di Prp: opere di viabilità*.

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:

- a) altezza:
 - 1) m 3 + il 40% della distanza dal confine, ma non maggiore di m 4,5, o pari a esistente, salvo quanto previsto al punto 2);
 - 2) per opera prevista in programma unitario per lotti contigui: m 4,5;
- b) distanza da confine:
 - 1) m 5, o pari a esistente, salvo quanto previsto ai punti 2) e 3);
 - 2) per accessori: m 0. Le opere *di nuova costruzione* fruenti di questa norma non possono essere più di 1 per ogni lotto, e non possono avere alcun fronte *distante dal confine meno di m 5* superiore a m 7,5;
 - 3) in corrispondenza di edificio *posto* in lotto contiguo a confine: m 0;
- c) *distanza da strada*:
 - 1) *in genere*: m 5;
 - 2) *statale 13 (Pontebbana) complanare autostradale e regionale 464 (di Spilimbergo)*:
 - 2.1) *nel centro abitato*: m 5, o pari all'esistente;
 - 2.2) *fuori dal centro abitato*:
 - 2.2.1) *se è previsto ma non è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo*: m 40;
 - 2.2.2) *se l'attuazione è diretta o è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo*: m 20;
 - 3) *statale 13 (Pontebbana) ordinaria e regionali ex provinciale 52 (di Sedegliano) ed ex provinciale 60 (di Flaibano)*:
 - 3.1) *nel centro abitato*: m 5, o pari all'esistente;
 - 3.2) *fuori dal centro abitato*:
 - 3.2.1) *se è previsto ma non è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo*: m 30;
 - 3.2.2) *se l'attuazione è diretta o è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo*: m 20;
 - 4) *se presente indicazione grafica vale l'indicazione grafica. Eventuali distanze dalle strade di cui ai punti 2.2) e 3.2) inferiori purché nel rispetto del codice della strada sono motivatamente ammesse previo consenso dell'ente gestore*;
- d) indice di fabbricabilità fondiaria: m^3/m^2 0,1, con un massimo di m^3 80 per ogni lotto esistente;

e) rapporto di copertura: m^3/m^2 0,05, con un massimo di m^2 40 per ogni lotto esistente.

Ai fini dell'applicazione degli indici di cui alle ~~lettera~~ lettere d) ed e) è lotto la porzione di zona V interessata dalle opere.

C) Disposizioni particolari.

1. Le opere rispettano le caratteristiche tipologiche previste per gli edifici di cui costituiscono pertinenza. Sono vietate comunque le coperture piane.

ART. 27. VIABILITA', FERROVIA E ACQUA.

A) Classificazione e usi.

1. La viabilità è classificata in:
 - a) *di primo livello: strada statale 13 (Pontebbana) complanare autostradale e strada regionale 464 (di Spilimbergo);*
 - b) *penetrazioni urbane: strada statale 13 (Pontebbana) ordinaria e strade regionali ex provinciali 52 (di Sedegliano) e 60 (di Flaibano);*
 - c) *comprensoriale: strada di raccolta e convogliamento del traffico, esterna a insediamenti;*
 - d) *di collegamento: strada di raccolta e convogliamento del traffico, interna a insediamenti;*
 - e) *di quartiere: strada di servizio puntuale, interna a insediamenti;*
 - f) *vicinale: strada *altra, esterna a insediamenti;**
 - g) *percorso ciclabile.*
2. La viabilità è distinta in esistente e prevista.
3. Ove previsto sottopasso pedonale è realizzato passaggio pedonale sotto strada.
4. Ove previsto accesso vincolato è realizzato accesso unico per l'area interessata, salvo variazione minima per migliorare la scorrevolezza in entrata e in uscita.
5. In spazio per viabilità sono comunque *ammesse*:
 - a) *opere per viabilità, compresi percorsi ciclabili e pedonali;*
 - b) *opere di servizio, arredo e protezione degli utenti;*
 - c) *opere funzionali a proprietà laterali, compatibilmente con le norme di settore;*
 - d) *opere per passaggio, raccolta e deflusso di acqua;*
 - e) *opere antirumore;*
 - f) *opere di pubblicità, se non espressamente vietate;*
 - g) *opere di servizio, arredo, mitigazione e compensazione ambientale e paesaggistica.*

La realizzazione di opere antirumore e di pubblicità nella zona S compresa nel parco comunale dei prati di Lavia e del Beato Bertrando è subordinata al recepimento della previsione di Prg nel progetto di parco.
- 5 bis. *In corrispondenza di zone E4 e E6 R lungo la strada provinciale 60 (di Flaibano) sono vietati cartelli pubblicitari.*
6. In spazio per ferrovia sono comunque ammesse:
 - a) *opere di attraversamento.*
 - b) *opere di servizio e arredo;*
7. In spazio di acqua sono comunque ammesse:
 - a) *opere di attraversamento;*
 - b) *opere di servizio o arredo;*
 - c) *opere funzionali a proprietà laterali, compatibilmente con le norme di settore;*
 - d) *opere per difesa del suolo.*

8. *Ai sensi della legge regionale 11/2015, ai fini della allocazione delle funzioni di gestione i corsi d'acqua sono classificati da 1 a 5 come previsto mediante sigla alfanumerica nella zonizzazione.*

I corsi d'acqua sono gestiti dai soggetti indicati dalla legge regionale 11/2015, secondo la classificazione ivi prevista e riportata mediante sigla alfanumerica nella zonizzazione.

B) Disposizioni particolari.

1. Gli enti pubblici possono adeguare la viabilità esistente, anche per realizzare percorsi ciclabili e pedonali e opere di servizio e arredo, anche mediante allargamento, indipendentemente da previsioni di zona.
2. Il Comune può prescrivere arretramento di opere per realizzare o adeguare viabilità, anche per percorsi ciclabili e pedonali e opere di servizio e arredo, *e per assicurarne rispetto e per visibilità*, indipendentemente da previsioni di zona.
3. L'accesso ad area diversa da pertinenza stradale:
 - a) in zone E e in area di Prp non classificata zona A su viabilità di grande comunicazione e di interesse regionale è realizzato canalizzato;
 - b) in zone E se nuovo è realizzato distante da esistenti almeno:
 - 1) su viabilità di grande comunicazione: m 600;
 - 2) su viabilità di interesse regionale: m 300;
 - c) ove possibile è realizzato con cancello arretrato di almeno m 5 dalla piattaforma stradale o apertesi automaticamente.
4. In ambiti di Prp e in lotti serviti da strade diverse il Comune può prescrivere spostamento, adeguamento e uso coordinato di accessi.
5. Il tracciato e la dimensione di viabilità prevista, compresi percorsi ciclabili, valgono come indicazione di massima. L'opera può discostarsi di quanto necessario per ragioni tecniche, funzionali e ambientali, *entro i limiti previsti come distanza di edifici in zona agricola*.
6. Viabilità può essere realizzata di iniziativa pubblica anche in assenza di Prp o concessione convenzionata anche dove Prp o concessione convenzionata sono previsti.
- 6 *bis*. *Le linee interne alla viabilità nei grafici di previsione non hanno valore vincolante.*
7. La realizzazione di nuovi insediamenti in adiacenza a ferrovia è subordinata a recintazione del terreno presso ferrovia.
8. Gli interventi su corso d'acqua rispettano i criteri seguenti:
 - a) dimensionamento delle sezioni a cielo aperto tenendosi conto della crescita di vegetazione sulle sponde;
 - b) realizzazione di nuovi salti di fondo ove necessari di pietra;
 - c) realizzazione di ponti con più materiali;
 - d) conservazione o ripristino di elementi di interesse storico-documentale;
 - e) uso ove possibile di tecniche di ingegneria naturalistica;
 - f) i tratti finali di scarichi e confluenze sono realizzati di pietra o sasso, occultandosi tubazioni. Lo scarico rispetta comunque la capacità autodepurante del corso d'acqua.

9. In area fluviale:
- a) sono vietati:
 - 1) deposito di materiale di qualsiasi genere a distanza da corso d'acqua minore di m 20, da sponda di magra o piede di argine;
 - 2) edifici di nuova costruzione;
 - 3) installazioni, pavimentazioni e interventi simili capaci di ostacolare i processi di crescita e attecchimento di alberi, arbusti ed erbe autoctone;
 - b) le fasce arboree ripariali sono soggette alle norme di gestione previste dalla legge per i boschi;
 - c) *nell'area fluviale della zona S SS di Colloredo, a ovest del torrente Lavia, tuttavia è ammessa, oltre il recupero edilizio, anche la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, alla condizione che:*
 - 1) *il volume geometrico e la superficie coperta non siano complessivamente aumentati;*
 - 2) *gli edifici esistenti a distanza dalla chiesetta della Madonna dei Roveri minore di metri 50 siano rimossi;*
 - 3) *la ricostruzione rispetti una distanza dalla chiesetta della Madonna dei Roveri di almeno metri 50;*
 - 4) *l'altezza degli edifici non superi metri 4.*
10. La copertura di corsi d'acqua è vietata se non imposta da ragioni di tutela della incolumità pubblica o da ragioni di rilevante interesse pubblico.

ART. 28. ATTIVITA' PRODUTTIVE.

1. Per opere e attività comportanti produzione, lavorazione e/o deposito di beni il Comune può richiedere documentazione su:
 - a) stato di strutture, materiali, forme e colori di opere principali;
 - b) presenza di opere secondarie e depositi all'aperto;
 - c) stato di aree scoperte;
 - d) stato di viabilità di accesso;
 - e) stato di accessi;
 - f) stato di parcheggi;
 - g) stato di verde arboreo ed arbustivo;
 - h) prossimità ad acque superficiali;
 - i) rischio di allagamento;
 - l) emissioni e immissioni in atmosfera;
 - m) emissioni sonore;
 - n) presenza di rifiuti;
 - o) scarichi liquidi;
 - p) produzione di vibrazioni del suolo;
 - q) emissioni elettromagnetiche;
 - r) traffico indotto.
2. In relazione a caratteristiche ed effetti di opere e attività il Comune può prescrivere:
 - a) adeguamento di strutture, materiali, forme e colori di edifici;
 - b) rimozione od occultamento di opere secondarie e/o di depositi all'aperto;
 - c) sistemazione di aree scoperte;
 - d) adeguamento di viabilità di accesso;
 - e) chiusura, adeguamento e regolamentazione di accessi;
 - f) realizzazione, integrazione e adeguamento di parcheggi;
 - g) realizzazione, integrazione e adeguamento di verde arboreo e arbustivo;
 - h) adozione di misure antinquinamento di acque superficiali;
 - i) adozione di misure antinquinamento per il caso di allagamento;
 - l) verifica e adeguamento di emissioni e immissioni in atmosfera;
 - m) verifica e adeguamento di emissioni sonore;
 - n) verifica e adeguamento del sistema di raccolta interna e allontanamento di rifiuti;
 - o) verifica e adeguamento di scarichi liquidi;
 - p) verifica ed eliminazione o attenuazione di vibrazioni del suolo;
 - q) verifica e adeguamento di emissioni elettromagnetiche;
 - r) adozione di misure per limitare o regolamentare il traffico o migliorarne la sicurezza.
3. I depositi per materie potenzialmente inquinanti sono dotati di pavimento impermeabile e rialzo perimetrale di muro pieno continuo o altro sistema per contenimento di eventuale intero sversamento. Il Comune può prescrivere la copertura.
4. Le aree scoperte per movimentazione di materie potenzialmente inquinanti sono dotate di pavimento e sistema di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia.

5. In tutto il comune sono *vietati usi* industriali o artigianali di costituzione nuova o da trasferimento o *integrativi di esistenti*:
- a) di deposito, lavorazione o trattamento di rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi;
 - b) comportanti rischio di incidenti rilevanti;
 - c) di produzione di fitosanitari o biocidi;
 - d) di produzione di gas tossici richiedenti autorizzazione;
 - e) di produzione, utilizzazione o trattamento di materiali a rischio biologico;
 - f) di trattamento, arricchimento o stoccaggio di materiali o residui nucleari;
 - g) di conceria;
 - h) di produzione, confezionamento o recupero di esplosivi o polveri esplodenti;
 - i) di prima fusione per la produzione di ghisa o acciaio;
 - l) comportanti emissioni contemporaneamente tossiche, stabili e bioaccumulabili rilevanti rispetto a centri o nuclei abitati.
6. Per usi produttivi esistenti è applicabile in ogni tempo il Rd 1265/1934, articoli 216 e 217.

ART. 29. VINCOLI TUTELE E CRITERI PAESAGGISTICI.

01. Ai beni paesaggistici tutelati per legge, come individuati dal Piano paesaggistico regionale, si applicano le norme di cui al Piano paesaggistico regionale stesso, fermo restando quanto segue, solo qualora costituisca norma più restrittiva.

1. (Soppresso).

1 bis. *Nel territorio comunale sono riconosciuti i seguenti beni paesaggistici come individuati nella tavola Parte statutaria e in zonizzazione:*

a) *i torrenti Cormôr e Lavia, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;*

b) *i territori coperti da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento.*

I beni sono individuati nella tavola Parte statutaria e in Zonizzazione.

2. In bene paesaggistico tutelato per legge di cui al Dlgs 42/2004, parte terza, il progetto per realizzazione di opere soggette ad autorizzazione paesaggistica è corredato di elaborati indicanti lo stato attuale del bene interessato, gli elementi di valore paesaggistico presenti, gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte e gli elementi di mitigazione e di compensazione necessari. Il progetto prevede comunque:

a) (soppressa);

b) (soppressa);

c) conservazione di bosco;

d) esclusione od occultamento di depositi all'aperto;

e) limitazione di pavimentazioni impermeabili di aree scoperte;

f) sistemazione di aree scoperte a vista;

g) per impianti di distribuzione di carburante:

1) tipologia di edifici: lineare;

2) paramento esterno di edifici: di muro o legno;

3) copertura di edifici: a falda/e, con colmo orizzontale e pendenza compresa tra 40% e 45%;

4) per opere diverse: esclusione o limitazione di elementi metallici brillanti o riflettenti.

~~Sono comunque soggetti a tutela paesaggistica, per legge, salvo eccezioni:~~

~~**aa)** i torrenti Cormôr e Lavia, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;~~

~~**bb)** i territori coperti da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;~~

~~**cc)** (soppressa);~~

~~**dd)** (soppressa).~~

~~Per l'individuazione dei vincoli paesaggistici il Piano paesaggistico regionale.~~

~~Per i beni paesaggistici tutelati per legge valgono le prescrizioni d'uso del Piano paesaggistico regionale. In particolare:~~

~~**a)** per fiumi, torrenti, corsi d'acqua tutelati per legge e relative sponde e piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna vale l'articolo 23, comma 8, lettere a) e b);~~

~~b) per i territori coperti da boschi vale l'articolo 28, comma 13.~~

2 bis. Per fiumi, torrenti, corsi d'acqua tutelati per legge e relative sponde e piedi degli argini per una fascia di 150 m:

a) i progetti e gli interventi rispettano e/o non confliggono con i criteri seguenti:

1) salvaguardare la funzionalità ecologica e idraulica e la morfologia fluviale naturale, mantenendo o ripristinando condizioni di naturalità, libera dinamica e connettività ecologica, limitando e riducendo le trasformazioni degli alvei e delle sponde e l'artificializzazione del reticolo idrografico;

2) riqualificare e incrementare le formazioni arboree igrofile e golenali, intervenendo prioritariamente sulla vegetazione invasiva alloctona;

3) conservare e valorizzare gli edifici di rilevanza storico - culturale, i manufatti, gli elementi architettonici, i materiali e le attrezzature tecnologiche storicamente legate al paesaggio dei corsi d'acqua, fatti salvi gli interventi connessi alla funzionalità idraulica;

4) evitare l'inserimento di qualsiasi elemento detrattore e dissonante rispetto a punti panoramici e mitigare gli esistenti;

5) permettere l'accessibilità e la fruibilità degli ambienti fluviali attraverso interventi di promozione della mobilità lenta, ove compatibili con la tutela degli habitat e degli ecosistemi;

6) ripristinare e riqualificare l'ambiente fluviale nelle aree ove si presentano criticità ecosistemiche, paesaggistiche e morfologiche fluviali (erosione, artificializzazione delle sponde, alterazione delle componenti vegetali) e conservare le aree che presentano valori ecosistemici, paesaggistici e morfologici fluviali;

7) le costruzioni rispettano caratteristiche costruttive-tipologiche congrue con la migliore qualità del contesto territoriale;

8) ogni intervento è corredato da una sufficiente analisi che dimostri lo stato dei fabbricati e della vegetazione in un intorno sufficientemente ampio e comunque rapportato al tipo di modifica richiesto;

9) nel caso di nuova edificazione il progetto prevede interventi di arredo verde con lo scopo di migliorare l'inserimento ambientale delle opere;

b) non sono ammissibili le opere e gli interventi di cui al PPR, norme di attuazione, articolo 23, comma 8, lettera a);

c) sono ammissibili nel rispetto delle procedure autorizzative previste dalla disciplina nazionale, fermi restando tutti i casi di non ammissibilità di cui al precedente comma 3, gli interventi che devono conformarsi alle prescrizioni di cui al PPR, norme di attuazione, articolo 23, comma 8, lettera b);

d) in applicazione dell'articolo 149 del Codice, ad integrazione delle fattispecie previste negli Accordi Stato Regione di semplificazione e nel DPR 31/2017, non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di cui al PPR, norme di attuazione, articolo 23, comma 8, lettera c).

2 ter. Per i territori coperti da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento:

- a) vale la definizione di bosco di cui alla legge regionale 9/2007, articolo 6. Per le fattispecie non considerate bosco valgono le norme del Piano paesaggistico regionale, articolo 28, comma 3. Sono bosco le aree rispondenti alla definizione anche se non individuate cartograficamente. In caso di incoerenza tra la definizione di bosco di cui alla legge regionale 9/2007 e la cartografia è prevalente la definizione;
- b) i progetti e gli interventi rispettano i seguenti principi:
- 1) salvaguardare i boschi in relazione al loro ruolo per la qualificazione del paesaggio naturale e colturale, la conservazione della biodiversità, la protezione idrogeologica e la salvaguardia della funzione di mitigazione dei cambiamenti climatici, la funzione turistico ricreativa, la capacità produttiva di risorse rinnovabili;
 - 2) conservare, valorizzare e non ridurre i boschi ripariali sviluppatosi nei pressi dei corsi d'acqua entro le fasce di tutela paesaggistica di cui al comma 2 bis;
- c) sono vietate attività e interventi che possano comportare il deterioramento delle caratteristiche fondamentali di naturalità e biodiversità del paesaggio boschivo;
- d) nelle opere di naturalizzazione territoriale, evitare l'introduzione di specie non autoctone, nonché l'eccessiva uniformità nell'andamento delle superfici sistemate e della copertura vegetale riportata;
- e) i progetti e gli interventi si conformano alle prescrizioni di cui al PPR, norme di attuazione, articolo 28, comma 13.
3. In area di biotopo naturale valgono le norme di tutela e le modalità di gestione di cui al Dpgr istitutivo. In caso di contrasto con norme di zona prevalgono le norme di tutela e le modalità di gestione di cui al Dpgr istitutivo. (Soppresso).
 4. In opere di recupero i muri di pietra e sasso, consistenti e omogenei, nonché i portali di pietra ed altri elementi speciali di particolare interesse non specificatamente normati da Prg o Prp sono conservati o ripristinati a vista. La demolizione è ammessa solo per motivate esigenze.
 5. Ove possibile:
 - a) le condutture aeree:
 - 1) sono poste lungo assi attrezzati o linee esistenti;
 - 2) sono mascherate rispetto a strade principali mediante cortine arboree e/o arbustive;
 - 3) attraversano strade principali a distanza da svincoli o incroci di traffico rilevante, in corrispondenza di curve;
 - b) i sostegni di condutture aeree rilevanti:
 - 1) sono posti distanti da edifici, nei punti meno visibili da strade principali;
 - 2) sono realizzati snelli, di materiale e forma non dissonanti con il paesaggio.
 6. In tutto il comune sono vietate:
 - a) cave;
 - b) discariche;
 - c) opere di lamiera ossidabile, se non di rame;

- d) opere di blocchi di cemento grezzo a vista non colorato.
7. I dislivelli prodotti da movimenti di terreno sono raccordati con pendenza non superiore a 20°, o con opere di ingegneria naturalistica. Presso edifici sono ammessi muri realizzati congrui con i muri di edifici, alti fino a metri 1,4.
 8. Gli edifici per accessori e le recinzazioni rispettano criteri di ordine, decoro e congruenza con gli edifici principali.
 9. *Le opere su unità singole di case bifamiliari o a schiera sono armonizzate per forma, materiali e colori con le unità altre.*
 10. *I parcheggi di esercizi commerciali di superficie di vendita superiore a m² 400 sono dotati di opere di verde in continuità con le analoghe opere di zone limitrofe commerciali, industriali e per servizi ed attrezzature collettive.*
 11. ~~*Per prati stabili naturali vale comunque la Lr 9/2005, articoli 3, 4 e 5. (Soppresso).*~~
 12. ~~*Per alberi monumentali vale la legge regionale 9/2007, articoli 80, 81 e 82. È albero monumentale un Morus alba (Gelso bianco) a Colloredo, via Udine 103/3. (Soppresso).*~~

ART. 29 BIS. VINCOLO TUTELA CULTURALE.

1. In bene soggetto a ~~vincolo~~ tutela culturale di cui al Dlgs 42/2004, parte seconda, sono vietate distruzione, danneggiamento o uso non compatibile con il suo carattere storico od artistico oppure tale da creare pregiudizio alla sua conservazione.
2. La demolizione anche con successiva ricostruzione e l'esecuzione di opere e lavori di qualsiasi genere su bene soggetto a ~~vincolo~~ tutela culturale è subordinata ad autorizzazione ~~del soprintendente~~ della Soprintendenza ABAP. Resta salva l'applicazione di procedure diverse previste dalla legge.
3. Sono soggetti a ~~vincolo~~ tutela culturale:
 - a) le cose immobili appartenenti allo Stato, alla Regione e agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente o istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, ~~verificate per le quali sia stata espletata la procedura di verifica dell'interesse culturale prevista dal DLGS 42/2004~~ o, se non verificate, di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre 70 anni;
 - b) le cose immobili dichiarate che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati alla lettera a), di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga a oltre ~~70~~ 50 anni;
 - c) le cose immobili dichiarate, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
 - d) affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi (che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico), esposti o non alla pubblica vista;
 - e) le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale individuate dal Comune;
 - f) le opere di architettura contemporanea di particolare valore artistico riconosciute ~~del soprintendente~~ dalla Soprintendenza ABAP;
 - g) le vestigia individuate della Prima guerra mondiale.
Sono comprese tra le cose di cui alle lettere a) e c):
 - a1) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;
 - a2) le pubbliche piazze, vie, strade ed altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;
 - a3) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianza dell'economia rurale tradizionale.
- 3 bis.** Restano impregiudicati i livelli di tutela previsti dal DLGS 42/2004.
4. Su bene soggetto a ~~vincolo~~ tutela culturale e lungo le strade site nel suo ambito o in sua prossimità è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione o parere favorevole ~~del soprintendente~~ della Soprintendenza ABAP.

5. Senza l'autorizzazione del ~~soprintendente~~ della Soprintendenza ABAP è vietato:
- a) disporre ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi (che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico), esposti o non alla pubblica vista;
 - b) disporre ed eseguire il distacco di stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli nonché la rimozione di cippi e monumenti costituenti vestigia della Prima guerra mondiale ai sensi della normativa in materia.

ART. 29 TER. TUTELA AMBIENTALE.

1. In area di biotopo naturale, come individuato nella tavola Parte statutaria e in zonizzazione, valgono le norme di tutela e le modalità di gestione di cui al DPGR istitutivo. In caso di contrasto con norme di zona prevalgono le norme di tutela e le modalità di gestione di cui al DPGR istitutivo.
2. In Zona speciale di conservazione (ZSC), come individuata nella tavola Parte statutaria e in zonizzazione, valgono le norme di settore e, per la parte compresavi, le previsioni del biotopo di cui alla LR 42/1996, articoli 1 e 4.
3. Nelle aree di parco comunale dei prati di Lavia e del Beato Bertrando, come individuato in zonizzazione, valgono le previsioni contenute nel progetto di parco formato ai sensi della Lr 42/1996, articolo 6, indipendentemente da previsioni del Prq altre.
4. Per prati stabili naturali vale comunque la LR 9/2005, articoli 3, 4 e 5. Fermo restando l'obbligo di conservazione e ripristino. Essendo oggetto di continue evoluzioni, per l'individuazione dei prati stabili naturali si fa rimando alle carte regionali. L'individuazione è solo indicativa.

ART. 29 QUATER. MORFOTIPI.

1. Nel territorio comunale sono individuati i morfotipi di cui alla tavola Parte statutaria:
 - 1) insediamenti compatti ad alta densità;
 - 2) insediamenti compatti a bassa densità;
 - 3) insediamenti produttivi e logistici;
 - 4) insediamenti rurali di pianura e loro pertinenze;
 - 5) mosaici agrari periurbani;
 - 6) mosaici agrari a campi chiusi.
2. Nell'area di insediamento compatto ad alta densità:
 - a) sono vietati interventi che alterino l'impianto stradale consolidato;
 - b) nel morfotipo di Santa Caterina attestato sulla SS 13 (Pontebbana):
 - 1) per ristrutturazione di edifici in zona B2 comportante realizzazione di facciate vetrate o composte o rivestite di metallo, pietra, legno o altro materiale di pregio estetico e di comprovata e garantita curabilità, per almeno $\frac{3}{4}$ della superficie totale, è ammessa un'altezza massima pari all'altezza del più alto degli edifici esistenti entro una distanza di m 200.

La formazione del titolo abilitativo è subordinata a verifica di conformità del progetto ad un elaborato da allegarsi alla domanda indicante tra l'altro la pertinenza funzionale e una previsione di sistemazione generale della pertinenza stessa, volta a un miglioramento della fruibilità e della percettività dei luoghi.

La sistemazione riguarda gli spazi della vita comune, i parcheggi, i percorsi comuni, le viabilità di distribuzione, le aree verdi e l'arredo urbano in generale;

c) gli indici di altezza, distanza e le prescrizioni tipologiche di matrice tipica storica, fatta eccezione per le prescrizioni di zone AR contenute nella colonna Prescrizioni della tabella 2, possono essere superati mediante PAC proposto dall'unanimità dei proprietari o dal proprietario unico, prevedente nuove e peculiari soluzioni progettuali motivate e compatibili con le norme sovraordinate e con almeno 3 dei principi seguenti:

1) opere di riqualificazione del tessuto edilizio esistente;

2) armonizzazione tipologica con il contesto residenziale circostante;

3) adeguamento strutturale e funzionale, efficientamento energetico e sostenibilità ecologica;

4) eliminazione di elementi detrattori e dissonanti con il contesto edilizio. Il PAC contiene uno studio percettivo che motiva la nuova soluzione e ne dimostra l'inserimento armonico dell'intervento nel contesto;

d) per ristrutturazione di edifici tramite demolizione e ricostruzione degli stessi, è ammessa un'altezza massima pari all'altezza del più alto degli edifici esistenti entro una distanza di m 200, qualora il progetto preveda una riduzione della superficie coperta dell'edificio di almeno il 20%, con un contestuale aumento delle aree a verde, parcheggi e spazi di relazione.

La formazione del titolo abilitativo è subordinata a verifica di conformità del progetto ad un elaborato da allegarsi alla domanda indicante tra l'altro la pertinenza funzionale e una previsione di sistemazione generale della pertinenza stessa, volta a un miglioramento della fruibilità e della percettività dei luoghi.

La sistemazione riguarda gli spazi della vita comune, i parcheggi, i percorsi comuni, le viabilità di distribuzione, le aree verdi e l'arredo urbano in generale;

e) gli interventi di adeguamento energetico e antisismico sono realizzati tali da rispettare la qualità paesaggistica ed eliminare o mitigare gli elementi detrattori.

In particolare gli impianti tecnologici sono per quanto possibile inseriti nei fabbricati o mimetizzati rispetto allo sfondo o sono collocati possibilmente arretrati rispetto a elementi edilizi potenzialmente occludenti la loro vista;

f) gli impianti tecnologici privati fronteggianti spazio pubblico sono collocati possibilmente arretrati rispetto a elementi edilizi potenzialmente occludenti la loro vista, o, eccetto pannelli solari, colorati tali da essere mimetizzati rispetto allo sfondo;

- g) i pannelli solari sono collocati integrati o complanari alla copertura se copertura a falde, o non emergenti rispetto al bordo dell'edificio più del 3% dell'altezza dell'edificio se copertura piana;
 - h) le cabine e i contenitori sono possibilmente inseriti nei fabbricati o mimetizzati rispetto allo sfondo o collocati possibilmente arretrati rispetto a elementi edilizi potenzialmente occludenti la loro vista;
 - i) eventuali nuovi volumi di impianti tecnologici sono realizzati rispettandosi le forme e i materiali previsti per gli edifici;
 - l) gli edifici accessori e le recinzioni sono realizzate di forme, materiali e colori armonizzati con gli edifici principali;
 - m) le reti tecnologiche esterne sono interrato o collocate non visibili da spazio pubblico o sequenti linee dell'edificio e colorate come lo sfondo.
- 3. Nell'area di insediamento compatto a bassa densità:**
- a) sono vietati interventi che alterino l'impianto urbanistico consolidato;
 - b) in generale la nuova edificazione è volta a realizzare la migliore armonizzazione con il contesto.
Le architetture moderne sono armonizzate con il contesto senza creare eccessiva frammentazione visiva con l'edificato circostante;
 - c) in occasione di ampliamento superiore al venti per cento in termini di volume geometrico e in ristrutturazione generale in lotti verso zona agricola sono mantenute se esistenti e realizzate nuove o integrate fasce di verde arboreo e/o arbustivo idonee a arredare o schermare le costruzioni;
 - d) gli interventi di adeguamento energetico e antisismico sono realizzati tali da rispettare la qualità paesaggistica ed eliminare o mitigare gli elementi detrattori.
In particolare gli impianti tecnologici sono per quanto possibile inseriti nei fabbricati o mimetizzati rispetto allo sfondo o sono collocati possibilmente arretrati rispetto a elementi edilizi potenzialmente occludenti la loro vista;
 - e) le nuove recinzioni a confine con zona agricola di lotti aventi un'area libera superiore a m² 2.500 sono dotate di varchi per il passaggio della piccola fauna selvatica;
 - f) gli impianti tecnologici privati fronteggianti spazio pubblico sono collocati possibilmente arretrati rispetto a elementi edilizi potenzialmente occludenti la loro vista, o, eccetto pannelli solari, colorati tali da essere mimetizzati rispetto allo sfondo;
 - g) i pannelli solari sono collocati integrati o complanari alla copertura se copertura a falde, o non emergenti rispetto al bordo dell'edificio più del 3% dell'altezza dell'edificio se copertura piana;
 - h) le cabine e i contenitori sono possibilmente inseriti nei fabbricati o mimetizzati rispetto allo sfondo o collocati possibilmente arretrati rispetto a elementi edilizi potenzialmente occludenti la loro vista;
 - i) eventuali nuovi volumi di impianti tecnologici sono realizzati rispettandosi le forme e i materiali previsti per gli edifici;
 - l) gli edifici accessori e le recinzioni sono realizzate di forme, materiali e colori armonizzati con gli edifici principali;

- m) le reti tecnologiche esterne sono interrato e collocate non visibili da spazio pubblico o sequenti linee dell'edificio e colorate come lo sfondo;
- n) le opere su unità singole di case bifamiliari o a schiera sono armonizzate per forma, materiali e colori con le unità altre;
- o) al fine di contenere l'effettivo consumo di suolo, le superfici scoperte non pavimentate o permeabili corrispondono ad almeno il 30% del lotto di pertinenza;
- p) nei lotti edificabili liberi verso zona agricola il percorso progettuale per nuovi edifici è volto a non occludere la visuale dal tessuto urbano verso gli spazi rurali retrostanti;
- q) ove vi siano carrarecce che dalla viabilità principale asfaltata offrono accessibilità agli spazi agricoli retrostanti ai lotti, queste sono conservate mantenute e conservate.
4. Nelle aree perimetrato come morfotipo Insediamenti produttivi logistici:
- a) sono obiettivi di qualità:
- 1) la coerenza paesaggistica con il contesto territoriale e la qualità degli spazi aperti;
 - 2) la rigenerazione, riqualificazione e riuso delle aree non occupate;
 - 3) la mitigazione dell'intrusione visiva rispetto agli scorci paesaggistici verso lo spazio agrario;
 - 4) il rispetto e potenziamento per quanto possibile delle connessioni ecologiche;
- b) valgono i seguenti criteri, in occasione di nuova costruzione, ampliamento superiore al 20% e ristrutturazione generale:
- 1) lungo margini esterni dell'insediamento verso zona agricola e di verde privato sono costituite mitigazioni vegetali in forma di siepe, arbustive o arboree, comunque autoctone e disposte in modo naturaliforme e coerenti con il sistema paesaggistico del contesto;
 - 2) i parcheggi sono realizzati con materiali drenanti e dotati di superfici inerbite;
 - 3) in area scoperta sono piantati alberi di età superiore a 2 anni nella quantità minima di 1 per ogni 300 m³ di volume geometrico, ma non necessariamente superiore a 1 per ogni 100 m² di superficie scoperta disponibile;
 - 4) per i nuovi edifici sono adottate soluzioni di qualità paesaggistica mediante un percorso progettuale motivato in una relazione illustrativa e dimostrativa.
La dimostrazione comprende disegno prospettico o fotomontaggi delle principali vedute dello spazio agrario circostante;
 - 5) è assicurata scorrevolezza in entrata e in uscita dei mezzi pesanti;
- c) per edifici produttivi versanti in stato di abbandono o inutilizzati da oltre 2 anni, sono ammessi ampliamenti di superficie coperta nel rispetto di un rapporto di copertura massimo del 70%.
5. In aree di Insediamenti rurali di pianura come indicate nella tavola Parte statutaria, in occasione di interventi:

- a) sono rispettati e conservati i caratteri urbanistici e dei materiali tradizionali, gli spazi aperti, i percorsi e i luoghi della vita comune, dell'incontro e dell'identità;
- b) gli edifici di nuova costruzione di tipologia capannone, ove ammessi dalle norme di zona, sono realizzati:
- 1) di altezza massima di m 6;
 - 2) con copertura preminentemente falda e con manto di copertura di laterizio naturale a canale singolo o di materiale diverso dal laterizio naturale a canale singolo, purché simile per tessitura e colorazione. È ammesso l'adeguamento funzionale energetico di capannoni esistenti, a condizione che:
 - 1) eventuali pannelli fotovoltaici siano posti sul tetto, integrati o complanari alla copertura se copertura a falde, o non emergenti rispetto al bordo dell'edificio più del 3% dell'altezza dell'edificio se copertura piana;
 - 2) l'impatto visivo dei capannoni sia mitigato da opere di verde o colorazioni mimetizzanti con lo sfondo;
- c) ove, nel caso di zone diverse da A0, AR e B1, le norme di zona non specificano disposizioni particolari in merito a tipologie costruttive, l'inserimento di architetture moderne deve avvenire in armonia con i caratteri tipici storici. Il progetto è corredato di fotografie dello stato di fatto e di grafici dimostrativi dell'armonizzazione dell'intervento con l'insediamento tipico storico;
- d) gli elementi detrattori del paesaggio sono per quanto possibile eliminati (cavi aerei, cartelli pubblicitari, arredi urbani);
- e) gli accessori e le recinzazioni sono realizzati di materiali, forme e colori armonizzati con gli edifici principali storici;
- f) le insegne pubblicitarie e di esercizio sono realizzate di materiale opaco, illuminate dall'esterno;
- g) gli impianti tecnologici privati sono collocati non fronteggianti spazio pubblico, o arretrati rispetto a elementi edilizi occludenti la loro vista, o, eccetto pannelli solari, colorati tali da renderli mimetizzati rispetto allo sfondo;
- h) nuovi volumi di impianti tecnologici sono realizzati rispettandosi le forme e i materiali previsti per edifici;
- i) le reti tecnologiche esterne sono interrato o collocate non visibili da spazio pubblico o sequenti linee dell'edificio e colorate come lo sfondo;
- l) al fine di contenere l'effettivo consumo di suolo i progetti, le opere e gli interventi sono tesi a conservare le aree verdi residuali intercluse nel morfotipo. Le pavimentazioni degli spazi di pertinenza, qualora strettamente necessarie, saranno realizzate privilegiando materiali drenanti e permeabili.
6. In aree di Mosaici agrari periurbani:
- a) in caso di interventi edilizi di superficie coperta superiore a mq 200 in aree libere è da realizzarsi una compensazione mediante costituzione di un analogo sistema del verde compatibilmente con lo stato di proprietà;

- b) gli elementi materiali (fossi, scoline, recinzioni realizzate con tecniche tradizionali) e vegetali arborei (sistemi di macchie e/o corridoi boscati, vegetati, siepi, filari, viali alberati, alberi isolati e ogni altro tipo di struttura della vegetazione avente carattere di tipicità) sono conservati e ove possibile ripristinati.
In particolare la norma vale per gli elementi che delimitano il particellare storico;
- c) in occasione di interventi di nuova costruzione o ristrutturazione generale sono costituiti e ove possibile ricostituiti spazi o elementi di verde anche ai fini ecologici, per migliorare e/o mantenere l'equilibrio ecologico e ambientale verso campagna;
- d) le recinzioni di sasso a vista sono mantenute o ripristinate conformemente alle tecniche tipiche locali;
- e) gli accessori e le recinzioni sono realizzati di materiali, forme e colori armonizzati con gli edifici principali storici;
- f) gli accessori degradati o incongrui sono riordinati e risanati in occasione di interventi di nuova costruzione o ristrutturazione generale della proprietà stessa;
- g) sono ammesse forme innovative di agricoltura urbana e di produzioni agroalimentari legate alla cultura locale (orti urbani e altro simile).
In deroga al titolo di imprenditore agricolo o coltivatore diretto, previa stipula di convenzione con il Comune che disciplini l'uso dei suoli al fine di garantire agli interventi la rilevanza sociale degli stessi, sono ammesse, nell'ambito di un progetto unitario, opere per agricoltura urbana come a titolo esemplificativo tettoie, depositi, edifici accessori e serre, purchè gli edifici (eccetto le serre) rispettino una superficie coperta massima di m² 25 (escluse le serre) o un volume massimo di m³ 25 e i caratteri costruttivi previsti per le zone B1 e per il morfotipo Insediamenti rurali di pianura.
Se prevista una gestione da parte di una pluralità di soggetti la convenzione prevede le modalità di gestione dell'orto urbano (orari, modalità di attribuzione degli spazi coltivabili e degli spazi coperti per eventuali attrezzature);
- h) gli edifici di nuova costruzione di tipologia capannone, ove ammessi dalle norme di zona, e le opere agricole sono realizzati:
- 1) di altezza massima di m 6;
 - 2) con copertura preminentemente falda e con manto di copertura di laterizio naturale a canale singolo o di materiale diverso dal laterizio naturale a canale singolo, purché simile per tessitura e colorazione. È ammesso l'adeguamento funzionale energetico di capannoni esistenti, a condizione che:
 - 1) eventuali pannelli fotovoltaici siano posti sul tetto, integrati o complanari alla copertura se copertura a falde, o non emergenti rispetto al bordo dell'edificio più del 3% dell'altezza dell'edificio se copertura piana;
 - 2) l'impatto visivo dei capannoni sia mitigato da opere di verde o colorazioni mimetizzanti con lo sfondo;

i) in deroga alle destinazioni, ai parametri ed agli indici, sono ammesse opere per il tempo libero, la didattica e la socialità purché queste rispettino i caratteri costruttivi previsti per le zone B1 e per il morfotipo Insediamenti rurali di pianura.

7. Nelle aree di mosaici agrari a campi chiusi:

a) i segni storici, i manufatti e gli apparati di siepi, alberature e filari tipici del mosaico agricolo tradizionale sono conservati o ripristinati;

b) le modificazioni dei tracciati del sistema di fossi e scoline e della viabilità interpodere sono vietate, salvo che per motivate esigenze comprovate;

c) sono vietati accorpamenti che portino a particelle catastali di estensione superiore agli 8 ettari;

d) l'irrigazione è realizzata mediante sistemi efficienti e funzionali al minor consumo di acqua, rispettosi del mosaico particellare tradizionale e coerenti con il sistema ecologico ambientale.

Per interventi di trasformazione del sistema irriguo sono mantenuti o ripristinati gli elementi vegetazionali esistenti.

8. L'individuazione di morfotipi non esclude la possibilità di riclassificazioni di zona, laddove ne ricorrano le condizioni.

Nel caso di riclassificazione di zone E (agricole) o VP (di verde privato) in zona fabbricabile, in occasione di nuova costruzione nell'area riclassificata sono da realizzarsi nell'area riclassificata o in area contigua interventi compensativi di eventuali riduzioni delle caratteristiche tipiche del morfotipo comprendente l'area riclassificata.

ART. 29 QUINQUIES. ULTERIORI CONTESTI.

1. Gli ulteriori contesti sono beni, diversi dai beni paesaggistici indicati alla Parte Terza, Titolo I, Capo II del Codice, che presentano valori paesaggistici ad essi analoghi, oppure facenti parte dei nodi delle reti dei beni culturali ed ecologica.

Gli ulteriori contesti sono sottoposti a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione.

Qualora gli ulteriori contesti ricadano all'interno di beni paesaggistici, si applica anche la normativa d'uso riferita allo specifico bene paesaggistico.

2. Ulteriori contesti riferiti a beni paesaggistici ex lege:

Per l'area costituente ulteriore contesto di alvei di corsi d'acqua come individuato nella tavola Parte statutaria (Alvei - UC) è vietata l'edificazione. Valgono comunque le norme previste per fiumi, torrenti, corsi d'acqua e fasce di tutela paesaggistica.

3. Per gli alberi monumentali, come individuati nella tavola Parte statutaria o per legge oltre a quanto previsto dalla legge regionale 10/2013 e dalla legge regionale 9/2007, non sono ammissibili:

a) l'abbattimento o il danneggiamento;

b) l'alterazione del contesto paesaggistico naturale, monumentale, storico culturale in cui esso si inserisce.

Qualora l'albero monumentale rappresenti un fulcro visivo rispetto ad un più ampio contesto, non deve esserne compromessa la visione con elementi di intrusione.

Negli interventi manutentivi di potatura è vietato il capitozzo, e devono essere eseguite le Linee guida relative alla cura e salvaguardia degli alberi monumentali della Regione FVG.

È albero monumentale un Morus alba (Gelso bianco) a Colloredo, via Udine 103/3.

- 4.** Nelle aree di Cono visuale come individuate nella tavola Parte strategica:
 - a)** non è ammessa l'installazione di cartelli pubblicitari che occludano o alterino le visuali panoramiche;
 - b)** in caso di sostituzione le reti tecnologiche aeree sono interrato;
 - c)** gli interventi esorbitanti da manutenzione straordinaria su edifici esistenti privi di rilevanza storico-culturale sono subordinati a mitigazione dell'impatto visivo dell'intero edificio esistente e dell'eventuale ampliamento mediante opere di verde;
 - d)** non sono ammessi interventi che alterino i valori percettivi dei luoghi o che possano compromettere, con interventi di grandi dimensioni, punti di vista e di belvedere o occludere le visuali sul panorama che da essi si fruisce.
- 5.** Ove prevista Quinta naturale, Filare alberato nella tavola Parte strategica non sono ammessi interventi che alterino l'aspetto scenico percettivo naturale generato dalla quinta vegetale.
Sono sempre ammessi il taglio culturale, lo sfalcio, e la rimozione di specie alloctono invasive.
- 6.** Per tabernacoli, lapidi, iscrizioni ed altri elementi decorativi di edifici esposti e non alla pubblica vista è disposto il divieto di rimozione di cui al DLGS 42/2004.
Sono ammessi gli interventi conservativi di cui al DLGS 42/2004.
- 7.** I pozzi, i lavatoi e le fontane non possono essere distrutti o alterati.
Sono ammessi interventi di conservazione, ripristino e valorizzazione.
- 8.** Ove individuate Centuriazioni nella tavola Parte statutaria:
 - a)** non sono ammesse le trasformazioni territoriali che compromettano la conservazione, la leggibilità e la fruizione pubblica delle permanenze riconducibili all'antica pianificazione agraria (rappresentata dalle permanenze di matrice romana);
 - b)** per le strade campestri è vietato l'utilizzo della pavimentazione bituminosa e non sono ammesse modificazioni del tracciato e/o alterazioni dell'orientamento e trasformazioni delle caratteristiche formali;
 - c)** non sono ammesse installazioni, anche di carattere provvisorio, con elementi di intrusione che alterino la percezione dei segni derivati dalla pianificazione agraria antica, ad eccezione di quelli previsti da un progetto unitario di razionalizzazione e riduzione degli impianti (impianti tecnologici, pannelli solari, eccetera);
 - d)** per la posa di segnali, cartelli e mezzi pubblicitari lungo la viabilità principale e secondaria si applicano le seguenti prescrizioni:

- 1) segnaletica stradale: è sempre ammissibile la collocazione dei segnali verticali, orizzontali e temporanei obbligatori ai sensi del codice della strada;
- 2) cartelli di valorizzazione, promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturali e cartelli indicanti servizi di interesse pubblico e/o pubblicitari: è sempre ammissibile la collocazione delle tipologie disposte dal codice della strada; per altri manufatti è necessario uniformare le tipologie curando la scelta dei materiali e dei colori per un inserimento armonico nel contesto;
- e) eventuali attrezzature a servizio di infrastrutture ciclabili o strumentali alla fruizione del bene devono essere realizzate nell'ottica del rispetto del bene e con uso di materiali che si integrino al contesto;
- f) è ammesso il taglio di vegetazione arborea conformemente agli atti di pianificazione e programmazione definiti in attuazione agli indirizzi e direttive e compatibilmente con la tutela dei segni centuriali antichi;
- g) valgono inoltre le prescrizioni d'uso e le misure di salvaguardia e di utilizzazione previste nell'elaborato B1 – Zone di Interesse archeologico e Ulteriori contesti Vol.2.

ART. 29 SEXIES. AREE COMPROMESSE E DEGRADATE.

- 1. Sono riconosciute le aree compromesse e le aree degradate quali elementi di alterazione del paesaggio rispetto alle quali indirizzare operazioni di mitigazione, riqualificazione e delocalizzazione.
A Pasian di Prato sono individuate le seguenti aree compromesse e degradate:
 - a) dismissioni militari confinarie: l'aerocampo di Pasian di Prato;
 - b) insediamenti produttivi inutilizzati: Capannone industriale in via Colombo e Capannone industriale a Passons, lungo la SR 464 (di Spilimbergo);
 - c) elettrodotti.
- 2. Per l'aerocampo di Pasian di Prato:
 - a) sono ammesse le seguenti ulteriori destinazioni d'uso:
 - 1) opere e attività legate al volo e complementari, secondo le norme di zona S.
I progetti di opere sono volti ad una ricomposizione paesaggistica del contesto in un'ottica di rispetto formale delle funzioni originarie, mediante prioritaria riqualificazione dell'esistente o mediante opere di mitigazione.
Le strutture principali devono essere mantenute e valorizzate nei loro aspetti formali.
Sono ammessi ampliamenti o nuova edificazione per edifici accessori con tipologie in sintonia con le strutture principali;
 - 2) impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
- 3. Per gli insediamenti produttivi inutilizzati: si fa rinvio all'articolo 12.
- 4. Per gli elettrodotti: si fa rinvio all'articolo 31.

ART. 29 SEPTIES. RETE ECOLOGICA.

1. Il Comune individua la rete ecologica locale (REL) strutturata su corridoi ecologici, nodi e fasce tampone. Le previsioni attuative della REL consistono anche in opere per il mantenimento, il miglioramento dei tessuti connettivi rurali e per la creazione di nuovi connettivi a completamento della rete. Gli interventi per la realizzazione della REL sono individuati nella tavola Parte strategica.
2. Nella tavola Parte strategica sono individuati tracciati di Corridoio ecologico, che saranno progettati mediante progetto specifico, piano di settore o altro strumento (regolamento di polizia rurale o altro).
Nelle aree interessate dal passaggio di Corridoio ecologico sono consentiti gli interventi previsti per le relative zone omogenee con le seguenti prescrizioni:
 - a) che siano mantenute le siepi, i filari e impianti arborei di pregio preesistenti e di maggiore rilevanza paesaggistica o, in alternativa che questi siano ricostituiti nelle aree di pertinenza più prossime;
 - b) che siano mantenuti, se presenti, i collegamenti ciclo-pedonale anche su strade rurali. In questi casi, entro una fascia di m 3 per lato, è previsto il mantenimento o l'inserimento di elementi ai bordi del percorso come siepi, filari e fasce inerbite;
 - c) che in caso di edificazione, siano previste schermature arboree di mitigazione degli interventi e che siano realizzati interventi compensativi di naturalizzazione affinché siano assicurati i livelli di funzionalità ecologica. Il mantenimento dei livelli di funzionalità ecologica è da dimostrare in una relazione di compatibilità ecologica rapportata all'entità dell'intervento.
La relazione di compatibilità ecologica contiene:
 - 1) l'indagine di dettaglio degli habitat esistenti ante e post intervento;
 - 2) l'analisi del rischio di frammentazione degli habitat per l'intervento;
 - 3) l'individuazione delle misure compensative per la conservazione o l'accrescimento della biodiversità. In particolare sono indicate le specie arboree o arbustive, o di coticco erboso utilizzate per gli interventi di compensazione.Dalla relazione deve risultare nel complesso la conservazione o l'accrescimento dei livelli di qualità ecologica.
Gli interventi di naturalizzazione possono consistere in:
 - 1) realizzazione di fasce multi-filari pluristratificate o bande boscate costituite da specie arboree e arbustive autoctone, della larghezza minima di metri 10;
 - 2) realizzazione di habitat prativi con formazioni erbacee naturali e seminaturali della larghezza minima di metri 10.Nelle aree interessate dal passaggio di Corridoio ecologico e relativa fascia buffer in zona diversa da agricola, gli interventi sono subordinati all'adozione di criteri idonei a mantenere comunque la migliore funzionalità e continuità del corridoio stesso, quali la realizzazione di recinzioni a verde, la realizzazione di tetti verdi o altre misure equivalenti. Le recinzioni sono dotate di varchi per il passaggio della piccola fauna selvatica, salvo impossibilità tecnica motivata.

In ogni caso il tracciato può essere modificato in coerenza alla conformazione delle proprietà, fermo restando l'obiettivo di mantenere una continuità.

Nei punti di corridoio ecologico di attraversamento di viabilità, nel caso di interventi di ristrutturazione stradale i progetti prevedono opere di mitigazione e compensazione ambientale per il passaggio della piccola fauna selvatica e per ridurre l'effetto frammentazione che queste infrastrutture producono sugli habitat.

2 bis. Le aree corrispondenti ai nodi sono:

a) prati stabili naturali, di cui all'articolo 29 TER, comma 4;

b) territori coperti da foreste e boschi, articolo 29;

c) parco comunale di Prati di Lavia e del Beato Bertrando, articolo 29 TER, comma 3;

d) biotopo naturale, di cui all'articolo 29 TER;

e) Zona speciale di conservazione (ZSC), di cui all'articolo 29 TER.

Per le aree corrispondenti ai nodi di cui al periodo primo, lettere a) e b), sono vietati interventi di riduzione, se non mediante ricostituzione degli stessi in aree di proprietà adiacenti, coerentemente e compatibilmente con la normativa sovraordinata (LR 29/2005 per la tutela dei prati stabili e LR 9/2007 per la tutela dei boschi).

Gli interventi per la realizzazione della rete ecologica locale (REL) consistono in opere per il mantenimento, il miglioramento e la creazione di:

a) habitat pratici e formazioni erbacee naturali e seminaturali;

b) habitat forestali e boschivi.

Presso i nodi, ai margini delle superfici coltivate sono mantenute o realizzate fasce inerbite di protezione della profondità di almeno metri 2.

Per parco comunale, biotopo e ZSC valgono i rispettivi strumenti di gestione e regolamentazione.

3. Dove prevista Fascia tampone nella tavola Parte strategica:

a) gli habitat naturali sono conservati e dove possibile ripristinati e incrementati;

b) non sono ammessi, salvo quanto previsto alle lettere e) ed f):

1) dissodamento di terreni saldi o alterazione del cotico erboso;

2) semina di specie non appartenenti all'associazione vegetale interessata;

3) alterazione del sistema scolante tale da alterare peggiorando l'equilibrio ecologico del sito;

c) la recintazione di proprietà è ammessa esclusivamente mediante siepe di essenze autoctone;

d) le specie esotiche invasive sono eradicare;

e) possibilità di trasformazione dei prati stabili naturali solo con corrispondente ricostituzione nei pressi dell'area oggetto di intervento o nell'area del parco comunale di Prati di Lavia e del Beato Bertrando o in altra zona agricola, nei modi previsti dalla legge regionale 9/2005, allegato C);

f) possibilità di trasformazione delle aree arborate solo con corrispondente ricostruzione nei pressi dell'area oggetto di intervento stessa o in altra area distante non più di 1 chilometro.

4. Resta salvo quanto previsto dalla disciplina di settore.

ART. 29 OCTIES. RETE DEI BENI CULTURALI.

1. La rete dei beni culturali è un sistema interconnesso di luoghi e manufatti espressivi di identità, il cui carattere deriva dalle interrelazioni fra fattori umani e territorio, di cui salvaguardare la consistenza materiale e visibile e le relazioni di contesto.

2. La rete dei beni culturali è formata da:

a) Beni culturali di cui al DLGS 42/2004, parte seconda, come individuati in zonizzazione.

Per questi edifici è richiesto un intervento di restauro e l'autorizzazione della Soprintendenza ABAP.

Alcuni di questi edifici hanno una tutela diretta o indiretta sulle rispettive aree pertinenziali. Queste sono individuate nelle tavole Quadro conoscitivo e Parte strategica, con la voce Immobili di interesse storico artistico architettonico - Provvedimento di tutela diretta o indiretta;

b) Beni immobili di valore culturale, come individuati nelle tavole Quadro conoscitivo e Parte strategica.

Per questi edifici è ammesso l'intervento di ristrutturazione (esclusa la demolizione - ricostruzione) rivolto a consentire destinazioni d'uso compatibili e il mantenimento di parti significative a ricordo delle tecnologie e degli impianti utilizzati.

Se questi beni sono soggetti a tutela culturale ope legis o per decreto, vale la lettera a);

c) Altri elementi di valore culturale, come individuati nella tavola Parte strategica.

Per questi edifici sono ammessi interventi di ripristino, valorizzazione e conservazione;

d) Aree a rischio/potenziale archeologico, come individuate nella zonizzazione e nella tavola Quadro conoscitivo.

Per queste aree si fa rinvio all'articolo 29 decies;

e) Centuriazioni, come individuate nella zonizzazione e nella tavola Parte statutaria.

Per queste aree si fa rinvio all'articolo 29 quinquies.

3. Sono beni culturali anche quelli non espressamente individuati dal PRGC nei vari elaborati ma di fatto rispondenti alla definizione di bene culturale o soggetti a tutela per decreto ai sensi del DLGS 42/2004 e successive modifiche.

ART. 29 NONIES. RETE DELLA MOBILITÀ LENTA.

1. I Progetti e gli interventi per percorsi della mobilità lenta rispettano i criteri seguenti:

- a) omogeneità di materiali e opere di arredo e servizio, comprese opere di verde e opere di segnalazione / indicazione;
- b) conservazione e cura degli elementi naturali ivi compresi, valorizzazione dei punti panoramici e ripristino di varchi verso quinte visive;
- c) utilizzo possibilmente di sedimenti esistenti e di tracciati compatibili con l'ambiente più sensibile, con attenzione a tutelare l'attività agricola in generale;
- d) attraversamento di corsi d'acqua preferibilmente su o in corrispondenza di ponti esistenti, possibile mediante percorsi riservati. Sono da evitare per quanto possibile tombinamenti e interramenti dei corsi d'acqua;
- e) nel caso di tracciati lungo i corpi idrici, o in attraversamento di questi, la vegetazione ripariale è conservata e, se assente, viene per quanto possibile ricostituita.
Qualora il taglio risulti inevitabile per la realizzazione dei tracciati, è obbligatoriamente prevista a titolo compensativo la messa a dimora, in posizione idonea a margine della nuova pista o nelle aree di sosta, di almeno altrettanti esemplari selezionati tra le specie autoctone;
- f) costituzione di nodi intermodali presso stazione di autolinee;
- g) attrezzamento dei principali percorsi ciclabili e pedonali con servizi per gli utenti e con un sistema di segnaletica chiaro e omogeneo con quello generale del territorio regionale;
- h) mitigazione degli interventi;
- i) inserimento o conservazione degli elementi naturali lungo i percorsi (filari, alberature). I nuovi filari e alberature sono realizzati con specie arboree o arbustive autoctone;
- l) per le pavimentazioni: privilegio di materiali permeabili, naturali e drenanti, quali ad esempio terra stabilizzata, triplo strato bituminoso, macadam o altro;
- m) per i paramenti di sicurezza: privilegio dell'utilizzo del legno;
- n) in caso di necessità di installazione di corpi illuminanti in elevazione: privilegio di lampioni a pannelli solari.;
- o) per i tracciati ricadenti all'interno del perimetro di parco comunale dei prati di Lavia e del Beato Bertrando, valgono le previsioni contenute nel progetto di parco.

ART. 29 DECIES. AREE A RISCHIO/POTENZIALE ARCHEOLOGICO.

1. Il PRGC individua le zone a rischio/potenziale archeologico nella tavola Quadro conoscitivo. Ciascun sito è trattato nell'allegato al PRGC Schede delle aree a rischio/potenziale archeologico.
2. Per tali aree valgono le misure di salvaguardia specifiche per ogni sito (di cui alle schede dalla PDPR 01 alla PDPR 04):
 - a) nelle aree a rischio/potenziale archeologico ricadenti in zone agricole è fatto divieto di arature in profondità. Sono vietati altresì scavi e movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno. Ogni ulteriore intervento di scavo e scasso nel terreno al di sotto di 30 cm di profondità dovrà essere segnalato alla Soprintendenza ABAP

- del Friuli Venezia Giulia con inoltro della relativa documentazione progettuale per le valutazioni di competenza;
- b)** nelle aree a rischio/potenziale archeologico ricadenti in zone edificate ogni intervento edilizio che preveda scavi e scassi al di sotto del terreno sistemato, o di solai esistenti, laddove non siano già state realizzate delle opere di scavo nel sottosuolo a profondità almeno pari a quelle da progetto, dovrà essere segnalato alla Soprintendenza ABAP del Friuli Venezia Giulia, con inoltro della relativa documentazione progettuale per le valutazioni di competenza;
- c)** nelle aree a rischio/potenziale archeologico ricadenti in zone boschive sono vietati scavi e movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno. Ogni ulteriore intervento di scavo e scasso nel terreno al di sotto di 30 cm di profondità dovrà essere segnalato alla Soprintendenza ABAP del Friuli Venezia Giulia con inoltro della relativa documentazione progettuale per le valutazioni di competenza.

ART. 30. (SOPPRESSO). (DOPO APPROVAZIONE DEL PCCA).

ART. 31. DEROGHE.

1. *(Soppresso).*
2. In tutto il comune sono ammesse anche in assenza di Prp, anche dove il Prp è previsto, opere per:
 - a) impianti tecnici e tecnologici, salvo che:
 - 1) *i ripetitori per televisione, radiofonia, ponti radio e telefonia cellulare sono ammessi solo nelle aree previste dal regolamento di settore;*
 - 2) *gli elettrodotti di alta tensione sono ammessi solo in zone E4, E6, E6 R, S6 TEC, S6 MIL, di viabilità, di ferrovia e di acqua, a distanza da zone A, B, C, E4 C, I, R, S2, S3, S4 se non di cimitero e S5 NV, VQ, PU, SS e SSP e da edifici di abitazione ovunque localizzati, se non in zona D2H2, minima di metri 100;*
 - 3) *sono escluse dalla deroga, e quindi vietate: opere per produzione di energia, deposito, ufficio e abitazione anche se di custodia, salvo o precisato che:*
 - 3.1) *queste opere sono comunque ammesse nelle zone proprie e nelle zone in cui sono preminentemente strumentali o complementari a destinazioni d'uso ivi previste;*
 - 3.2) *l'abitazione di custodia di impianti tecnici e tecnologici resta comunque vietata in zone E;*
 - 3.3) *per produzione di energia elettrica mediante sistema fotovoltaico:*
 - 3.3.1) *sono zone proprie le zone D2H2, D3H3, D3 e S TEC;*
 - 3.3.2) *nelle zone diverse dalle zone indicate al punto 3.3.1) sono comunque vietati pannelli a terra;*
 - 3.3.3) *sono comunque ammessi impianti produttori energia da pannelli installati sulla copertura o a copertura di parcheggi pubblici o di uso pubblico convenzionato. Queste opere sono realizzate tali da minimizzare l'impatto visivo;*
(soppresso);
 - 3.4) *al di fuori delle zone e dei casi in cui sono ammessi indicati ai punti 3.1) e 3.3): gli impianti produttori energia da fonti rinnovabili sono comunque vietati anche se compresi tra quelli indicati dalla legge regionale 19/2012, art. 16, a meno che non siano impianti solari termici o fotovoltaici integrati nei tetti degli edifici costituenti attività edilizia libera come prevista dalla legge. Resta salvo quanto previsto al punto 3.5); (soppresso);*
 - 3.5) *gli impianti solari termici o fotovoltaici integrati nei tetti degli edifici sono comunque vietati sugli edifici delle zone A0 classificati di interesse storico e/o architettonico anche se costituenti attività edilizia libera come prevista dalla legge; (soppresso);*
 - 4) *i nuovi elettrodotti di alta e media tensione e le nuove linee telefoniche e il loro rifacimento ove possibile sono realizzati con interrimento, affiancamento, occultamento e/o schermatura rispetto ai punti di maggiore frequentazione pubblica. In ogni caso i basamenti dei*

sostegni degli elettrodotti di alta tensione e gli apparati tecnici a terra delle antenne di telefonia sono schermati mediante opere di verde sono interrati;

- b) transito e parcheggio a raso di automobili, motocicli e cicli;
- c) manutenzione e sistemazione di infrastrutture pubbliche o di pubblica utilità;
- d) manufatti pubblicitari;
- e) *salvaguardia da potenziali situazioni di pericolo per l'incolumità di persone e cose;*
- f) *esclusione, rimozione o superamento di barriere architettoniche;*
- g) *raccolta differenziata di rifiuti, svolta dal Comune o per conto del Comune;*
- h) *demolizione senza ricostruzione, se non espressamente vietata o regolamentata. La demolizione è comunque vietata:*
 - 1) *in zona A0: se non compresa nei tipi di intervento ivi previsti;*
 - 2) *in zona AR: se non prevista espressamente da Prp.*

Per interventi diversi da demolizione senza ricostruzione valgono le norme altre;

- i) *assorbimento di rumore da infrastrutture di trasporto;*
- l) *movimenti di terreno finalizzati a usi ammessi nella zona e non costituenti attività di cava o discarica, se non espressamente vietati o regolamentati.*

Resta salva l'applicazione di norme specifiche.

Il Comune può comunque fissare prescrizioni, specie di altezza, e modalità esecutive per motivi ambientali o paesaggistici. Resta salva l'applicazione di norme specifiche.

3. *Transito e parcheggio previsto da indice di zona sono ammessi anche in zona o spazio diverso da quello dell'opera servita. Rispetto a zona S questa previsione:*
 - a) *vale per realizzare parcheggio in zona S1 solo se l'opera servita di zona diversa è servizio o attrezzatura del Comune o di ente pubblico altro o istituzione riconosciuta, o opera commerciale al dettaglio;*
 - b) *vale per realizzare parcheggio in zone S2, S3, S4, S5 e S6 purché:*
 - 1) *sia assicurata la possibilità di realizzare nelle zone S2, S3, S4, S5 e S6 opere per la destinazione d'uso prevista dal Prg conformi agli standards o alle esigenze di settore;*
 - 2) *il parcheggio sia usabile anche per la destinazione d'uso prevista dal Prg.*

Resta salva l'applicazione di norme specifiche.
4. Il parcheggio di utilizzazione comune ma non contemporanea di opere diverse può essere computato contemporaneamente per opere diverse.
5. Gli impianti di distribuzione di carburante sono ammessi:
 - a) in tutte le zone, eccetto che in zone A, B, C, E4, E4 C, I, R, S e V;
 - b) in bene soggetto a ~~vincolo paesaggistico~~ tutela paesaggistica di cui al Dlgs 42/2004, parte terza, in zone di cui alla lettera a).

Le opere rispettano gli indici di zona o, se meno restrittivi rispetto ad altri già previsti, i seguenti:

 - a1) *altezza:*
 - 1) *edifici: m 4;*

- 2) pensiline: m 6;
 - a2) distanza da strada, compatibilmente con la legge:
 - 1) edifici e pilastri di pensiline: m 10, o pari a esistente;
 - 2) coperture di pensiline e attrezzature: m 5, o pari a esistente.In area costituente pertinenza di servizio della strada la distanza è applicata dalla piattaforma stradale;
 - a3) indice di fabbricabilità fondiaria: m^3/m^2 0,3;
 - a4) rapporto di copertura: m^2/m^2 0,15.
- 5 bis.** In caso di crollo o demolizione di opera di cui è obbligatoria la conservazione: è comunque ammessa la ricostruzione fedele, salvo modifiche eventuali ammesse dal Prg o da Prp.
- 6.** Restano salve le possibilità di deroga previste dalla legge, comprese le deroghe all'osservanza delle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica nei centri storici.

ART. 31 BIS. IMPIANTI FOTOVOLTAICI A TERRA.

1. Fatte salve le disposizioni statali e regionali, anche sopravvenute, in materia di impianti fotovoltaici a terra, in attuazione delle disposizioni contenute nel PPR riguardanti la tutela e valorizzazione delle componenti identitarie del paesaggio ritenute a tutti gli effetti dei beni paesaggistici, e dell'articolo 4, comma 18, lettere b), c), ed e) della legge regionale 16/2021, il PRGC individua le parti del territorio dove la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra è ritenuta:
 - a) presuntivamente incompatibile con i valori paesaggistici espressi dalle medesime;
 - b) compatibile con i valori paesaggistici senza alcuna limitazione.
Le aree individuate come non compatibili o compatibili a determinate condizioni per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra, in esito ad una lettura approfondita del territorio non comportano un divieto di installazione ma un presumibile esito negativo delle valutazioni.
2. L'installazione di impianti fotovoltaici a terra è compatibile con i valori paesaggistici senza alcuna limitazione nelle zone D2H2, D3H3, D3 e S TEC.
3. La realizzazione di impianti fotovoltaici a terra è presuntivamente incompatibile con i valori paesaggistici ed ambientali espressi nelle seguenti aree:
 - a) aree core, come individuate nella tavola Parte strategica;
 - b) fasce tampone, come individuate nella tavola Parte strategica;
 - c) area che sottende i coni di visuale come individuati nella tavola Parte strategica;
 - d) parco dei prati del Lavia e del Beato Bertrando;
 - e) mosaico agrario a campi chiusi, come previsto al seguente comma 4.
4. Gli impianti fotovoltaici a terra di potenza superiore a 1 MW sono presuntivamente incompatibili con i valori paesaggistici espressi nelle aree corrispondenti ai morfotipi Mosaici agrari a campi chiusi e nelle aree soggette a tutela ai sensi del decreto legislativo 42/2004, articolo 142, comma 1, salvo la possibilità del richiedente di presentare documentazione idonea a dimostrare la non interferenza degli impianti con gli obiettivi e la disciplina d'uso previsti dal PPR e in particolare:
 - a) dimostrazione che non sia alterato negativamente lo stato dell'assetto scenico-percettivo del mosaico agrario a campi chiusi (come rappresentato nella tavola Percezione visiva delle componenti percettivo identitarie) e che non sia creato un notevole disturbo della loro leggibilità, in relazione ai punti di visibilità accessibili e circostanti. In particolare l'intervento deve prevedere interventi di mitigazione dell'impianto volti a ricreare gli elementi caratterizzanti il mosaico agrario a campi chiusi, con l'utilizzo di idonee specie autoctone. La documentazione dovrà contenere render o fotomontaggi rappresentanti la situazione ante e post intervento ed esplicitare le caratteristiche ecologiche degli interventi di mitigazione, specificando anche quali specie saranno utilizzate per la mitigazione, in coerenza con quelle tipiche nel contesto;

b) che venga incrementato il livello di qualità ecologica dal punto di vista ecosistemico.

In particolare la documentazione da produrre:

a) dovrà dimostrare che il suolo sottostante all'impianto assumerà le caratteristiche di prato stabile naturale di cui alla LR 9/2005, o rimarrà coltivato;

b) indaga in dettaglio gli habitat ante e post intervento;

c) contiene un'analisi del rischio di frammentazione degli habitat per l'intervento;

d) individua le misure compensative per la conservazione o l'accrescimento della biodiversità. In particolare sono indicate le specie arboree o arbustive, o di cotico erboso utilizzate per gli interventi di compensazione;

e) che non vi sia interferenza negativa con beni immobili di valore culturale;

f) che non vi sia interferenza negativa con tracciati di percorsi ciclabili, o che l'interferenza sia adeguatamente mitigata visivamente;

g) che sia assicurato il raggiungimento degli obiettivi di qualità paesaggistica di cui all'allegato B3 del PPR recante l'Abaco delle aree compromesse e degradate.

In ogni caso gli impianti ammissibili entro l'area di Mosaico agrario a campi chiusi non possono superare il 5% della superficie del Mosaico.

5. Sono comunque ammessi impianti produttori energia da pannelli installati sulla copertura o a copertura di parcheggi pubblici o di uso pubblico convenzionato.

Queste opere sono realizzate tali da minimizzare l'impatto visivo.

ART. 32. DEFINIZIONI.**A) Altezza dell'edificio:**

- 01.** *E' la distanza massima tra la quota media del terreno sistemato o del marciapiede e l'intradosso dell'ultimo solaio più alto della copertura della costruzione, calcolata nel punto di intersezione con la facciata.*
- 02.** *L'altezza dell'edificio si misura dalla quota media del terreno sistemato come da progetto con indicazione del caposaldo o dalla quota del marciapiede esistente, in corrispondenza del sedime dell'edificio, alla intersezione dell'intradosso del solaio di copertura dell'edificio posto alla quota più elevata con il filo esterno della facciata, e in caso di:*
- a)** *coperture a falda lineare con pendenza inferiore o uguale al 45 per cento o curve la cui tangente all'imposta abbia pendenza inferiore o uguale al 45 per cento, è esclusa dalla misura la superficie di facciata racchiusa tra l'intradosso del solaio di copertura, a falde lineari o curve, e la linea retta orizzontale che lo interseca avente origine nel punto di incontro di questo con il bordo della facciata;*
 - b)** *coperture a falda lineare con pendenza superiore al 45 per cento o curve la cui tangente all'imposta abbia pendenza superiore al 45 per cento, si aggiunge il 50 per cento della differenza tra la quota dell'intersezione dell'intradosso del solaio di copertura e la facciata esterna dell'edificio con la quota di colmo dell'intradosso del solaio di copertura, con l'esclusione della superficie di facciata racchiusa tra l'intradosso del solaio di copertura, a falde lineari o curve, e la linea retta orizzontale che lo interseca avente origine nel punto di incontro di questo con il bordo della facciata;*
 - c)** *coperture a falda unica, sia curva che lineare, si aggiunge il 50 per cento della differenza tra la quota dell'intersezione dell'intradosso del solaio di copertura e la facciata esterna dell'edificio con la quota di colmo dell'intradosso del solaio di copertura e la facciata esterna dell'edificio;*
 - d)** *manufatti costituenti volumi tecnici, tralicci per le linee elettriche o telecomunicazioni, serbatoi idrici, canne fumarie, torrette da camino e simili, emergenti dalla copertura sono esclusi dal calcolo dell'altezza purché pertinenti all'edificio.*
- 1.** *Il terreno a base di misurazione dell'altezza dell'edificio è il terreno:*
- a)** *esistente se il terreno viene mantenuto alla quota esistente;*
 - b)** *ribassato se il terreno viene ribassato rispetto all'esistente;*
 - c)** *rialzato se il terreno viene rialzato rispetto all'esistente. Se però il terreno viene rialzato a più di cm 40 oltre il marciapiede stradale fronteggiante l'opera: la valutazione è fatta rispetto a cm 40 sopra il marciapiede stradale fronteggiante l'opera, o rispetto al terreno esistente se superiore. I percorsi in trincea non incidono sulla valutazione della quota del terreno di riferimento.*
- 2.** *(Soppresso).*
- 3.** *Ove prevista da indice di zona altezza pari a esistente può applicarsi l'altezza di opere esistenti in:*

- a) recupero;
- b) ricostruzione *esorbitante dalla* ristrutturazione edilizia con demolizione, purché realizzata almeno parzialmente sul sedime della demolizione. L'opera cui è applicata l'altezza pari a esistente non può:
 - 1) superare la misura di superficie coperta delle opere demolite assunte a riferimento;
 - 2) a distanza *da* confine inferiore a m 5: avere una distanza dal confine inferiore a quella delle opere demolite, se non in Prp;
- c) ampliamento, anche rispetto alla ricostruzione di cui alla lettera b);
- d) *nuova costruzione e ampliamento in unione o aderenza alle opere esistenti assunte a riferimento.*

Le opere di cui alle lettere c) e d) cui è applicata l'altezza pari a esistente non possono:

- aa) superare né la misura di superficie coperta delle opere esistenti assunte a riferimento né m² 200;
- bb) a distanza da confine inferiore a m 5: avere una distanza dal confine inferiore a quella delle opere esistenti assunte a riferimento, se non in Prp.

4. (Soppresso).

A1) Altezza utile dell'unità immobiliare:

1. *E' la distanza verticale fra il piano di calpestio e il soffitto escluse le eventuali intercapedini costituenti volumi tecnici.
Nei locali con pavimento a livelli diversi, l'altezza utile dell'unità immobiliare viene misurata dalla porzione di pavimento a livello più elevato se superiore al 30 per cento dell'area del locale.*
2. *L'altezza utile dell'unità immobiliare si misura fra il piano di calpestio e l'intradosso del soffitto e nel caso di:*
 - a) *travature a vista, la misura si effettua tra il piano di calpestio e l'intradosso del soffitto o del tavolato;*
 - b) *locali aventi altezze non uniformi ad una o più pendenze o curvi, la misura si effettua applicando la compensazione delle altezze prevista dalla Lr 44/1985 a prescindere dalla destinazione d'uso dei locali;*
 - c) *locali aventi soppalchi o altezze di pavimento diverse, l'altezza utile è verificata per ciascuna di esse secondo i criteri di cui alle lettere precedenti.*

B) Densità fondiaria:

1. E' il rapporto tra abitanti insediati o insediabili e superficie fondiaria.

C) Densità territoriale:

1. E' il rapporto tra abitanti insediati o insediabili e superficie territoriale.

D) Distanza da confine:

1. *E' la distanza minima in proiezione orizzontale dal confine diverso da confine verso strada al perimetro della superficie coperta dell'edificio, misurata radialmente.*
2. *(Soppresso).*
3. Ove prevista da indice di zona distanza pari a esistente può applicarsi la distanza di opere esistenti in:
 - a) recupero;
 - b) ricostruzione *esorbitante dalla* ristrutturazione edilizia con demolizione, purché realizzata almeno parzialmente sul sedime della demolizione. Il fronte verso confine cui è applicata la distanza pari a esistente non può superare la misura del fronte verso confine delle opere demolite assunte a riferimento;
 - c) ampliamento mediante sopraelevazione, anche rispetto alla ricostruzione di cui alla lettera b). L'ampliamento è realizzato senza vedute verso il confine, se non per uso non residenziale o in linea verticale con veduta esistente sottostante. L'opera realizzata con vedute verso il confine per uso non residenziale non può assumere l'uso residenziale in alcun tempo se non sopprimendosi queste vedute;
 - d) ampliamento mediante allargamento, anche rispetto alla ricostruzione di cui alla lettera b), per un fronte di non più di m 5 se non in Prp. L'ampliamento è realizzato senza vedute verso il confine se non per uso non residenziale. L'opera realizzata con vedute verso il confine per uso non residenziale non può assumere l'uso residenziale in alcun tempo se non sopprimendosi queste vedute.
4. *Ove prevista da indice di zona in corrispondenza di edificio posto in lotto contiguo a confine, la distanza di metri 0 può applicarsi solo per l'altezza di metri 3, o dell'edificio posto in lotto contiguo a confine se superiore.*
5. *Resta salva l'applicazione del codice civile e degli indici di altezza.*

E) Distanza da edificio:

1. *E' la distanza minima in proiezione orizzontale dal perimetro della superficie coperta di un altro edificio al perimetro della superficie coperta dell'edificio, misurata radialmente.*
2. Sono esclusi dal computo:
 - a) *(soppressa);*
 - b) *condutture, compreso il rivestimento;*
 - c) *(soppressa);*
 - d) *opere interrato.*

F) Distanza tra parete finestrata e parete di edificio antistante:

1. *E' la distanza minima tra parete dotata di vedute ai sensi del codice civile e parete di edificio antistanti.*
2. *Vale la Lr 19/2009, articolo 3, comma 2 ter.*
3. *La previsione di distanza non è applicata:*
 - a) *in opera di recupero;*

- b) (soppressa);
 - c) (soppressa);
 - d) (soppressa);
 - e) (soppressa);
 - f) se tra veduta e parete antistanti è interposta strada;
 - g) (soppressa);
 - h) se veduta e parete sono della stessa unità immobiliare.
4. Resta salva l'applicazione del codice civile.

G) Distanza da strada:

1. E' la distanza minima *in proiezione orizzontale* da strada, esistente o prevista, ivi compresi spazi laterali funzionali al transito veicolare e pedonale e allo scolo delle acque *al perimetro della superficie coperta dell'edificio*, misurata ortogonalmente alla strada.
2. Sono esclusi dal computo:
 - a) (soppressa);
 - b) opere funzionali a servizi a rete;
 - c) condutture, compreso il rivestimento;
 - d) (soppressa);
 - e) opere di servizio e arredo stradale non costituenti edificio;
 - f) opere interrato.
3. Ove prevista da indice di zona distanza pari a esistente può applicarsi la distanza di opere esistenti in:
 - a) recupero;
 - b) ricostruzione *esorbitante dalla* ristrutturazione edilizia con demolizione, purché realizzata almeno parzialmente sul sedime della demolizione. Il fronte verso strada cui è applicata la distanza pari a esistente non può superare la misura del fronte verso strada delle opere demolite assunte a riferimento;
 - c) ampliamento mediante sovrelevazione, anche rispetto alla ricostruzione di cui alla lettera b);
 - d) ampliamento mediante allargamento, anche rispetto alla ricostruzione di cui alla lettera b);
 - e) nuova costruzione distante non più di m 20 *da* opere esistenti. Il fronte verso strada delle opere di cui alle lettere d) ed e) cui è applicata la distanza pari a esistente non può superare né la misura del fronte verso strada delle opere esistenti assunte a riferimento né m 20.
4. (Soppresso).
5. Per la definizione di strada vale il Dlgs 285/1992, art. 2, comma 1.

H) Distanza da zona:

1. E' la distanza minima *in proiezione orizzontale* da zona omogenea *al perimetro della superficie coperta dell'edificio*.
2. Sono esclusi dal computo:
 - a) (soppressa);

- b) condutture, *compreso il rivestimento*;
- c) *(soppressa)*;
- d) *opere funzionali a servizio a rete.*

H1) Edificio:

1. *E' costruzione coperta e isolata da vie o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più accessi.*

H2) Elementi costitutivi dell'edificio:

1. *Sono fondazioni, intelaiatura strutturale, pareti perimetrali, solai interpiano, solaio di copertura, elementi di collegamento tra piani.*

I) Indice di fabbricabilità fondiaria:

1. *Esprime il volume utile massimo fabbricabile rispetto alla superficie fondiaria.*
2. *In area di Prp il volume derivante dall'applicazione dell'indice di fabbricabilità fondiaria può essere trasferito liberamente tra i lotti del Prp aventi la stessa classificazione di zona.*
3. *Nel caso di cessione gratuita al Comune per opera di urbanizzazione di area classificata fabbricabile: l'indice è da considerarsi aumentato fino a compensare in termini di volume l'esclusione dalla superficie fondiaria dell'area ceduta.*

L) Indice di fabbricabilità territoriale:

1. *Esprime il volume utile massimo fabbricabile rispetto alla superficie territoriale.*

M) Integrazione:

1. *E' la realizzazione di opere connesse fisicamente e/o funzionalmente ad opere altre, in area di pertinenza delle opere altre.*

M01) Parete:

1. *E' ogni superficie collegante due orizzontamenti strutturali o un orizzontamento strutturale e le falde di copertura. La parete finestrata è la parete dotata di vedute ai sensi del codice civile.*

M1) Parcheggio:

1. *E' area destinata alla sosta e allo stazionamento dei veicoli.*
2. *Per parcheggio previsto da indice di zona:*
 - a) *la superficie è calcolata sulla parte di opera oggetto di intervento;*

- b) il numero di posti auto della parte di opera oggetto di intervento se non intero è arrotondato all'unità superiore;*
 - c) la distanza è misurata tra i punti più vicini delle aree di pertinenza funzionale delle opere;*
 - d) è vietato ridurre il parcheggio di un'opera altra a una misura inferiore alla minima prevista per nuova costruzione;*
 - e) è computabile lo spazio di distribuzione e manovra, e anche l'area di accesso qualora destinata a esclusivo servizio del parcheggio;*
 - f) il volume è calcolato secondo la definizione del Prg;*
 - g) l'uso può essere per autoveicoli, motoveicoli e cicli.*
- Per media e grande struttura commerciale se diverse valgono le previsioni di settore.*
- 3.** *I parcheggi fanno parte integrante della strada quando sono destinati dall'ente proprietario della strada in modo permanente ed esclusivo al servizio della strada e dei suoi utenti.*

N) Rapporto di copertura:

1. Esprime il rapporto massimo realizzabile tra superficie coperta e superficie fondiaria.
2. *Nel caso di cessione gratuita al Comune per opera di urbanizzazione di area classificata fabbricabile: l'indice è da considerarsi aumentato fino a compensare in termini di superficie coperta l'esclusione dalla superficie fondiaria dell'area ceduta.*

N1) Sagoma dell'edificio:

1. *E' la conformazione planivolumetrica della costruzione e il suo perimetro, inteso sia in senso verticale sia orizzontale, compresa la struttura della copertura, esclusi i volumi tecnici.*

O) Superficie accessoria:

1. *E' la superficie data dalla somma delle superfici destinate a pertinenze o cantine, soffitte, locali comportanti volumi tecnici in genere e locali comuni, vani scala, vani corsa ascensori, autorimesse, lavanderie, androni di ingresso e porticati liberi, logge e balconi dell'unità immobiliare o dell'edificio al netto di tutte le pareti, i pilastri, i tramezzi, le pareti interne, gli sguinci, i vani di porte e finestre.*
2. *(Soppresso).*

P) Servizio stradale:

1. E' servizio che può comprendere opere per:
 - a) rifornimento, lavaggio, grassaggio, gommatura, officina meccanica, elettrauto e deposito di oli lubrificanti per autoveicoli;

- b) attività commerciali integrative di impianto di distribuzione di carburante, alimentari e non alimentari, nei limiti delle previsioni di settore per impianti di distribuzione di carburante;
- c) manutenzione stradale;
- d) raccolta di rifiuti;
- e) sosta o fermata di mezzi di trasporto pubblico.

Q) Superficie coperta:

1. *E' la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra dell'unità immobiliare o dell'edificio e delimitate dalle superfici esterne delle pareti o dalle strutture perimetrali.*
2. *Il calcolo della superficie coperta si effettua attraverso la proiezione ortogonale sul lotto di tutte le parti edificate fuori terra dell'unità immobiliare o dell'edificio, escluse:*
 - a) *le rampe di scale aperte;*
 - b) *le strutture la cui proiezione ortogonale non superi m 1,6, poste a tutela dell'unità immobiliare o dell'edificio oppure a protezione degli ingressi e delle aperture, quali pensiline, sporti di gronda, vetrine, verande, bussole, porticati, terrazze e poggioli;*
 - c) *le tamponature, le intercapedini e i rivestimenti nei limiti individuati dall'articolo 37 della legge regionale 19/2009;*
 - d) *le tettoie a copertura della superficie per parcheggio nei limiti dell'art. 16, comma 1, lettera j) della legge regionale 19/2009.*

R) Superficie coperta complessiva di opera commerciale:

1. *E' la superficie coperta destinata ad attività commerciale, inclusi uffici, depositi, locali di lavorazione, servizi e simili, come somma di piani.*
2. *L'indice di superficie coperta complessiva di opera commerciale non vale per le attività di cui alla legge regionale 29/2005, art. 4, e per la somministrazione di alimenti e bevande.*

S) Superficie fondiaria:

1. *Comprende la parte di superficie territoriale di pertinenza di edifici.*
2. *E' calcolata sottraendo alla superficie territoriale le aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Sono invece compresi ai fini del computo:*
 - a) *parcheggi e verde privati;*
 - b) *percorso ciclabile previsto ove sovrapposto a zona edificabile e non definito in un Prp o in un progetto;*
 - c) *transito.*

S1) Superficie lorda di pavimento:

1. *E' la somma delle superfici di tutti i piani praticabili fuori terra, seminterrati e interrati, misurate al perimetro esterno, compresi i porticati, le tettoie, i balconi e le logge.*

T) Superficie territoriale:

1. Comprende le aree edificabili di una stessa zona prevista dal Prg e le aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria comprese entro il perimetro di Prp o di concessione convenzionata. *Ove il Prp o la concessione convenzionata comprendano più zone fabbricabili, ogni zona partecipa al Prp o alla concessione convenzionata mediante le destinazioni d'uso e gli indici propri.*
2. Sono escluse dal computo:
 - a) aree destinate dal Prg a viabilità autostradale, di grande comunicazione e di interesse regionale;
 - b) aree di proprietà o di uso pubblico, salvo partecipazione al Prp o al progetto o concessione del loro proprietario *o dell'ente curante l'uso pubblico;*
 - c) aree già conteggiate come pertinenza di edifici realizzati in zona per insediamenti esterna al Prp o all'area di concessione convenzionata, salvo modifica della pertinenza;
 - d) strade aperte al transito pubblico da oltre 3 anni, salvo partecipazione al Prp o al progetto o concessione del loro proprietario *o dell'ente curante l'uso pubblico.*
3. Per variante di Prp e di concessione convenzionata validi può essere assunto lo stato degli elementi di cui al comma 2 esistente al momento di formazione del Prp o della concessione convenzionata originari.

U) Superficie utile:

1. *E' la superficie data dalla somma delle superfici agibili di tutti i piani fuori terra, dei piani interrati e seminterrati dell'unità immobiliare o dell'edificio, al netto delle pareti perimetrali, dei pilastri, dei tramezzi, degli sguinci, dei vani di porte e finestre e delle superfici accessorie.*
2. *Il calcolo della superficie utile si effettua al netto pareti perimetrali, dei pilastri, dei tramezzi, degli sguinci, dei vani di porte e finestre, dei vani scale e dei vani fine corsa ascensori, nonché di tutte le superfici accessorie e delle superfici derivanti da volumi tecnici.*
3. *Ai fini di parcheggi per commercio vale la definizione di superficie utile regionale specifica.*

V) Superficie di vendita:

1. E' l'area a cui ha accesso il pubblico, compresa quella occupata da banchi, scaffalature o comunque destinata a mostra od esposizione di merce, esclusa l'area destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi e deposito di carrelli.

2. *L'indice di superficie di vendita non vale per le attività di cui alla legge regionale 29/2005, art. 4, e per la somministrazione di alimenti e bevande.*

W) Unità funzionale:

1. E' un edificio. Ove presenti pertinenze è l'insieme di edificio principale e sue pertinenze.
2. *(Soppresso).*

W1) Unità immobiliare:

1. *E' ogni edificio o parte di edificio che rappresenta un cespite indipendente censito nei registri immobiliari idoneo ad assolvere con autonomia le funzioni alle quali è destinato.*

V) Uso:

1. E' l'utilizzazione di uno spazio specifica rispetto alla destinazione d'uso.
2. Nel contesto di attività produttiva l'uso per cui sono previste limitazioni è la sola fase o utilizzazione direttamente corrispondente al testo della norma, restandone escluse fasi e utilizzazioni diverse anche se connesse.

Y) Volume utile:

1. *E' il volume dell'unità immobiliare o dell'edificio dato dalla somma dei prodotti delle superfici utili per le relative altezze utili.*
2. *(Soppresso).*
3. *Per la determinazione del volume funzionale al calcolo della superficie da destinare a parcheggio stanziale, si fa riferimento a volume di edificio determinato come al precedente comma 1.*

Z) Volume tecnico:

1. *E' il volume determinato dalla parte dell'unità immobiliare o dell'edificio strettamente necessario a contenere e a consentire l'accesso agli impianti tecnologici pertinenziali e strumentali all'edificio o all'unità immobiliare, nonché il volume determinato dalle tamponature, intercapedini e rivestimenti esterni delle pareti e dei solai finalizzati al perseguimento di obiettivi di risparmio energetico nei limiti indicati dalla legge.*

ART. 33. NORME TRANSITORIE.

1. *Ai fini di applicazione delle norme di Prg i Prp adottati in attesa di approvazione sono assunti come Prp previgenti, e sono soggetti alla disciplina per questi prevista. Il Comune conclude la procedura di approvazione di questi Prp rispettando il solo Prg vigente e varianti adottate al momento di adozione dei Prp. Le aree di Prp di cui è decisa rielaborazione o riadozione totale sono immediatamente soggette alle previsioni di Prg vigente e varianti adottate, senza che possa assumersi quel Prp come Prp previgente.*
2. *I titoli abilitativi di opere validi possono essere oggetto di proroga motivata ai sensi di legge rispettandosi il solo Prg vigente e varianti adottate al momento di formazione dei titoli validi.*

Tab. 1. Limiti di distanza.

Opera	m
Acqua pubblica, fuori da zone residenziali (sponda di magra o piede di argine)	10 (1)
Acqua pubblica, fuori da zone residenziali (sponda di magra o piede di argine)	4 (2)
Acquedotto (adduttrice esterna a strada)	3
Autostrada, in zone E fronteggianti	60 (3)
Cimitero	200 (4)
<i>Corso d'acqua (ciglio della sponda) fuori dal centro abitato</i>	<i>10 (4 bis)</i>
Depuratore di liquami prodotti da terzi (impianto)	100
Elettrodotta (conduttori) e cabina di trasformazione	(5)
<i>Ferrovia (rotaia più vicina)</i>	<i>(6)</i>
Gasdotto (dorsale o allacciamento comunale)	18,5 (8)
<i>Stazione di telefonia mobile</i>	<i>(5)</i>
<i>Strada statale 13 (Pontebbana) complanare autostradale e regionale 464 (di Spilimbergo), in zone E fronteggianti</i>	<i>40 (3)</i>
<i>Strada statale 13 (Pontebbana) ordinaria, in zone E fronteggianti</i>	<i>30 (3)</i>
<i>Strada regionale ex provinciale 52 (di Sedegliano), in zone E fronteggianti (9)</i>	<i>30 (3)</i>
<i>Strada regionale ex provinciale 60 (di Flaibano), in zone E fronteggianti</i>	<i>30 (3)</i>
<i>Strada regionale ex provinciale altra o strada comunale, in zone E fronteggianti (9)</i>	<i>20 (3)</i>
<i>Strada vicinale, in zone E fronteggianti (9)</i>	<i>10 (3)</i>

- (1) Edifici e scavi (RD 523/1904, articolo 96, f).
(2) Recinzioni (RD 523/1904, articolo 96, f).
(3) In corrispondenza di incroci e biforcazioni la distanza è incrementata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti di distacco, la cui lunghezza a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia uguale al doppio della distanza di cui alla tabella, e il terzo lato costituito dalla retta congiungente i due punti estremi.
(4) O distanza minore prevista da decreti di riduzione.
(4 bis) Edifici (LR 11/2015, articolo 18, 1, c).
(5) Secondo decreto ministeriale.
(6) *Costruzione, ricostruzione o ampliamento di edifici o manufatti di qualsiasi specie: m 30;
piante, siepi, muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere: m 6;
fornaci, fucine e fonderie: m 50;
bosco: m 50;
deposito di materie pericolose o insalubri o costruzione di opere per la loro conduzione: distanza tale che non possa arrecarsi pregiudizio all'esercizio ferroviario.*
(7) (Soppresso).
(8) Entro il limite di distanza sono vietate anche fognature e canalizzazioni chiuse.
(9) *Il limite di distanza vale anche in zone altre se presente indicazione grafica, quanto risultante dall'indicazione grafica.*

Nota:

La rappresentazione grafica di limiti di distanza e linee di infrastrutture è indicativa. La distanza prevista dalla tabella 1 è applicata rispetto alla posizione delle opere verificata in sede di Prp e/o progetto.

Tab. 2. Zone AR.

Rif.					Prescrizioni	Oneri
N	L	Al	It	R c		
(1)	(2)	(3) m	(4) m ³ /m ²	(5) m ² /m ²		
1	(a)	10,5	3	0,4	Realizzazione di portico fronte strada. Armonizzazione con contesto di piazza della chiesa.	Allargamento di via Dante.
2	(b)	10,5	3,5	0,4	Realizzazione di portico fronte strada. Armonizzazione con contesto di piazza della chiesa.	Allargamento di via Dante.
3	(c)	10,5	3,5	0,4	Arretramento rispetto alla strada o realizzazione di portico fronte strada. Armonizzazione con contesto di piazza della chiesa.	Cessione di area stradale se realizzato arretramento, o uso pubblico di porticato se realizzato porticato lungo via Villalta.
4	(d)	6	(6)	-	Riorganizzazione di volumi. Costituzione di fronte unitario verso parcheggio.	
5	(e)	7,5	2	0,4	Conservazione tipologica del corpo principale. Distanza di nuova costruzione dal corpo principale minima di m 10.	Collegamento ciclabile all'area verde lato est. Cessione di: sala per uso pubblico; 758 m ² di parcheggi pubblici.
6	(f)	12	5	0,6	Mantenimento delle caratteristiche planimetriche dell'impianto urbano attestato su Via Roma e su Via Santa Caterina, con la possibilità di raccordare/unire i corpi di fabbrica. Armonizzazione delle caratteristiche altimetriche, della parte prevalente dell'intervento attestato su via Santa Caterina, all'edificio esistente sull'adiacente zona A0. Realizzazione parziale di portico fronte strada.	Arretramento su fronte strada di via Roma e relativa cessione di aree.
7	(g)	12	4	1	Allargamento di via Santa Caterina, Roma e Novara. Realizzazione di parcheggi verso via Santa Caterina e Novara. Edificazione verso via Santa Caterina in aderenza.	Cessione di aree di allargamento di vie e parcheggio.
9	(h)	(6)	(7)	0,5	Conservazione di facciata verso strada.	
11	(l)	10,5	2,5	0,4	Conservazione di schema planovolumetrico a elle e caratteristiche di facciata verso strada.	
12	(m)	10,5	2,75	0,7	Arretramento su fronte strada e mantenimento di caratteristiche formali architettoniche. Riorganizzazioni di volumi.	Cessione di aree per allargamento di via Principale e per accesso a parcheggio previsto di quartiere.
13	(n)	8	5	0,7	Conservazione tipologica del corpo principale. Costituzione di fronte unitario verso nord e verso nord-ovest.	
14	(o)	8	2,5	0,4	Allineamento su fronte strada.	
15	(p)	10,5	3	0,7		Realizzazione di parcheggi pubblici sull'area comunale di via Bonanni.
17	(r)	8,50	2	0,4	Distanza tra pareti finestrate e pareti antistanti m. 10. Distanza da strada m. 5 o pari a esistente. Distanza da confini di proprietà m. 5.	

- (1) Numero.
(2) Località e via.
(3) Altezza.
(4) Indice di fabbricabilità territoriale.
(5) Rapporto di copertura.
(6) Pari a esistente.
(7) Pari a esistente + 10%.

- (a) ~~Passons, via Dante. (*Soppressa*).~~
- (b) ~~Passons, piazza della Chiesa, via Villalta. (*Soppressa*).~~
- (c) Passons, piazza della Chiesa, via Villalta.
- (d) Pasian, piazza Matteotti.
- (e) Pasian, via Brescia.
- (f) Pasian, via Roma, via Campoformido.
- (g) Pasian, via Roma, via Novara.
- (h) Colloredo, via dell'Asilo.
- (i) (*Soppressa*).
- (l) Passons, via Principale.
- (m) *Passons, via Principale.*
- (n) *Pasian, via Braida.*
- (o) *Passons, via Villalta.*
- (p) *Pasian, via Roma.*
- (r) *Colloredo, via d'Antoni.*

Tab. 3. Zone BC.

Indici					Oneri	
Rif.						
N	L	Al	It	R c	Opera da realizzare e cedere	Superficie
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
		m	m ³ /m ²	m ² /m ²		m ²
1	(a)	9	1	0,25	Strada e parcheggio lato ovest	400
2	(b)	9	0,8	0,4	- Viabilità Prevista interna al comparto, della larghezza di m 9, con marciapiedi su entrambi i lati, posizionata lungo il lato ovest del comparto e per tutta la sua lunghezza; - Viabilità Prevista esterna al comparto, della larghezza di m 7,5, con marciapiede sul lato sud, di collegamento della precedente viabilità alla traversa nord di via Gemona. Vale la norma di cui all'articolo 9, sezione C), comma 4, lettera d).	
3	(c)	9	1	0,4	Parcheggio a sud	100
5	(d)	10,5	2	0,35	Parcheggio	800
6	(e)	9	1	0,25	Due parcheggi	200
8	(g)	9	0,8	0,3		
9	(h)	9	0,8	0,25	Strada, larga complessivamente almeno m 9	Ex zonizzazione
13	(m)	9	0,8	0,4	Parcheggio	Ex zonizzazione
14	(n)	9	1	0,3	Parcheggio	924
15	(o)	9	0,8	0,25	Verde di quartiere e percorso ciclabile	Ex zonizzazione
19	(s)	10,5	1,3	0,3	Parcheggio della superficie indicata e Cessione di relitto stradale esterno al limite di comparto, su "Viabilità esistente"	300
21	(u)	10,5	1,3	0,3	Strade e parcheggio	Ex zonizzazione
22	(v)	9	0,8	0,25	Parcheggio	600
23	(z)	9	0,8	0,30		
24	(aa)	9	0,8	0,3	Parcheggio	Ex zonizzazione
25	(bb)	9	1,1	0,3	Sistemazione e allargamento stradale	
27	(dd)	9	0,8	0,3		
29	(ff)	9	0,8	0,3	Sistemazione e allargamento stradale	
32	(ii)	9	0,8	0,3	Parcheggio	Ex zonizzazione
34	(mm)	9	0,8	0,3	Allargamento viario	Ex zonizzazione
35	(nn)	9	0,8	0,3	Prosecuzione della viabilità e realizzazione di rotonda finale (a)	
37	(pp)	9	0,8	0,3		
38	(qq)	9	0,8	0,3	Realizzazione di viabilità diramata da via Circolo Ippico	

- (1) Numero.
(2) Località e via.
(3) Altezza.
(4) Indice di fabbricabilità territoriale.
(5) Rapporto di copertura.

- (a) Passons, via Leopardi.
(b) Passons, via Gemona.
(c) Pasian, via Passons.
(d) Pasian, via Beorchia.
(e) Pasian, via Basaldella.
(f) (Soppressa).
(g) Pasian, via Bologna.
(h) Colloredo, via Liguria.
(i) (Soppressa).
(m) Pasian, via Centrale.
(n) Pasian, via Gorizia.
(o) Passons, via Carducci.

- (q) *(Soppressa).*
- (s) *Pasian, via Genova.*
- (u) *Pasian, via Bologna.*
- (v) *Pasian, via Colombo.*
- (z) *Colloredo, via Del Forno.*
- (aa) *Pasian, via Gorizia.*
- (bb) *Pasian, vicolo Nascosto.*
- (cc) *(Soppressa).*
- (dd) *Pasian, via Colombo.*
- (ee) *(soppressa).*
- (ff) *Colloredo, via del Pozzo.*
- (gg) *(soppressa).*
- (hh) *(Soppressa).*
- (ii) *Pasian, via Trieste.*
- (ll) *(soppressa).*
- (mm) *Colloredo, via del Pozzo.*
- (nn) *Pasian, via Colombo.*
- (oo) *(soppressa).*
- (pp) *Colloredo, via D'Antoni.*
- (qq) *Passons, via Circolo Ippico.*

(a) *La cessione è compiuta solo se richiesta dal Comune.*

Tab. 4. Zone CP.

Sigla	Località e via
C 1	Passons, via Leopardi, via Venzone
C 8	Pasian, via da Vinci, via Goito
C 10	Pasian, via Roma
C 19	Passons, via <i>Pasian</i>
C 20	Passons, via Pasian
C 22	Passons, via Casali
C 23	Pasian, via Tiepolo, via Passons
C 26	Pasian, via Vespucci
C 27	Pasian, via Campoformido
C 28	Pasian, via Aquileia

Tab. 5. Zone CR.

Rif.					Oneri	Prescrizioni
N	L	Al	It	R c		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
		m	m ³ /m ²	m ² /m ²		
1	(a)	9	1	0,4		Accessibilità autoveicolare da sud.
2	(b)	9	1	0,4		
5	(e)	10,5	1,3	0,3	Cessione di aree per parcheggio e verde pubblico pari al 35% della superficie del comparto.	Garanzia di accesso ai lotti prospicienti via Vercelli.
7	(f)	10,5	1	0,3		Accessibilità autoveicolare da via Beorchia.
8	(g)	9	1	0,4		
9	(h)	9	1,3	0,4	Realizzazione e cessione di parcheggio di m ² 400.	
10	(i)	9	0,8	0,3		
11	(l)	9	0,8	0,3		
12	(m)	10,5	1,3	0,4	<p>Realizzazione e cessione di aree per parcheggio pubblico e verde pubblico.</p> <p>Realizzazione e cessione della strada di penetrazione da Via Cristoforo Colombo fino all'altezza dell'area destinata a parcheggio pubblico.</p> <p>Allargamento della piattaforma stradale da Via Cristoforo Colombo all'intersezione con Via Vicenza al fine di garantire, rispetto ai recinti esistenti sul lato est della strada, la geometria prevista dall'art. 12 c) delle Norme di Attuazione.</p> <p>Realizzazione sul lato ovest di marciapiede fino all'intersezione con Via Vicenza.</p>	<p>In caso di insediamento commerciale al dettaglio con superfici di vendita superiore a 400 mq l'accessibilità autoveicolare dovrà avvenire da Via Cristoforo Colombo e nel tratto prospiciente il parcheggio pubblico. Il Piano Attuativo dovrà fornire specifiche indicazioni riguardo il flusso veicolare e gli accessi per assicurare il miglioramento della sicurezza stradale.</p> <p>Il Piano Attuativo dovrà prevedere, rispetto ad opere e attività a destinazione d'uso commerciale al dettaglio, la realizzazione a confine diverso da strada di fascia di verde preferibilmente con sesto di impianto di tipo multifilare stratificato (specie arbustive ed arboree) e con essenze di tipo autoctono e tipiche delle zone circostanti l'ambito di intervento.</p>

- (1) Numero.
(2) Località e via.
(3) Altezza.
(4) Indice di fabbricabilità territoriale.
(5) Rapporto di copertura.

- (a) Passons, via Leopardi.
(b) Passons, via Spilimbergo.
(c) (Soppressa).
(d) (Soppressa).
(e) Pasian, via Vercelli.
(f) Pasian, via Beorchia.
(g) Passons, via Spilimbergo.
(h) Passons, via Nogaredo.
(i) Pasian, via Colombo.
(l) Pasian, via Colombo.

Nota:

CR 6 soppresso con variante di revisione - assestamento.

Tab. 6. Allevamenti zootecnici - Uba e coefficienti per distanze.

Allevamento	Uba per ogni capo	Specie	Coefficienti														
			Stabulazione				Areazione			Deiezioni			Orientamento				
			let	gri	su o	ap e	nat	mis	for	co p	ap e	de o	de p	N	N-E	E	AL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			
AVICOLO																	
Galline da riproduzione	0,017	1,2	0,9	—	1,2	1	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Galline ovaiole	0,011	1,2	0,9	—	1,2	1	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Polli da carne (3 mesi)	0,005	2	0,9	—	1,2	1	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Polli da allevamento (6 mesi)	0,004	2	0,9	—	1,2	1	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Galletti (2 mesi)	0,003	2	0,9	—	1,2	1	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Tacchini da riproduzione	0,027	1,2	0,9	—	1,2	1	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Tacchini leggeri (4 mesi)	0,015	1,2	0,9	—	1,2	1	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Tacchini pesanti (6 mesi)	0,023	1,2	0,9	—	1,2	1	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Anatre da riproduzione	0,018	1,2	0,9	—	1,2	1	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Anatre da ingrasso (6 mesi)	0,011	1,2	0,9	—	1,2	1	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Oche da riproduzione	0,018	1,2	0,9	—	1,2	1	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Oche da ingrasso (6 mesi)	0,011	1,2	0,9	—	1,2	1	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Faraone da riproduzione	0,008	1,2	0,9	—	1,2	1	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Faraone da ingrasso (4 mesi)	0,005	1,2	0,9	—	1,2	1	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Struzzi da riproduzione	0,100	1,2	0,9	—	1,2	1	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Struzzi da carne	0,071	1,2	0,9	—	1,2	1	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
BOVINO DA CARNE																	
Adulti (24 mesi)	1,000	0,8	0,8	1	1,5	0,8	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Vitelloni (7 - 24 mesi)	0,600	0,8	0,8	1	1,5	0,8	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Vitelli (6 mesi)	0,286	0,8	0,8	1	1,5	0,8	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
BOVINO DA LATTE																	
Adulti (24 mesi)	1,000	0,6	0,8	1	—	0,8	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Manze (7 - 24 mesi)	0,600	0,6	0,8	1	—	0,8	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Vitelli (6 mesi)	0,286	0,6	0,8	1	—	0,8	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
CUNICOLO																	
Conigli da riproduzione	0,012	1	0,9	1	—	—	0,9	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Conigli da ingrasso (3 mesi)	0,008	1	0,9	1	—	—	0,9	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
EQUINO																	
Equini da riproduzione	0,743	0,8	0,8	—	1	0,8	0,8	—	—	0,9	—	—	—	1,2	1,5	1,2	1
Cavalli e asini	0,600	0,8	0,8	—	1	0,8	0,8	—	—	0,9	—	—	—	1,2	1,5	1,2	1
Puledri (6 mesi)	0,286	0,8	0,8	—	1	0,8	0,8	—	—	0,9	—	—	—	1,2	1,5	1,2	1
OVINO E CAPRINO																	
Ovini	0,150	1	0,8	—	1	0,8	0,8	—	—	0,9	—	—	—	1,2	1,5	1,2	1
Caprini	0,150	1	0,8	—	1	0,8	0,8	—	—	0,9	—	—	—	1,2	1,5	1,2	1
SELVAGGINA																	
Fagiani da riproduzione	0,017	1,2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1,5	1,2	1
Fagiani (6 mesi)	0,004	1,2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1,5	1,2	1
Starne e pernici da riproduzione	0,005	1,2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1,5	1,2	1
Starne e pernici (6 mesi)	0,003	1,2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1,5	1,2	1
Cinghiali e cervi	0,143	1,2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1,5	1,2	1
Daini, caprioli, mufloni	0,071	1,2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1,5	1,2	1
Lepri	0,014	1,2	0,9	—	1	—	0,8	—	—	0,9	—	—	—	1,2	1,5	1,2	1
SUINO																	
Riproduttori	0,400	1,8	0,9	1,2	1,5	0,8	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Suinetti (3 mesi)	0,046	1,8	0,9	1,2	1,5	0,8	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Suini leggeri (6 mesi)	0,229	1,8	0,9	1,2	1,5	0,8	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Suini pesanti (9 mesi)	0,229	1,8	0,9	1,2	1,5	0,8	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
VARI																	
Visoni, nutrie e cincillà	0,014	1	0,8	—	—	—	0,8	—	—	0,9	—	—	—	1,2	1,5	1,2	1
Volpi	0,065	1	0,8	—	—	—	0,8	—	—	0,9	—	—	—	1,2	1,5	1,2	1
Pesci da riproduzione (q)	0,183	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pesci da consumo (q)	0,114	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Alveari (famiglia)	0,114	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lumache (consumo) (q)	0,114	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Note:


Stabulazione: (1) su lettiera; (2) su grigliato; (3) al suolo; (4) all'aperto.

Areazione: (5) naturale; (6) mista; (7) forzata.

Deiezioni: (8) in vasca coperta; (9) in vasca aperta; (10) in vasca con deodorizzazione; (11) in depuratore.

Orientamento: (12) a nord; (13) a nord-est; (14) a est; (15) ad altro.

Per allevamento non compreso in tabella è da farsi riferimento ad allevamento affine.
























LEGENDA

DI ZONIZZAZIONE

	Zona A0 - Di nucleo tipico storico, di conservazione tipologica ed ambientale
	Zona AR - Di nucleo tipico storico, di ristrutturazione urbanistica
	Zona B1 - Di completamento, di edilizia tradizionale
	Zona B2 - Di completamento, intensiva
	Zona B3 - Di completamento, estensiva
	Zona BC - Di completamento, di convenzione
	Zona CP - Di espansione, prevista
	Zona CR - Di espansione, di ristrutturazione urbanistica
	Zona D2H2 - Industriale e commerciale, prevista o in corso
	Zona D3H3 - Industriale e commerciale, esistente
	Zona D3 - Industriale, esistente
	Zona E4 - Di interesse agricolo-paesaggistico
	Zona E4 C - Di interesse agricolo-paesaggistico, del Cormôr
	Zona E6 - Di interesse agricolo
	Zona E6 R - Di interesse agricolo, di rispetto
	Zona H2 - Commerciale, prevista
	Zona H3 - Commerciale, esistente o in corso
	Zona I - Direzionale
	Zona GR1 - Ricettiva, alberghiera
	Zona GR2 - Ricettiva, complementare
	Zona S - Per servizi ed attrezzature collettive:

- P = Parcheggio
- CH = Culto
- CC = Centro civico / amministrativo / culturale e/o vita associativa
- SMAT = Nido dell'infanzia / scuola dell'infanzia
- SEL = Scuola primaria
- SMI = Scuola secondaria di primo grado
- SMS = Scuola secondaria di secondo grado / professionale
- ASS = Opera per assistenza e sanità
- VA = Verde di arredo
- VC = Verde connettivo
- NV = Verde elementare
- VQ = Verde di quartiere
- PU = Parco urbano
- SS = Sport e spettacoli all'aperto
- OIP = Opera idraulica di contenimento delle acque di piena

- SSP = Sport e spettacoli all'aperto, di privati
- TEC = Servizio tecnologico
- MAG = Magazzino comunale
- MIL = Opera militare


-  Zona T - Di parcheggio privato
-  Zona V - Di verde privato
-  Viabilità esistente, prevista
-  Percorso ciclabile, esistente
-  Percorso ciclabile, previsto
-  Accesso vincolato
-  Ferrovia
-  Elettrodotto
-  Stazione di telefonia mobile
-  Acqua
-  Piano regolatore particolareggiato previgente, perimetro
-  Piano regolatore particolareggiato previsto, perimetro
-  Distanza da strada, da ferrovia, da cimitero, da depuratore, limite
-  Distanza da canale irriguo, limite
-  Servitù militare, limite
-  Area di rispetto / Punto di atterraggio di eliporto
-  Area di sistemazione idrogeologica, perimetro
-  Area fluviale, perimetro
-  Area esondabile del torrente Cormôr, perimetro
-  Area esondabile del torrente Lavia, perimetro
-  Area di terrazzo


[CL n] **[CL n]** Classe di corso d'acqua di cui a Lr 11/2015

(GE Vn/n) **(GE Vn/n)** Area soggetta a prescrizione geologico idraulica, variante e modifica


[CA] **[CA]** Centro abitato di cui a Dlgs 285/1992, articolo 4, limite








Beni culturali di cui al Dlgs 42/2004, parte seconda

 Provvedimento di tutela diretta

 Provvedimento di tutela ope legis

Aree a rischio / potenziale archeologico

 Aree a rischio / potenziale archeologico

-  Tutela paesaggistica di cui al Dlgs 42/2004, p. III, limite corso d'acqua
-  Territori coperti da foreste e boschi
-  Parco comunale, perimetro
-  Biotopo naturale, perimetro
-  ZSC - Zona speciale di conservazione
-  Prato stabile naturale compreso nell'inventario regionale, perimetro
-  Albero monumentale